



COMUNE DI PALERMO

Deliberazione del Commissario ad Acta

Deliberazione **n. 79** del **27/07/2015**

Competenza Consiglio Comunale

OGGETTO: Rettifica degli elaborati del P.R.G. in accoglimento Osservazione n.2305 del 25/06/1997 – Sentenza T.A.R.S. n.1769 del 2012

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 14.00 in Palermo presso la sede comunale di Palazzo delle Aquile – Piazza Pretoria, con la partecipazione del Vice Segretario Generale Dott. Serafino Di Peri

**Il Commissario ad Acta
con i poteri del Consiglio Comunale**

Arch Donatello Messina, nominato con nota del Dirigente dell'Assessorato Regionale al Territorio ed all'Ambiente n.19523 del 30/09/2013 e successiva ordinanza di proroga n.943/15 prot. n. 10028 del 27/04/2015, in esecuzione Sentenza T.A.R.S. n.1769 del 2012, ha adottato la seguente deliberazione concernente il provvedimento di cui in oggetto

IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Visto l'allegato foglio pareri;

Rilevato che sulla proposta di deliberazione, in data 17/07/2015 è stato espresso parere contrario dal Dirigente dell'Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale in ordine alla regolarità tecnica, che si allega sotto la lettera "A";

Il superiore parere contrario non viene condiviso per le seguenti motivazioni:

- relativamente al **primo punto**, nelle premesse della deliberazione ed in particolare nei "considerata" sono dettagliatamente riportate le motivazioni che inducono lo scrivente Commissario alla rettifica degli elaborati come in proposta, in coerenza con l'assunto del Decreto approvativo dell'A.R.T.A., nonché della Sentenza del T.A.R.. A tal uopo, è appena il caso di evidenziare che non compete al Dirigente dell'Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale stabilire quali sono le competenze del Commissario in esecuzione della Sentenza del TARS n.1769/2012, il quale deve limitarsi solamente ad esprimere un parere tecnico;
- riguardo al **secondo punto** si ritiene opportuno far presente che già nella proposta di deliberazione redatta dall'Ufficio di Pianificazione Urbana e Territoriale (**allegato "C"**) e consegnata allo scrivente unitamente a tutti gli atti riguardanti la questione mai si tratta come fattispecie riconducibile ad una variante urbanistica bensì come una *"presa d'atto delle modifiche degli elaborati di piano da apportare in ottemperanza dei Decreti approvativi e nello specifico in accoglimento dell'Osservazione n.2305 del 25/06/1997"*.

Detta circostanza trova conferma nel precedente parere contrario che si allega sotto la lettera "B" rilasciato in data 10/07/2015, inoltre le rettifiche al P.R.G. vigente discendenti dalle osservazioni accolte dal Consiglio Regionale Urbanistica e riportate nel Decreto di approvazione del Piano, sono state inserite negli elaborati del P.R.G. vigente senza richiedere alcun parere all'Ufficio del Genio Civile, ai sensi dell'art.13 della legge 64/74, per la compatibilità geomorfologica e non sono state espletate per le stesse le procedure previste dal D. Lgs. N.152/2006 e ss.mm.ii., per gli aspetti ambientali, essendo atto dovuto.

Orbene, secondo l'avviso del suddetto Dirigente espresso nell'allegato parere di regolarità tecnica del 17/07/20145, nel caso in cui dovesse ritenersi illegittima la determinazione assunta dallo scrivente, allo stesso modo sarebbero illegittime le modifiche apportate d'ufficio al P.R.G., per effetto dell'accoglimento delle osservazioni; di tal ch  appare innovativa e pretestuosa l'affermazione che *"la rettifica degli elaborati di P.R.G. si connota come variante urbanistica"*, oltretutto si segnala che solo oggi emerge tale circostanza, dopo il lungo lasso di tempo trascorso, per la definizione del procedimento di adozione dell'atto.

Considerato che la pianificazione urbanistica di cui alla L.R. 71/78 trova la sua attuazione con il provvedimento di approvazione del competente Assessorato Regionale e con esso tutte le modifiche ed adeguamenti nascenti a cui le amministrazioni comunali sono tenute ad ottemperare, pertanto l'istituto della variante urbanistica investe aree non normate o da variare dello strumento Urbanistico Generale.

Ritenuto di dovere assumere le determinazioni di competenza in difformità al parere espresso dall'Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale, per le considerazioni di cui sopra ed in coerenza con le determinazioni dell'A.R.T.A. n. 558/2002e della Sentenza T.A.R. n. 1769 del 2012.

Vista la normativa in materia nella Regione Siciliana

DELIBERA

La deliberazione riguardante l'oggetto è approvata nel testo allegato alla presente e viene dichiarata *immediatamente eseguibile* ai sensi dell'art.12, 2°c., della L.R. n.44/91.



PDC01/a

COMUNE DI PALERMO

AREA PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE.

Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO

(Costituita da n° _____ fogli, oltre il presente, e da n° _____ allegati)

OGGETTO: - **RETTIFICA** degli elaborati del P.R.G. in accoglimento Osservazione n. 2305 del 25.06.1997 - Sentenza T.A.R.S. n.1769 del 2012.**PROPONENTE**
IL COMMISSARIO AD ACTA
(arch. Donatello Messina)

Li...13.07.2015

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91 ss.mm. ii. e art. 4, comma 3 del "Regolamento dei controlli interni" approvato con deliberazione di C.C. n. 198/2013) VISTO: si esprime parere favorevole VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Arch. Nicola Di Bartolomeo

e-mail:n.dibartolomeo@comune.palermo.it

DATA...13/07/2015

VISTO: IL CAPO AREA

Arch. Nicola Di Bartolomeo

e-mail:n.dibartolomeo@comune.palermo.it

DATA...17/07/2015

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 53, Legge n° 142/90 e L.R. n° 48/91)

 VISTO: si esprime parere favorevole VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate Parere non dovuto poiché l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata

IL RAGIONIERE GENERALE

DATA

23/7/15

Controdeduzioni del PROPONENTE alle Osservazioni di cui al Parere di regolarità contabile e/o rese dal Segretario Generale osservazioni controdedotte dal dirigente del servizio proponente con nota mail prot. n. _____ del _____Parere di regolarità tecnica confermato SI NO { Gs nota mail prot. n° _____ del _____{ Gs. nota mail prot. n° _____ del _____{ Per avvenuta decorrenza dei termini di riscontro (gg. 2 lavorativi)

ALLEGATO UNICO ALLA DELIBERA C.A. n°...79... del 27-07-2015

IL COMMISSARIO AD ACTA

IL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: RETTIFICA degli elaborati del P.R.G. in accoglimento Osservazione n. 2305 del 25.06.1997 - Sentenza T.A.R.S. n.1769 del 2012.

II COMMISSARIO AD ACTA

PREMESSO che:

1. Con D.Dir.124 e 558/DRU/02 rispettivamente del 13.03 e del 29.07 del 2002 è stata approvata la Variante Generale al PRG di Palermo.
2. L'art.4 del D.Dir. 124 prescrive che *" Il Comune di Palermo (...) dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dall'Ufficio redattore del piano le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, (...) Con successiva delibera il Consiglio Comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto (...) "*
3. Con delibera di C.C. n.7 del 2004 il Consiglio Comunale ha preso atto delle modifiche e delle correzioni agli elaborati di piano che discendono di decreti approvativi del PRG.

ATTESO che:

1. Il Singor Gaspare Genova ed altri dichiarano di essere proprietari di un'area compresa tra le vie Di Stefano, Filino di Agrigento e A. Aliotta, individuate alle particelle n.ri 1093, 1092, 282 (parte), 363 (parte), 393 e 193 (parte) del Foglio di mappa n.48,
2. Il PRG del '62 classificava l'area come zona "E4" con Densità Edilizia media di 4 mc/mq.
3. La Variante di Adeguamento al D.M. 1444/68 comprende l'area all'interno del *"Perimetro agglomerati abusivi - art.14 LRS n.37/85"*, regolamentata dall'art.8 delle N.T.A. che recita:
*"Art.8 – Zone dei Piani di Recupero degli insediamenti abusivi
Sono le zone indicate nella delibera commissariale n.7 del 1988, con le modifiche contenute nella presente zonizzazione, per cui dovranno essere redatti i Piani Particolareggiati di Recupero secondo la Legge Regionale 37/1985.
In queste zone ai sensi dell'art.21 della stessa legge, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e interventi comunali per la tutela dell'igiene e pubblica incolumità, salvo quanto previsto per le opere ammesse a conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria"*
4. La Variante Generale al PRG, così come adottata con delibera di Consiglio Comunale n.45 del 13.03.1997, classifica l'area come zona *"F1 – Istituti di Istruzione secondaria superiore"*.
5. A seguito della pubblicazione della delibera di C.C. n.45/1997 di adozione della Variante Generale al PRG il Signor Gaspare Genova presenta l'osservazione n.2286 del 24.06.1997 con la quale richiede la "presa d'atto" della deliberazione commissariale n.43 del 12.03.1997 di approvazione del Piano di Lottizzazione di una vasta area in prossimità a via Evangelista Di Blasi, attigua all'area in questione (ALLEGATO G), e l'osservazione n.2305 del 25.06.1997 (ALLEGATO 1) con la quale richiede, specificatamente per l'area di cui trattasi, che *" .. venga riconfermata la previsione urbanistica della Variante di Adeguamento al D.M. n.1444/68 anche per evitare che la stessa inawertitamente resti non normata"*
6. Le osservazioni sono giudicate *"accoglibili"* dall'Ufficio del Piano (ALLEGATO 2), *"non accoglibili"* dal Consiglio Comunale e *"accolte"* dalla Regione (ALLEGATO 3)
7. Per la stessa area in esame è stata presentata un'altra osservazione, la n.1502 del 23.06.1997, (ALLEGATO 4) inoltrata dal Signor Bruccoli Gaetano, che riguarda una vasta area che insiste presso via Evangelista di Blasi, per la quale il Signor Bruccoli prospetta una sistemazione urbanistica differente da quella prevista con il piano adottato. Nell'ambito di detta sistemazione per il lotto di terreno del Signor Genova è prevista una destinazione a zona V3. L'osservazione è giudicata *"Accoglibile"* dall'Ufficio del Piano, *"Non accolta"* dal Consiglio Comunale ed *"Accolta"* dalla Regione.

8. Il fase di adeguamento degli elaborati di piano alle prescrizioni regionali, nel dovere operare una sintesi tra le differenti richieste di cui alle osservazioni accolte, il Settore Urbanistica ha ritenuto più congrua la destinazione di zona "V3 - Spazi pubblici a verde".

RILEVATO che:

1. Con nota assunta al protocollo del Settore Urbanistica con n.8057 del 11.01.2006 il Signor Gaspare Genova chiede la rettifica della destinazione urbanistica riportata nelle tavole di PRG di cui alla delibera di C.C. n.7/2004, ritenendo (erroneamente) che all'area debba essere assegnata, in accoglimento dell'osservazione, una densità fondiaria di 4 mc/mq (ALLEGATO 5).
2. Con nota n.79898 del 13.03.2006 il Settore Urbanistica rigetta la richiesta (ALLEGATO 6).
3. Con nota assunta al protocollo al n.110200 del 29.03.2006 (ALLEGATO 7) il Signor Genova diffida gli Uffici ad operare la "rettifica" richiesta ed il 08.05.2006 presenta ricorso avanti al TARS (ALLEGATO 8) per l'annullamento della citata nota n.79898 del 13.03.2006 del Settore Urbanistica
4. Con nota n.289734 del 21.06.2006 (ALLEGATO 9) il Settore Urbanistica, in riferimento alla richiesta del Signor Genova, ed alle particolari condizioni verificatesi per la definizione della destinazione urbanistica dell'area, richiede parere all'Assessorato Territorio ed Ambiente.
5. Con nota n.14605 del 25.02.2010 (ALLEGATO 10) il Dipartimento Regionale di Urbanistica dell'Assessorato Territorio ed Ambiente, in riferimento al parere richiesto, afferma che è possibile ritenere che non vi siano conflittualità tra le due osservazioni accolte, lasciando intendere che le richieste del Signor Brucoli, di carattere più generale, potevano essere conciliate con quelle più specifiche del Signor Genova, ed afferma che l'Ufficio avrebbe dovuto operare in modo da non produrre un contrasto tra le previsioni del PRG e le determinazioni dei decreti approvativi.
6. Con Sentenza n.1769/12, notificata al Comune il 10.09.2012, il TARS di Palermo accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla il provvedimento impugnato (ALLEGATO 11).
7. In data 27.02.2013 è notificato il "Ricorso per l'esecuzione del giudicato" presentato dal Signor Gaspare Genova avanti il T.A.R.S.. (ALLEGATO 12)

RITENUTO che:

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7, 8, 9 e 10 della L.241/90 e s.m.i. è stato notificato, a mezzo di messo notificatore al Signor Genova, l'avviso di avvio del procedimento (ALLEGATO 13).
2. A seguito dell'avviso il Signor Genova presenta un "Atto di invito" con il quale si richiede di " .. bloccare l'iter del (presente) atto deliberativo ... " e ad "adottare apposito provvedimento in concreta ed effettiva conformità della più volte citata sentenza TARS". (ALLEGATO 14).
3. Con nota n.483518 del 12.06.2013 il Servizio Urbanistica ha comunicato al Signor Genova le proprie determinazioni (ALLEGATO 15)
4. Con sentenza n.1235, notificata al Comune l'1 luglio 2013, il T.A.R.S. accoglie il ricorso e dispone la nomina del Commissario, nel caso in cui il Comune non provveda, nei 90 giorni successivi alla notifica, alla esecuzione della Sentenza T.A.R.S. 1769/12 (ALLEGATO 16)
5. In data 02.07.2013 il Signor Genova inoltra un nuovo Atto Dichiaratorio e di Invito con il quale chiede di "portare in consiglio comunale la correzione della destinazione urbanistica in argomento con la destinazione <<zona residenziale E4 con densità fondiaria 4 mc/mq>>". (ALLEGATO 17).
6. Con nota n.785976 del 25.09.2013 il Servizio Urbanistica rappresenta, ai destinatari della diffida, il proprio avviso sulla vicenda. (ALLEGATO 18).

7. Con nota n.19523 del 30.09.20132 il dirigente dell'Assessorato Territorio ed Ambiente nomina delega l'arch. Donatello Messina, nella funzione di Commissario incaricato della esecuzione della Sentenza TARS 1235/13 (ALLEGATO 19).
8. Con nota n. 10028 del 27/04/2015 (ALLEGATO 20) veniva introitata l'ordinanza n. 943/15 con cui, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, concedeva la proroga per la definizione del procedimento.
9. Con nota n.14977 del 24.06.2015 (ALLEGATO 21) il Commissario ad Acta invita l'Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale a riformulare la proposta di deliberazione riportando il testo allegato alla nota.

CONSIDERATO che:

1. La Sentenza n.1769/12, il TARS di Palermo accogliendo il ricorso e, per l'effetto, annullando il provvedimento impugnato, si determina sulla necessità di effettuare la rettifica la PRG richiesta con l'osservazione accolta.
2. Con detta sentenza è stata annullata la nota n.79898 prot. del 13 marzo 2006 del Comune di Palermo con la quale era stata rigettata la richiesta del dott. Genova di provvedere alla rettifica di una discrasia tra la zonizzazione afferente un terreno di sua proprietà (destinato erroneamente a zona V3, indicato in catasto al foglio di mappa 48, alle particelle 1093, 1092, 282 parte, 363 parte, 393 e 193 parte) ed il contenuto del D.A. 29 luglio 2002 il quale, in sede di accoglimento di osservazioni proposte avverso il P.R.G., aveva determinato la destinazione esatta in "zona residenziale E4 con densità fondiaria 4 mc. per mq.";
3. Dall'esame comparativo delle due sentenze sopra citate alla luce del D.A. 29 luglio 2002 di accoglimento delle osservazioni presentate dal dott. Genova avverso la variante di P.R.G., risulta che occorre rettificare, nella variante al P.R.G. di Palermo del 13 marzo 1997, la visualizzazione della destinazione urbanistica dei terreni di proprietà del dott. Genova come sopra indicati; e ciò nel senso che va cancellata la indicazione della destinazione urbanistica a zona V3 e va sostituita la indicazione "zona residenziale E4 con densità fondiaria 4 mc/mq.".
4. In data 11 aprile 2013 è stata notificata al Dott. Genova la nota n.279796 prot. del 5 aprile 2013 del Settore Pianificazione Territoriale e Mobilità del Comune di Palermo, con la quale è stato comunicato allo stesso che, in esecuzione della succitata sentenza n.1769/2012 del TARS, era stato predisposto apposito atto deliberativo di consiglio comunale avente ad oggetto: "variante generale al P.R.G. – presa d'atto delle modifiche agli elaborati di piano apportate in ottemperanze dei decreti approvativi – errata corrige – accoglimento osservazione n.2305 del 25.06.1997".
5. In particolare, secondo quanto si legge nella suddetta nota, l'area in questione, già classificata come zona "V3 – spazi pubblici a verde", a seguito del provvedimento consiliare predisposto avrebbe dovuto essere compresa entro il "perimetro agglomerati abusivi – art. 14 L.R.S. n.37/85" da disciplinare con l'art. 8 delle N.T.A. della Variante di Adeguamento al D.M. 1444/68.
6. Apparendo tale previsione urbanistica errata il Dott. Genova, con atto datato 6 maggio 2013 e notificato in data 8 maggio 2013, ha invitato l'Amministrazione comunale di Palermo ad intervenire con la necessaria urgenza per bloccare l'iter dell'atto deliberativo di consiglio comunale di cui era menzione nella succitata nota n. 279796 prot. del 5 aprile 2013; Tale atto di invito evidenziava la discrasia tra ciò che rappresentava l'Amministrazione rispetto a quanto riportato nella sentenza TARS, in quanto detta sentenza ha perentoriamente statuito, con riferimento diretto al contenuto del decreto assessoriale che accoglieva l'osservazione, quale dovesse essere la destinazione delle aree di che trattasi.
7. Ricontrando tale atto di invito l'Amministrazione comunale di Palermo, con nota n.483518 prot. del 12 giugno 2013 ha inteso chiarire le ragioni che avevano portato alla previsione urbanistica "perimetro agglomerati abusivi"; e ciò ha fatto utilizzando il seguente sillogismo:
 - a) l'osservazione si conclude con le seguenti testuali parole: "sulla scorta di quanto sopra gli scriventi con la presente richiedono che per l'area in argomento venga riconfermata la previsione urbanistica della variante di adeguamento al D.M. n. 1444/68....";

- b) la variante di adeguamento al D.M. n. 1444/68 comprende l'area in questione all'interno del "perimetro agglomerati abusivi - art. 14 LRS n. 37/85";
- c) pertanto l'Amministrazione, avendo deliberato la previsione urbanistica nell'ambito del "perimetro agglomerati abusivi", altro non ha fatto se non accogliere pedissequamente la richiesta del dott. Genova.
8. Il punto sul quale ha fatto leva l'Amministrazione comunale di Palermo (e cioè il riferimento alla variante di adeguamento al D.M. n. 1444/68) risultava già ampiamente superato alla data di adozione della nota n. 79898 prot. del 13 giugno 2006 annullata dal T.A.R. con la sentenza n. 1769/2012, in quanto in detta nota si da chiaramente atto che con la osservazione si chiedeva l'attribuzione della specifica previsione urbanistica "classe edilizia E4 con densità fondiaria di 4 mc/mq, secondo quanto previsto dal P.R.G. del 1962".
9. Peraltro, l'erroneo richiamo da parte del Dott. Genova alla variante al D.M. 1444/68 era manifestamente irrilevante sotto duplice profilo:
- a) in quanto la sostanza della osservazione veniva chiaramente esplicitata nella individuazione precisa della disciplina urbanistica che veniva richiesta venisse attribuita al lotto (classe edilizia E4 con densità fondiaria di 4 mc/mq, secondo quanto previsto dal P.R.G. del 1962");
- b) la variante di adeguamento al D.M. n. 1444/68 è decaduta da ben oltre dieci anni.

RITENUTO che

Contrariamente a quanto si legge nella nota n. 483518 prot. del 12 giugno 2013 dell'Amministrazione comunale di Palermo, risulta ben chiara la effettiva volontà espressa dall'Assessorato regionale Territorio e Ambiente con l'accoglimento della osservazione del Dott. Genova; infatti nella nota n. 14605 prot. del 25 febbraio 2010 del detto Assessorato, al terzo capoverso, ultima parte, si legge: "con l'osservazione n. 2305 è stato chiesto il cambio di destinazione da zona F1 (istituti di istruzione secondaria superiore) ad edilizia residenziale, a riconferma della previgente destinazione urbanistica";

VISTI:

- La L.R. 71 del 1978
- Il D.Dir.124/DRU/02
- Il D.Dir.558/DRU/02
- Gli elaborati
 - o Stralcio planimetria catastale (ALLEGATO A) ;
 - o Stralcio aerofotogrammetria 2006 (ALLEGATO B);
 - o Foto aeree (da Google Maps) (ALLEGATO C)
 - o Stralcio Variante di Adeguamento al DM 1444/68 (ALLEGATO D)
 - o Stralcio del PRG di cui alla delibera di C.C. n.7/2004 (ALLEGATO E)
 - o Stralcio del PRG rettificato (ALLEGATO F);

per i motivi di cui in premessa:

PROPONE


1. di rettificare nella variante al P.R.G. di Palermo adottata il 13 marzo 1997, sia sotto il profilo grafico che sotto il profilo normativo, la visualizzazione della destinazione urbanistica dei terreni annotati in catasto alle partite 72350, 59841, 66771, 36100, foglio 48, particelle 1092, 1093, 282 (parte), 363 (parte), 393 e 193 (parte), di proprietà del dott. Gaspare Genova; sostituendo alla erronea attuale indicazione come "zona V3" la corretta indicazione "Zona residenziale E4 con densità fondiaria 4 mc/mq" o equivalente destinazione di zona territoriale omogenea del vigente PRG.
2. Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Arch. Donatello Messina)




Il Dirigente responsabile dell' Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere (.....CONTRARIO.....) in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto (motivare il parere contrario e citare la norma violata).

Per il Dirigente del Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale
(Arch. Nicola Di Bartolomeo)




Il Dirigente Coordinatore del Settore/Capo Area, letta la superiore proposta e i relativi contenuti, appone il proprio visto per condivisione del suddetto parere tecnico.

Il Capo Area
(Arch. Nicola Di Bartolomeo)



Il Dirigente responsabile di Ragioneria esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere (favorevole/contrario) in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto (motivare il parere contrario e citare la norma violata).

Il Dirigente responsabile di Ragioneria
(D.ssa Carmela Agnello)



All. "A"



COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE

Parere sulla proposta di deliberazione ad oggetto "RETTIFICA degli elaborati del P.R.G. in accoglimento Osservazione n. 2305 del 25.06.1997 - Sentenza T.A.R.S. n.1769 del 2012" del Commissario Ad Acta Donatello Messina

MOTIVAZIONE PARERE CONTRARIO

Nella proposta di deliberazione il Commissario Ad Acta ipotizza di Rettificare la Normativa e gli Elaborati di PRG in ottemperanza della sentenza T.A.R.S. n.1769/12 classificando l'area di proprietà del Signor Gaspare Genova come "Zona residenziale E4 con densità fondiaria 4 mc/mq". Detta determinazione appare illegittima perché:

- Detta determinazione travalica le competenze dell'atto commissariale in quanto, in esecuzione della Sentenza TARS richiamata, il Commissario deve rettificare gli elaborati di PRG secondo quanto richiesto con l'osservazione presentata dal Signor Genova e, pertanto, assegnando la Classificazione della "Variante di Adeguamento al D.M. 1444/68", che comprende l'area all'interno del "Perimetro agglomerati abusivi - art.14 LRS n.37/85". Il Commissario, invece, ipotizza di interpretare la volontà del Signor Genova, rilevandola dalle considerazioni contenute nella prima parte dell'osservazione, che precedono l'espressione di volontà, e con ciò effettua una "interpretazione" dell'osservazione che esula dalle Sue competenze.
- Considerato che, a parere dello scrivente, la rettifica degli elaborati di PRG si connota come "Variante urbanistica", l'adozione dell'atto deve avvenire previo parere dell'Ufficio del Genio Civile, ai sensi dell'art.13 della L.64/74, per la compatibilità geomorfologica, ed a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per gli aspetti ambientali.

Palermo, 17/07/2015

Per il Dirigente dell'Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale
Il Capo Area della Pianificazione del Territorio
Arch. Nicola Di Bartolomeo

All. "B"

SUPERATO



COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE

Parere sulla proposta di deliberazione ad oggetto *"RETTIFICA degli elaborati del P.R.G. in accoglimento Osservazione n. 2305 del 25.06.1997 - Sentenza T.A.R.S. n.1769 del 2012"* del Commissario Ad Acta Donatello Messina

MOTIVAZIONE PARERE CONTRARIO

Nella proposta di deliberazione il Commissario Ad Acta ipotizza di Rettificare la Normativa e gli Elaborati di PRG in ottemperanza della sentenza T.A.R.S. n.1769/12 classificando l'area di proprietà del Signor Gaspare Genova come *"Zona residenziale E4 con densità fondiaria 4 mc/mq"*. Detta determinazione appare illegittima perché:

- Detta determinazione travalica le competenze dell'atto commissariale in quanto, in esecuzione della Sentenza TARS richiamata, il Commissario deve rettificare gli elaborati di PRG secondo quanto richiesto con l'osservazione presentata dal Signor Genova e, pertanto, assegnando la Classificazione della *"Variante di Adeguamento al D.M. 1444/68"*, che comprende l'area all'interno del *"Perimetro agglomerati abusivi - art.14 LRS n.37/85"*. Il Commissario, invece, ipotizza di interpretare la volontà del Signor Genova, rilevandola dalle considerazioni contenute nella prima parte dell'osservazione, che precedono l'espressione di volontà, e con ciò effettua una *"interpretazione"* dell'osservazione che esula dalle Sue competenze.
- La classificazione proposta dal Commissario, *"Zona residenziale E4 con densità fondiaria 4 mc/mq"*, in ogni caso:
 - non è contenuta nel PRG vigente;
 - non individua una zona territoriale omogenea ai sensi del D.M.1444/68,
 - fa riferimento al contenuto normativo di un PRG non più vigente e non atualizzabile, in quanto non adeguato al D.M. 1444/68.

Palermo, 10.07.2015

Per il Dirigente dell'Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale
Il Capo Area della Pianificazione del Territorio
Arch. Nicola Di Bartolomeo



Il Dirigente del Settore e/o Servizio _____, in riferimento all'argomento in oggetto indicato, sottopone al Consiglio Comunale la proposta di delibera nel testo che segue:

OGGETTO: Variante Generale al P.R.G. – Presa d'atto delle modifiche agli elaborati di piano apportate in ottemperanza dei decreti approvativi – **ERRATA CORRIGE – Accoglimento Osservazione n.2305 del 25.06.1997**

II DIRIGENTE

PREMESSO che:

1. Con D.Dir.124 e 558/DRU/02 rispettivamente del 13.03 e del 29.07 del 2002 è stata approvata la Variante Generale al PRG di Palermo.
2. L'art.4 del D.Dir. 124 prescrive che *" Il Comune di Palermo (...) dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dall'Ufficio redattore del piano le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, (...) Con successiva delibera il Consiglio Comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto (...)"*
3. Con delibera di C.C. n.7 del 2004 il Consiglio Comunale ha preso atto delle modifiche e delle correzioni agli elaborati di piano che discendono di decreti approvativi del PRG.
4. Per disciplinare il ricorso alla correzione degli elaborati di Piano di cui alla delibera di C.C. n.7/2004 di "Presa d'Atto" è stato inserito, all'art.27 – Norme transitorie delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG il comma 3 che recita:
"Sono fatte salve tutte le prescrizioni, modifiche e rettifiche imposte dai D.Dir.558 e 124/DRU/02 di approvazione del presente piano. Eventuali correzioni degli elaborati della presa d'atto del Consiglio Comunale, potranno essere apportati attraverso le medesime procedure previste dai citati decreti."
5. In conformità alla norma il Consiglio Comunale, con delibere n.125/2006 del e n.106/2008 ha già preso atto della correzione di alcuni errori degli elaborati di cui alla delibera di C.C. n.7/2004.

ATTESO che:

1. Il Singor Gaspare Genova ed altri dichiarano di essere proprietari di un'area compresa tra le vie Di Stefano, Filino di Agrigento e A. Aliotta, individuate alle particelle n.ri 1093, 1092, 282 (parte), 363 (parte), 393 e 193 (parte) del Foglio di mappa n.48,
2. Il PRG del '62 classificava l'area come zona "E4" con Densità Edilizia media di 4 mc/mq.
3. La Variante di Adeguamento al D.M. 1444/68 comprende l'area all'interno del *"Perimetro agglomerati abusivi - art.14 LRS n.37/85"*, regolamentata dall'art.8 delle N.T.A. che recita:
*"Art.8 – Zone dei Piani di Recupero degli insediamenti abusivi
Sono le zone indicate nella delibera commissariale n.7 del 1988, con le modifiche contenute nella presente zonizzazione, per cui dovranno essere redatti i Piani Particolareggiati di Recupero secondo la Legge Regionale 37/1985.
In queste zone ai sensi dell'art.21 della stessa legge, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e interventi comunali per la tutela dell'igiene e pubblica incolumità, salvo quanto previsto per le opere ammesse a conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria"*

4. La Variante Generale al PRG, così come adottata con delibera di Consiglio Comunale n.45 del 13.03.1997, classifica l'area come zona "F1 – Istituti di Istruzione secondaria superiore".
5. A seguito della pubblicazione della delibera di C.C. n.45/1997 di adozione della Variante Generale al PRG il Signor Gaspare Genova presenta l'osservazione n.2286 del 24.06.1997 con la quale richiede la "presa d'atto" della deliberazione commissariale n.43 del 12.03.1997 di approvazione del Piano di Lottizzazione di una vasta area in prossimità a via Evangelista Di Blasi, attigua all'area in questione (ALLEGATO G), e l'osservazione n.2305 del 25.06.1997 (ALLEGATO 1) con la quale richiede, specificatamente per l'area di cui trattasi, che " .. venga riconfermata la previsione urbanistica della Variante di Adeguamento al D.M. n.1444/68 anche per evitare che la stessa inavvertitamente resti non normata "
6. Le osservazioni sono giudicate "accoglibili" dall'Ufficio del Piano (ALLEGATO 1°), "non accoglibili" dal Consiglio Comunale e "accolte" dalla Regione (ALLEGATO 2)
7. Per la stessa area in esame è stata presentata un'altra osservazione, la n.1502 del 23.06.1997, (ALLEGATO 3) inoltrata dal Signor Brucoli Gaetano, che riguarda una vasta area che insiste presso via Evangelista di Blasi, per la quale il Signor Brucoli prospetta una sistemazione urbanistica differente da quella prevista con il piano adottato. Nell'ambito di detta sistemazione per il lotto di terreno del Signor Genova è prevista una destinazione a zona V3. L'osservazione è giudicata "Accoglibile" dall'Ufficio del Piano, "Non accolta" dal Consiglio Comunale ed "Accolta" dalla Regione.
8. Il fase di adeguamento degli elaborati di piano alle prescrizioni regionali, nel dovere operare una sintesi tra le differenti richieste di cui alle osservazioni accolte, il Settore Urbanistica ha ritenuto più congrua la destinazione di zona "V3 – Spazi pubblici a verde".

RILEVATO che:

1. Con nota assunta al protocollo del Settore Urbanistica con n.8057 del 11.01.2006 il Signor Gaspare Genova chiede la rettifica della destinazione urbanistica riportata nelle tavole di PRG di cui alla delibera di C.C. n.7/2004, ritenendo (erroneamente) che all'area debba essere assegnata, in accoglimento dell'osservazione, una densità fondiaria di 4 mc/mq (ALLEGATO 4).
2. Con nota n.79898 del 13.03.2006 il Settore Urbanistica rigetta la richiesta (ALLEGATO 5).
3. Con nota assunta al protocollo al n.110200 del 29.03.2006 (ALLEGATO 6) il Signor Genova diffida gli Uffici ad operare la "rettifica" richiesta ed il 08.05.2006 presenta ricorso avanti al TARS (ALLEGATO 7) per l'annullamento della citata nota n.79898 del 13.03.2006 del Settore Urbanistica
4. Con nota n.289734 del 21.06.2006 (ALLEGATO 8) il Settore Urbanistica, in riferimento alla richiesta del Signor Genova, ed alle particolari condizioni verificatesi per la definizione della destinazione urbanistica dell'area, richiede parere all'Assessorato Territorio ed Ambiente.
5. Con nota n.14605 del 25.02.2010 (ALLEGATO 9) il Dipartimento Regionale di Urbanistica dell'Assessorato Territorio ed Ambiente, in riferimento al parere richiesto, afferma che è possibile ritenere che non vi siano conflittualità tra le due osservazioni accolte, lasciando intendere che le richieste del Signor Brucoli, di carattere più generale, potevano essere conciliate con quelle più specifiche del Signor Genova, ed afferma che l'Ufficio avrebbe dovuto operare in modo da non produrre un contrasto tra le previsioni del PRG e le determinazioni dei decreti approvativi.
6. Con Sentenza n.1769/12, notificata al Comune il 10.09.2012, il TARS di Palermo accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla il provvedimento impugnato (ALLEGATO 10).

Mo
evn

7. In data 27.02.2013 è notificato il "Ricorso per l'esecuzione del giudicato" presentato dal Signor Gaspare Genova avanti il T.A.R.S.. (ALLEGATO 11)

RITENUTO che:

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7, 8, 9 e 10 della L.241/90 e s.m.i. è stato notificato, a mezzo di messo notificatore al Signor Genova, l'avviso di avvio del procedimento (ALLEGATO 12).
2. A seguito dell'avviso il Signor Genova presenta un "Atto di invito" con il quale si richiede di " .. bloccare l'iter del (presente) atto deliberativo ... " e ad "adottare apposito provvedimento in concreta ed effettiva conformità della più volte citata sentenza TARS". (ALLEGATO 13).
3. Con nota n.483518 del 12.06.2013 il Servizio Urbanistica ha comunicato al Signor Genova le proprie determinazioni (ALLEGATO 14)
4. Con sentenza n.1235, notificata al Comune l'1 luglio 2013, il T.A.R.S. accoglie il ricorso e dispone la nomina del Commissario, nel caso in cui il Comune non provveda, nei 90 giorni successivi alla notifica, alla esecuzione della Sentenza T.A.R.S. 1769/12 (ALLEGATO 15)
5. In data 02.07.2013 il Signor Genova inoltra un nuovo Atto Dichiaratorio e di Invito con il quale chiede di "portare in consiglio comunale la correzione della destinazione urbanistica in argomento con la destinazione <<zona residenziale E4 con densità fondiaria 4 mc/mq>>". (allegato 16).
6. Con nota n.785976 del 25.09.2013 il Servizio Urbanistica rappresenta, ai destinatari della diffida, il proprio avviso sulla vicenda. (ALLEGATO 17).
7. Con nota n.19523 del 30.09.2013 il dirigente dell'Assessorato Territorio ed Ambiente nomina delega l'arch. Antonello Messina, nella funzione di Commissario incaricato della esecuzione della Sentenza TARS 1235/13 (ALLEGATO 18).

CONSIDERATO che:

1. La Sentenza n.1769/12, il TARS di Palermo accogliendo il ricorso e, per l'effetto, annullando il provvedimento impugnato, si determina sulla necessità di effettuare la rettifica la PRG richiesta con l'osservazione accolta.
2. La rettifica al PRG, in riferimento alla esplicita richiesta contenuta nell'osservazione accolta è stata effettuata da zona "V3 – Spazi pubblici a Verde" ad "Area compresa entro il perimetro agglomerati abusivi - art.14 LRS n.37/85".
3. E' necessario procedere, con apposita e distinta procedura di variante urbanistica, ad assegnare all'area una più congruente destinazione di zona territoriale omogenea. Detta destinazione può, eventualmente, compendiare le aspettative edificatorie del Signor Genova con l'esigenza di tutelare il verde esistente e di incrementare la dotazione di servizi pubblici per l'area. Il Consiglio Comunale a tal fine può emanare un'apposita direttiva agli Uffici che, nel caso ipotizzato in cui si compendiano i differenti interessi coinvolti, può prevedere la classificazione due terzi dell'area, pari a circa mq 2.200, a zona "V3 – Spazi pubblici a verde" e la restante parte, pari a circa mq 1.100 a zona "Ca", con indice di edificabilità di 1,5 mc/mq, nell'ambito della quale è possibile prevedere nuova edificazione per mc 1.650 circa.

VISTI:

- La L.R. 71 del 1978
- Il D.Dir.124/DRU/02
- Il D.Dir.558/DRU/02
- Gli elaborati
 - o Stralcio planimetria catastale (ALLEGATO A) ;
 - o Stralcio aerofotogrammetria 2006 (ALLEGATO B);
 - o Foto aeree (da Google Maps) (ALLEGATO C)
 - o Stralcio Variante di Adeguamento al DM 1444/68 (ALLEGATO D)
 - o Stralcio del PRG di cui alla delibera di C.C. n.7/2004 (ALLEGATO E)
 - o Stralcio del PRG rettificato (ALLEGATO F);

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa e che s'intendono riportati:

1. Di "Prendere Atto" della modifica degli elaborati di PRG, documentata nell'elaborato allegato alla presente (ALLEGATO "F"), da zona "V3 – Spazi pubblici a Verde" ad area compresa entro il "Perimetro agglomerati abusivi - art.14 LRS n.37/85" dell'area individuata alle particelle n.ri 1093, 1092, 282 (parte), 363 (parte), 393 e 193 (parte) del Foglio di mappa n.48, da disciplinare con l'art.8 delle Norme Tecniche di Attuazione della "Variante di Adeguamento al D.M. 1444/68", così come riportato:

"Art.8 – Zone dei Piani di Recupero degli insediamenti abusivi

Sono le zone indicate nella delibera commissariale n.7 del 1988, con le modifiche contenute nella presente zonizzazione, per cui dovranno essere redatti i Piani Particolareggiati di Recupero secondo la Legge Regionale 37/1985.

In queste zone ai sensi dell'art.21 della stessa legge, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e interventi comunali per la tutela dell'igiene e pubblica incolumità, salvo quanto previsto per le opere ammesse a conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria"

2. Dare mandato al Servizio Urbanistica di predisporre apposita proposta deliberativa di variante urbanistica per l'area oggetto di correzione, destinando i due terzi dell'area, pari a circa mq 2.200, a zona "V3 – Spazi pubblici a verde" e la restante parte, pari a circa mq 1.100 a zona "Ca".
3. Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa

IL DIRIGENTE

Il Dirigente responsabile del Servizio Urbanistica esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere (favorevole/contrario) in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto (motivare il parere contrario e citare la norma violata).

Il Dirigente del Servizio Urbanistica
(Dott.ssa Paola Di Trapani)

Il Dirigente Coordinatore del Settore/Capo Area, letta la superiore proposta e i relativi contenuti, appone il proprio visto per condivisione del suddetto parere tecnico.

Il Capo Area
(.....)

Il Sindaco/l'Assessore al ramo, letta la superiore proposta e ritenuto che la stessa rientra tra gli obiettivi programmati dell'Ente, ne propone l'adozione da parte del Consiglio Comunale.

l'Assessore alla Pianificazione Territoriale e Mobilità
Ing. Tullio Giuffè

Il Dirigente responsabile di Ragioneria esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere (favorevole/contrario) in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto (motivare il parere contrario e citare la norma violata).

Il Dirigente responsabile di Ragioneria

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 79 del 27-07-2015

OGGETTO: RETTIFICA degli elaborati del P.R.G. in accoglimento Osservazione n. 2305 del 25.06.1997 - Sentenza T.A.R.S. n.1769 del 2012.

- ALLEGATO 1 Osservazione n.2305 del 25.06.1997.
- ALLEGATO 2 Deduzioni dell'osservazione da parte dell'Ufficio del Piano.
- ALLEGATO 3 Determinazioni della Regione sulle osservazioni.
- ALLEGATO 4 Osservazione n.1502 del 23.06.1997 del Signor Brucoli.
- ALLEGATO 5 Nota del Signor Genova n.8057 dell'11.01.2006.
- ALLEGATO 6 Nota del Settore Urbanistica n.79898 del 13.03.2006.
- ALLEGATO 7 Nota del Signor Genova n.110200 del 29.03.2006.
- ALLEGATO 8 Ricorso al TARS del 2006 presentato dal Signor Genova.
- ALLEGATO 9 Nota del Settore Urbanistica n.289734 del 21.06.2006.
- ALLEGATO 10 Nota n.14605 del 25.02.2010 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.
- ALLEGATO 11 Sentenza TARS n.1769/2012.
- ALLEGATO 12 Ricorso al TARS per esecuzione giudicato presentato dal Signor Genova.
- ALLEGATO 13 Avviso di avvio del procedimento notificato al Signor Genova.
- ALLEGATO 14 "Atto di invito" presentato dal Signor Genova.
- ALLEGATO 15 Nota n.483518 del 12.06.2013 del Servizio Urbanistica.
- ALLEGATO 16 Sentenza TARS 1235/2013.
- ALLEGATO 17 "Atto dichiaratorio e di invito" presentato dal Signor Genova.
- ALLEGATO 18 Nota del Servizio Urbanistica n.785976 del 25.09.2016.
- ALLEGATO 19 Nota n.19523 - 2013 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente di nomina dell'arch. Donatello Messina, nella funzione di Commissario incaricato della esecuzione della sentenza TARS 1769/12.
- ALLEGATO 20 Nota n. 10028 del 27/04/2015 con la quale è introitata l'ordinanza n. 943/15 con cui, il TARS, concede una proroga di 90 giorni per la definizione del procedimento.
- ALLEGATO 21 Nota n.14977 del 24.06.2015 del Commissario ad Acta all'Area della pianificazione del Territorio.
- ALLEGATO A Stralcio planimetria catastale.
- ALLEGATO B Stralcio aerofotogrammetria 2006.
- ALLEGATO C Foto aeree (da Google Maps).
- ALLEGATO D Stralcio Variante di Adeguamento al DM 1444/68.
- ALLEGATO E Stralcio del PRG di cui alla delibera di C.C. n.7/2004.
- ALLEGATO F Stralcio del PRG rettificato.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Giovanni Sarta



ALLEGATO ALLA PROPOSTA
DI DELIBERA N. 19
DEL 14.07.2015



ALLEGATO N. 1

AL SIGNOR SINDACO DELLA CITTA' DI PALERMO- SEGRETERIA
GENERALE-PIAZZA PRETORIA-PALERMO.

OGGETTO : OSSERVAZIONE ALLA VARIANTE GENERALE DEL
P.R.G. DI PALERMO, ADOTTATA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 45 DEL 13/03/97.-----//

I sottoscritti **Genova Gaspare**, nato a Palermo il 13/02/50, **Genova Franca**,
nata a Palermo il 29/03/48 e **Genova G. Battista** nato a Palermo il 14/03/13,
tutti elettivamente domiciliati a Palermo in Via Carella n.8, nella qualità di
proprietari di un lotto di terreno esteso per circa mq 3600, compreso tra le Vie G.
Di Stefano, Filino di Agrigento ed A. Aliotta, annotato in catasto al Fg.n. 48,
particelle n.ri 1093, 1092, 282 (parte), 363 (parte), 393, 193 (parte) partite
catastali n.72350, 59841, 66771, 36100, riferimento cartografico
Zonizzazione P.R.G. 1:5000 : tavola 5010 colonna P, rigo 14.

Vista la Variante generale al P.R.G. adottata dal C.C. con delibera n.45 del
13/03/97, osservano quanto segue

Premesso e considerato:

-che detto lotto, originariamente previsto dal P.R.G., approvato con D.P.R.S.
n.110/A del 28/06/62, come edilizia residenziale Classe E4 con densità fondiaria
4mc/mq, è stato incluso nel "Piano di Lottizzazione per una zona di terreno
compresa tra Via Evangelista Di Blasi e Vie Nuove di P.R.G."; al fine di dare
un corretto assetto al territorio coordinando funzionalmente le opere di
urbanizzazione;

-che detto lotto è stato successivamente enucleato, su richiesta dei competenti
Uffici comunali, per tener conto della Zona C così come individuata dalla

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Depositato agli atti di questo Ufficio.
Composto da n. 20
Palermo, 13.07.2015
Giovanni Sarta

Variante di adeguamento del P.R.G. al D.M. n.1444/68, approvata con il D.A.R.T.A.n.598 del 05/07/96, pubblicato sulla G.U.R.S. al n.43 del 24/08/96;

-che detta Variante di adeguamento in atto vigente fa rientrare il lotto in questione in zona edificabile B, Classe E4, con densità fondiaria di 4mc/mq, riconfermando quindi le previsioni urbanistiche del P.R.G. del 1962;

-che in carenza del prosieguo dell'iter da parte dell'Amministrazione Comunale e non sussistendo valide ragioni ostantive all'approvazione del cennato P. di L., il Commissario ad acta appositamente nominato provvedeva ad emanare un provvedimento di approvazione dell'adiacente Piano di Lottizzazione con deliberazione n. 43 del 12/03/97, lasciando quindi inalterata la previsione urbanistica dell'area in argomento;

-che la previsione ad Istituto superiore per l'area in questione è strettamente connessa e correlata con analoga previsione della più vasta area prevista a Zona C dalla Variante di adeguamento approvata con D.A.R.T.A. n. 598/96 per la quale è stato già approvato un P.di L. con deliberazione n.43/97 e che detto P.di L., fa venire meno la funzionalità e l'utilità della destinazione scolastica per l'area in questione perchè, da sola, assolutamente insufficiente per le esigenze di un istituto superiore;

-che l'area oggetto dell'osservazione deve essere considerata al netto delle strade già esistenti (Via Aliotta e Via Di Stefano), dal momento che nella cartografia a scala 1:5000 della Variante adottata ad essa sono state erroneamente accorpate;

-che il Consiglio Comunale, riunito in sessione ordinaria, con propria deliberazione n. 45 del 13/03/97 ha provveduto ad adottare la Variante generale del P.R.G., le cui previsioni risultano difformi sia da quelle previste dal Piano di Lottizzazione che da quelle riportate nella Variante di adeguamento al

D.M. n. 1444/68, preordinando l'area in questione ad una futura espropriazione per la realizzazione di un istituto superiore.

CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI OSSERVA QUANTO SEGUE

Il lotto in questione, secondo la Variante Generale del P.R.G. recentemente adottata, viene a far parte di una area ben più vasta interamente destinata ad area per Istituti di istruzione secondaria superiore. Destinazione quest'ultima in pieno contrasto, assieme alle altre, con quanto previsto dalla vigente Variante di adeguamento al D.M. n. 1444/68 che prevedeva edilizia residenziale Classe E4 con densità fondiaria 4 mc/mq

Verificare

-che gli istanti hanno predisposto fin dal 1994 il progetto mai esitato favorevolmente dall'Amministrazione comunale;

-che secondo la giurisprudenza consolidata le scelte di Piano contenute in strumenti urbanistici generali devono sempre contemperarsi con le esigenze del privato; queste impongono una adeguata motivazione delle scelte che si caratterizzano per la specifica incidenza, in senso peggiorativo per il privato, su una preesistente situazione del privato meritevole di particolare considerazione, per la singolarità del sacrificio imposto o per la preesistenza di aspettative ingenerate nel privato stesso, anche in assenza di lottizzazione o concessione edilizia

Sulla scorta di quanto sopra, gli scriventi, con la presente richiedono che per l'area in argomento venga riconfermata la previsione urbanistica della Variante di adeguamento al D.M. n.1444/68 anche per evitare che la stessa inavvertitamente resti non normata.

Allegati:

Copia stralcio catastale

Copia aerofotogrammetrico scala 1:2000, con indicazione dell'area


Copia Zonizzazione scala 1:5000, Variante di adeguamento al D.M. 1444/97

Copia stralcio Tavola 5010, scala 1:5000


Palermo, li 20.06.1997


I PROPRIETARI

Paolo Pugno
Stefano Genova
Giovanni Battista Genova









ALLEGATO ALLA PROPOSTA
DI DELIBERA N. 191VARIANTE GENERALE AL P.R.G.
DEL 13.07.2015 ADOTTATA CON DELIBERA DI C.C. n° 45 DEL 13/3/97**Deduzione alla Osservazione prot. 2305 del 25/06/97**

presentata da GENOVA GASPARE E ALTRI

tavola:5010 ,riga: 14, colonna: P

In ordine a quanto dedotto nell'osservazione degli aventi diritto occorre ripercorrere le varie fasi che hanno contraddistinto la storia delle destinazioni urbanistiche dell'area in questione.

Il P.R.G. approvato con D.P.R.S. 110/A del 28/06/62 destinava l'area a zona residenziale R11 con classe E4 ed E5, Centro di quartiere e urbanizzazioni primarie e secondarie.

Successivamente con D.A.R.T.A. n° 598 del 05/07/96 è stata approvata la variante di adeguamento del P.R.G. al D.M. 1444/68 e l'area in argomento risulta destinata a zona "C".

Nelle more dell'adozione del nuovo Piano, gli interessati, nella vigenza del piano adottato con il predetto D.A.R.T.A., hanno chiesto l'approvazione di un piano di lottizzazione, ottenendo a tale proposito la nomina di un Commissario ad Acta. Quest'ultimo con propria deliberazione n° 43 del 12/03/97, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. Centrale il 22.04.1997 su devoluzione della sezione provinciale del CO.RE.CO. ha approvato il Piano di Lottizzazione.

Contro il provvedimento commissariale e la decisione del CO.RE.CO. centrale è stato proposto ricorso al T.A.R. da parte del Comune.

In atto va riconosciuto che il provvedimento di approvazione della lottizzazione spiega formalmente la propria efficacia e ciò fin quando non intervenga eventuale provvedimento di annullamento del T.A.R.

Detto piano di lottizzazione è attuativo della previsione urbanistica contenuta nel D.A.R.T.A. n° 598 del 05/07/96.

Sono note le motivazioni a supporto dell'orientamento favorevole alla possibilità di variare le previsioni urbanistiche relative ad un'area oggetto di pianificazione attuativa e di relativa convenzione.

Al riguardo, appunto, si è ritenuto che le convenzioni non costituiscono un limite di potere di pianificazione laddove preminenti interessi pubblici ciò impongono.

Peraltro non risulta che sia stata data concreta attuazione al piano di lottizzazione di che trattasi, anche se, è d'uopo riconoscere, è stata presentata richiesta di concessione edilizia.

Nel caso in specie è giusto, poi, ricordare che il Piano di Lottizzazione approvato non destina tutta l'area alla edificazione privata ma prevede in sede propria la realizzazione di opere di urbanizzazione primarie e secondarie in relazione agli abitanti che la lottizzazione prevede di inserire nell'area.

Si ricorda che in ordine alle infrastrutture territoriali, il DARTA n° 598 del 05/07/96 ha provveduto all'adeguamento per l'intero territorio comunale nel rispetto delle dotazioni minime previste dal D.M. 1444/68.

Il nuovo Piano in itinere, osservato dagli interessati, si è ispirato ad una diversa concezione, nel senso che si debbono dimensionare i servizi oltre ai minimi fissati dal predetto D.M. e ciò nell'intervento di favorire la riqualificazione della città già costruita.

Sotto questo profilo sussisterebbero i presupposti che, come prima cennato, consentirebbero di incidere sulla lottizzazione e sulla conseguente convenzione, nella tutela dell'interesse pubblico.

Deve anche riconoscersi che la conferma dei vincoli attiverrebbe, con verosimile certezza, azioni sul piano della giurisdizione amministrativa ed ordinaria il cui esito non sarebbe corretto definire scontato in favore dell'Amministrazione. A prescindere da ipotetici giudizi riguardanti la legittimità dell'atto e/o richieste risarcitorie, non può non considerarsi che, sulla scorta di quanto sopra argomentato potrebbe anche essere sul piano amministrativo riconosciuta la legittimità di

nuove previsioni urbanistiche modificative di quelle che stanno a base dello strumento attuativo (piano di lottizzazione) e della convenzione successivamente stipulata, ma potrebbe anche prendere corpo una ipotesi risarcitoria su cui per vero non è possibile argomentare funditus in una situazione quale questa nella quale si intersecano lotti e provvedimenti che, singolarmente valutati, possano formare oggetto di astratte critiche o consentire pur sempre astratti supporti ma che, nel loro complesso, determinano una aggrumarsi di contrasti difficilmente districabili.

Per citare soltanto alcuni esempi:

- Si è in presenza, certo, di un provvedimento (l'approvazione del piano di lottizzazione) adottato poche ore prima della adozione da parte del Consiglio Comunale della Variante Generale al P.R.G. con tutte le ombre e perplessità che da ciò scaturiscono anche se si può essere in presenza di mera casualità;

- il provvedimento viene impugnato ma in atto rimane ferma tutta la sua efficacia ed in più esso ha provocato la sottoscrizione della convenzione disciplinante ex legge i reciproci diritti e doveri;

- il progetto di massima del 1994 individuava l'area parte come verde agricolo e parte come zona edificata, mentre il DARTA n° 598 del 05/07/96 destina l'area a zona "C" sulla scorta della deliberazione commissariale n° 94/92 e nulla viene obiettato in sede di esame del decreto medesimo da parte dell'Amministrazione;

- La convenzione viene stipulata nonostante il ricorso proposto dal Comune avverso l'approvazione del piano di lottizzazione e nonostante, frattanto, l'adozione di un nuovo P.R.G. che mutava la destinazione urbanistica dell'area;

- Il CO.RE.CO. riscontra positivamente la delibera commissariale n° 43/97 sostenendo che il nuovo piano regolatore non può incidere sulla legittimità del piano di lottizzazione approvato dal Commissario, senza minimamente calcolare l'organo di controllo che, anche ad ammettere la legittimità dell'atto, il provvedimento successivo di adozione del Piano non poteva non estendere, anche al precedente, gli effetti della salvaguardia.

Al riguardo: quid juris, a proposito di salvaguardia, sui riflessi della delibera di adozione di un piano su un piano particolareggiato di lottizzazione adottato precedentemente?

- Di contro sembrerebbe che il CO.RE.CO. asseveri una tendenza interpretativa favorevole al consolidarsi del diritto a costruire scaturente dalla approvazione della lottizzazione così che finisce, quasi, con il suggerire di ricorrere alla revoca espressa dall'atto commissariale.


Si sono voluti citare alcuni punti abbastanza salienti perché da ciascuno di questi scaturisce un contrasto di situazioni in cui si evidenziano dubbi di legittimità ed anche pericoli di azioni di cui non tanto si temono quelli afferenti gli aspetti squisitamente amministrativi quanto quelli che possono refluire su aspetti risarcitivi connessi a posizioni consolidate nel privato.

Tutto quanto sopra porta a proporre di accogliere l'osservazione.

Una diversa valutazione da parte del Consiglio Comunale, nel perseguire l'obiettivo di salvaguardare il dimensionamento dei servizi per la riqualificazione della città costruita, dovrebbe, comunque, articolarsi attraverso la revoca del provvedimento commissariale così come, si ripete. "Suggerito" dal CO.RE.CO Seg. Generale.

Il Dirigente
(Arch. V. Vadalà)




Il Capo Ripartizione
(Arch. G. Schemmari)

ALLEGATO ALLA PROPOSTA
DI DELIBERA N. 19
DEL 14.07.2015



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Territorio ed Ambiente
Dipartimento Reg.le Urbanistica
Servizio III

COPIA CONFORME ALLA COPIA
Depositato agli atti di questo ufficio.
Composto da n. 3 fogli.
Palermo, il 13.07.2015

Arch. Giovanni Santoro

ALLEGATO I

ELENCO OSSERVAZIONI AVVERSO LA DCC N. 45/87

Stamped text: DIREZIONE REGIONALE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE - PALERMO

666 6-06-07
Stamped text: 29 LUG 2015



E. DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
(Arch. GIOVANNI CIOTTA)

Handwritten signature of Giovanni Ciotta

558 -

29 LUG. 2002

Handwritten initials and number 5

ALLEGATO 1
Elenco Osservazioni avverso la D.C.C. n.45/97

sub	DATA	RICORRENTE	TAV	DEST URBANISTICA	PARERE C.C.	PARERE CRU
1487	23/06/97	MARCHESE ANGELO	5010	A1	A come ufficio	Accolta
1488	23/06/97	MARINO NICOLO' e ALTRI	5007	D2	N.A.	come C.C.
1489	23/06/97	PARISI SALVATORE ANTONIO	5007	D2	N.A.	come C.C.
1490	23/06/97	COOP.RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO	5010	E1	A come ufficio	non valutabile
1491	23/06/97	CUSIMANO ROSALIA	5003	4 E2	N.A.	non valutabile
1492	23/06/97	SIRCHIA MATTEO	5010	F4 - PU - Demolizione	A come ufficio	Accolta
1493	23/06/97	SIRCHIA ROSA	5010	F4 - PU - Demolizione	A come ufficio	Accolta
1494	23/06/97	NICOLOSI GUIDO	5010	F4 - PU - Demolizione	A come ufficio	Accolta
1495	23/06/97	NICOLOSI SALVATORE	5010	F4 - PU - Demolizione	A come ufficio	Accolta
1496	23/06/97	LA MANTIA ROSA	5010	F4 - PU - Demolizione	A come ufficio	Accolta
1497	23/06/97	MEGNA IGNAZIA	5010	S3	N.A.	come C.C.
1498	23/06/97	DI SALVO PIETRO	5010	S3	N.A.	come C.C.
1499	23/06/97	F.LLI CUSUMANO S.N.C.	5010	F4 - PU - Demolizione	A come ufficio	Accolta
1500	23/06/97	F.LLI CUSUMANO S.N.C.	5010	S3	N.A.	come C.C.
1501	23/06/97	GULI GIUSEPPE	5010	Verde storico - Demolizione	A (A2)	Accolta
1502	23/06/97	BRUCOLI GAETANO	5010		N.A.	Accolta
1503	23/06/97	BRUCOLI GAETANO	5010		A come ufficio	come C.C.
1504	23/06/97	BRUCOLI GAETANO	5010	F8	A come ufficio	come C.C.
1505	23/06/97	BRUCOLI FRANCESCO	5010	IC1	N.A.	come C.C.
1506	23/06/97	ORLANDO GANDOLFO	5011	via Spallitta	A (in sotterranea)	Accolta
1507	23/06/97	ORLANDO GRAZIA	5011	via Spallitta	A (in sotterranea)	Accolta
1508	23/06/97	SELMA ROSALIA	5011	via Spallitta	A (in sotterranea)	Accolta
1509	23/06/97	LO BIANCO MICHELE e ALTRI	5015	E2	N.A.	non valutabile
1510	23/06/97	LO BIANCO MARMI s.r.l.	5004	C. Normadi	N.A.	Accolta
1511	23/06/97	PARISI SALVATORE	5011	via Spallitta	A (in sotterranea)	Accolta
1512	23/06/97	PARTINICO ERASMO	5011	via Spallitta	A (in sotterranea)	Accolta
1513	23/06/97	PASSARELLO ORAZIO	5011	via Spallitta	A (in sotterranea)	Accolta
1514	23/06/97	PELLETTIERI ANNA ROSALIA	5011	via Spallitta	A (in sotterranea)	Accolta
1515	23/06/97	PERICU GIUSEPPE	5011	via Spallitta	A (in sotterranea)	Accolta
1516	23/06/97	PERRONE SANDRO	5011	via Spallitta	A (in sotterranea)	Accolta
1517	23/06/97	PETRONE GABRIELLA	5011	via Spallitta	A (in sotterranea)	Accolta
1518	23/06/97	PRINCIPATO FILIPPO	5013		A come ufficio	come C.C.
1519	23/06/97	ILLEGIBILE	5011	via Spallitta	A (in sotterranea)	Accolta
1520	23/06/97	PETRI ROSALBA	5011	via Spallitta	A (in sotterranea)	Accolta
1521	23/06/97	PEZZEIL EMANUELE	5011	via Spallitta	A (in sotterranea)	Accolta
1522	23/06/97	PICONE VITO	5011	via Spallitta	A (in sotterranea)	Accolta
1523	23/06/97	PILLITTERI STEFANO	5011	via Spallitta	A (in sotterranea)	Accolta
1524	23/06/97	PIRAINO GIOVANNI	5011	via Spallitta	A (in sotterranea)	Accolta

[Handwritten signature]

ALLEGATO 1
Elenco Osservazioni avverso la D.C.C. n.45/97

SUB	DATA	RICORRENTE	TAV	DEST. URBANISTICA	PARERE C.C.	PARERE CRU
	24/06/97	SOC. MONDELLO IMMOBILIARE	5002		N.A.	non accolta
	24/06/97	FERRARA ANGELA	5005		N.A.	non valutabile
	24/06/97	UNIVERSITA' DI PALERMO	5012	13	A	come C.C.
	24/06/97	AZALEA S.R.L.	5004	D2	N.A.	come C.C.
	24/06/97	PUCCIO AGATA	5001	E2	N.A.	non valutabile
	24/06/97	FLORDIA ADRIANA	5002	E2	N.A.	non valutabile
	24/06/97	SOC. MONDELLO IMMOBILIARE	5002		N.A.	non accolta
	24/06/97	PELLEGRINO MARIA ED ALTRI	5002	E2	N.A.	non valutabile
	24/06/97	SCIORTINO ANTONINO	5012	S2	A	come C.C.
	24/06/97	TUMMINIA LUIGI ED ALTRI	5004	E2	N.A.	non valutabile
	24/06/97	FERRARA ANGELA	5005	E2	N.A.	non valutabile
	24/06/97	QUARTIERE XI	5018	C. Nomadi	N.A.	Accolta
	24/06/97	IST. ZOOPROFILATTICO	5010	S2-S3	N.A.	non accolta
	24/06/97	ORSINI SALVATORE	5002	V4 - E2 - D1	N.A.	come C.C.
	24/06/97	SOC. MONDELLO IMMOBILIARE	5002		N.A.	non accolta
	24/06/97	CITTADELLA LAVINIO	5004	E2	N.A.	non valutabile
2274 a	24/06/97	Comitato Arsenale Borbonico Palermo	5008	D1	A	come C.C.
2274 b	20/06/97	COMITATO CIVICO "G. SAVONAROLA"	5010		N.A.	come C.C.
2275	24/06/97	COMITATO G. SAVONAROLA	5010	Strada	A	come C.C.
2276	24/06/97	PUCCIO AGATA	5001	E2	N.A.	non valutabile
2277	24/06/97	CASTELLO VINCENZO	5014	B2	N.A.	Accolta
2278	24/06/97	CASSINA LUCIANO	5007	E2	N.A.	non valutabile
2279	24/06/97	CANNELLA MICHELANGELO	5007	S4	N.A.	come C.C.
2280	24/06/97	CANNELLA MICHELANGELO	5007	S4	N.A.	come C.C.
2281	24/06/97	AZIENDA TURISMO PALERMO E MONREALE	5002	V4	A (V2 - V4 - P)	Accolta
2282	24/06/97	CRISTOFALO ANTONINO	5004	Strada	A	come C.C.
2283	24/06/97	CITTADELLA LAVINIO	5004	E2	N.A.	non valutabile
2284	24/06/97	ABITANTI P.ZZA ULISSE E VIA ULIVO	5002	Strada	A	come C.C.
2285	24/06/97	TRIZZINO GIOVANNI	5007	E2	N.A.	non valutabile
2286	23/06/97	GENOVA GASPARE e ALTRI	5010		N.A.	Accolta
2287	25/06/97	PIZZILLO GRAZIA	5012	C. Nomadi	A (come istanze)	come C.C.
2288	25/06/97	LA ROCCA LEONARDO	5002	E1	A	non valutabile
2289	25/06/97	MARGIOTTA SALVATORE e ALTRI	5011	Demolizione	A	come C.C.
2290	25/06/97	SANZO A. MARIA	5013	Demolizione	A	come C.C.
2291	25/06/97	CUZZOLIN FERNANDA	5002	Strada	N.A.	come C.C.
2292	25/06/97	ENEA IGNAZIO	5004	S4	N.A.	come C.C.
2293	25/06/97	ENEA IGNAZIO	NORME	B0 - E1 - Netto Storico	N.A.	Accolta
2294	25/06/97	GUCCIONE EMANUELE e FERNANDO	5004	B1	N.A.	Accolta
2295	25/06/97	TORINA GIUSEPPE	5011	IC5 - F1	N.A.	come C.C.
2296	25/06/97	S.A.M. srl	5017	E1 - Netto Storico	N.A.	non valutabile
2297	25/06/97	FEO LICIA e ALTRI	5014	17	E1 - Netto Storico	N.A.
2298	25/06/97	TERRASI M.PROVVIDENZA e ALTRI	5007	S1	N.A.	come C.C.
2299	25/06/97	ROMAGNOLO COSTR. srl	5011	S3	N.A.	come C.C.
2300	25/06/97	SOC. KOALA COSTR. srl	5013	CM	N.A.	come C.C.
2301	25/06/97	SOC. IMM.MEDITERRANEA srl	5013	CM	N.A.	come C.C.
2302	25/06/97	MANNINO GIUSEPPE	5010	E2	N.A.	non valutabile
2303	25/06/97	BUCCHERI DANIELA	5015	E1	N.A.	non valutabile
2304	25/06/97	ARCONE MARIA	5001	IC4 - IC8	A	come C.C.
2305	25/06/97	GENOVA GASPARE ED ALTRI	5010	F1	N.A.	Accolta
2306	25/06/97	DAVI' MARIANNA	5013	S2 - S3	N.A.	come C.C.
2307	25/06/97	BENZI FABRIZIO	5013	A - Verde Storico - E1	N.A.	non accolta
2308	25/06/97	HARDOUIN FERDINANDO	5005		N.A.	come C.C.

Or

Il sottoscritto Brucoli Gaetano
indirizzo:
via Leonardo Ruggeri n. 14
90135 Palermo

ALLEGATO ALLA PROPOSTA
DI DELIBERA N. 1er
DEL 13.07.2015
Riservato all'ALLEGATO ALLA PROPOSTA
DI DELIBERA N. 1er
DEL 13.07.2015
23 GIU 1997
Prat. 1502 22/06/15
Data: 22/06/15
Num.:
Arch. Giovanni Serra

Vista la Variante Generale al P.R.G. adottata dal C.C. con delibera n. 45 del 13/3/1997
Osserva:

Che rispetto alle proposte avanzate nella variante al P.R.G. per l' area compresa tra le vie E. di Blasi, Ruggeri, L. da Vinci, Gandolfo, Di Giorgi, Telesino, sarebbero necessari o almeno auspicabili alcune modifiche sia in relazione alla destinazione dei suoli che rispetto ad alcune ipotesi di viabilità. In particolare le modifiche sono fondamentalmente tre: In primo luogo il cambiamento di destinazione rispetto alle previsioni del P.R.G. di parte dell' area compresa tra la via Filino di Agrigento, il retro delle case prospicienti il lato Nord di via E. di Blasi, via Telesino e via Gambara, (al fine di salvaguardare la zona centrale dell' agrumeto ivi presente dove è ancora uno dei viali del fondo agricolo della distrutta villa Turrisi che si conclude con un portale di ingresso inquadrato da due piloni lapidei prospiciente su via E. di Blasi (si prevede la modifica dei perimetri delle aree previste come scuola media, scuola superiore e mercato rionale).

La seconda modifica riguarda la realizzazione di un' area di verde pubblico in luogo dello spiazzo asfaltato di fronte la chiesa di S. Tommaso d' Aquino e la conseguente riorganizzazione della viabilità limitrofa.

Il terzo intervento prevede l' apertura di una strada che colleghi via A. Maiorana con via D. Bramante e via G. Stampa, utilizzando in parte aree private già asfaltate (al fine di intaccare il meno possibile le zone destinate ad attrezzature pubbliche); questo collegamento permetterebbe la connessione diretta del rione Villa Turrisi con l' area destinata a servizi (scuole, mercato rionale) evitando che il traffico veicolare si scarichi esclusivamente sulle vie L. da Vinci e E. di Blasi ed evitando altresì che la previsione di mercato rionale posizionata alla testata delle strade chiuse (via D. Bramante e via C. Gianquinto) si traduca in un intasamento continuo di queste strade che avrebbero come unico sbocco la via L. da Vinci.

Altre variazioni auspiccate riguardano la realizzazione di una zona V2 all' interno dello isolato compreso tra le vie Telesino, Stampa, Gambara, di Giorgi, in luogo di uno spiazzo sterrato ed inutilizzato; la modifica del perimetro dell' asilo nido previsto in via Bramante al fine di allargare la prevista zona V3; l' apertura di una strada che colleghi via Aliotta con via E. di Blasi al fine di servire meglio la prevista scuola superiore; la realizzazione di un percorso alberato a cipressi tra le case popolari ed il previsto mercato rionale (nella modifica proposta), al fine di recuperare parte del segno circolare del confine della distrutta villa Turrisi (recupero d' identità del luogo); lo spostamento infine della scuola materna prevista in via L. da Vinci (quad. N-15) nella medesima area, in via Sangiorgi, nella quale viene prevista una scuola elementare (quad. O, P-15).

Si allega planimetria dei luoghi in scala 1/5000.

Rif. Cart. Zonizzazione (PRG) 1/5000:
tavola 10, colonne O,P,Q,R,S, righe 13,14,15,16.

Data

23/06/1997

Firma

Gaetano Brucoli

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Depositato agli atti di questo Ufficio.
Composto da n. 2 fogli
Palermo, 14.07.2015



- | | | | |
|-----|--|--|----------------|
| --- | Area oggetto dell'osservazione | | Zone verdi (V) |
| | Zone attrezzature di interesse comune (IC) | | Scuole (S) |
| | Zone F | | Parcheggi (P) |
| | Nuova viabilità | | Demolizioni |

ALLEGATO ALLA PROPOSTA
DI DELIBERA N. 19
DEL 14.07.2016



CITTA' DI PALERMO ARCHIVIO SETT. URBANISTICA
11 GEN 2006
N. 8057

COMUNE DI PALERMO
Ripartizione Urbanistica
Piazza della Pace
PALERMO

Oggetto: Richiesta verifica e variazione della destinazione urbanistica prevista dalla vigente Variante Generale di P.R.G. relativamente ad un lotto di terreno adiacente al Piano di lottizzazione di una zona C in località Passo di Rigano, compresa tra la Via G.B. Di Blasi e Vie Nuove di P.R.G.

Ditta proprietaria: Genova Gaspare ed altri.

Il sottoscritto Gaspare Genova, nato a Palermo il 13.02.1950, residente a Palermo in Via Carella n.8, in nome proprio e per conto di Gaspare Genova (erede di Giovan Battista Genova), di Vincenzo Genova (erede di Giovan Battista Genova) e di Franca Genova, rappresenta quanto segue.

A seguito dell'adozione della Variante Generale al P.R.G., adottata dal C.C. con delibera n.45 del 123.03.1997, veniva presentata, in carenza di specifiche previsioni urbanistiche, apposita osservazione per l'attribuzione di una densità fondiaria pari a 4 mc/mq relativamente ad un lotto di terreno compreso tra le Vie G. Di Stefano, Filino di Agrigento ed A. Aliotta, annotato al catasto al Foglio n. 48, particelle n.ri. 1093, 1092,282(parte), 363 (parte) 393 e 193 (parte).

Con Decreto del 13.03.2002 e successivo Decreto del 29.07.2002, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente approvava la Variante Generale al P.R.G. e con detta approvazione accoglieva le motivazioni specificatamente addotte.

A conferma di ciò, dall'elenco pubblicato nella G.U.R.S. n.41 del 30.08.2002, al prot.n.2286 del 23.06.1997, a nome dei ricorrenti Genova Gaspare ed altri, risulta infatti che detta osservazione è stata favorevolmente accolta e che, per conseguenza, al lotto in questione è stata attribuita apposita densità fondiaria di 4 mc/mq.

Solo di recente, con l'avvio della predisposizione di un progetto per la fruizione del lotto edificabile, il tecnico incaricato ha rilevato che la zonizzazione della Variante Generale di P.R.G., diversamente da quanto era lecito attendersi, riporta per il lotto in questione una previsione urbanistica diversa da quella conseguita, essendosi nello specifico accertato che la destinazione urbanistica ivi introdotta con la cosiddetta "presa d'atto" è quella di area destinata a zona V3.

Tutto ciò premesso e considerato, in esito a quanto contenuto nei decreti di approvazione sopra citati, si richiede la rettifica di quanto erroneamente riportato nella Tavola 5010 a scala 1:5000 e la conferma per iscritto delle variazioni apportate.

Palermo li, 03.01.2006

Allegati:

- Copia osservazione prot. n.2286 del 23.06.1997
- Copia Decr. Ass. Terr. e Ambiente del 29.07.2002
- Copia stralcio Tavola 5010, scala 1:5.000
- Copia stralcio catastale
- Copia stralcio aerofotogrammetrico

Mittente:

Dott. Gaspare Genova
Via Carella n.8, 90100 Palermo

Con riguardo
per i proprietari

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Depositato agli atti di questo Ufficio.
Composto da n. 1 fogli
Palermo, 13.07.2015

Arch. Giovanna Sarta

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Depositato agli atti di questo Ufficio.
Composto da n. 1 fogli
Palermo, 13.07.2015
Arch. Giovanni Sarta



MINUTA TURNI

ALLEGATO ALLA PROPOSTA
DI DELIBERA N. 19
DEL 14.07.2015

MUNICIPIO DI PALERMO

SETTORE URBANISTICA

Servizio 2°-Gruppo Gestione e Certificazione

Fax 091/7406000

E-Mail urbanistica@urb.comune.palermo.it

Piazza della Pace, 7 - 90139 Palermo

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA N. <u>19</u> DEL <u>14.07.2015</u>	
PROT. USCITA	
★	13 MAR 2006 ★
N. <u>79898</u>	

Protocollo n. _____ Palermo,
Allegati n. _____

Il responsabile dell'Istruttoria: *Ing. Collura Vincenzo*

OGGETTO: *richiesta verifica e variazione della destinazione urbanistica prevista dalla vigente Variante Generale del P.R.G., relativamente ad un lotto di terreno adiacente al piano di lottizzazione di una zona C in località Passo di Rigano, compresa tra la Via G.B. Di Blasi e Vie Nuove di P.R.G.-Ditta Genova Gaspare ed altri.*

Al Sig. Genova Gaspare
Via Carella n. 8
90100 Palermo

Con riferimento alla vostra richiesta del 03.01.06, di pari oggetto, si rappresenta quanto segue:
l'area per la quale si richiede il cambio della destinazione urbanistica, secondo la Variante Generale al P.R.G. adottata con D.C.C. n. 45 del 13.03.1997 era destinata ad *Istituti di istruzione secondaria superiore*.

Avverso lo strumento urbanistico adottato, e per il lotto in questione, sono state presentate le osservazioni prot. n. 1502 del 23.06.97 e prot. n. 2305 del 25.06.97.

L'osservazione n. 1502, evidenziava per zone limitrofe al lotto una carenza di spazi destinate a servizi, secondo gli standard prescritti dal D.M. 1444/68, e proponeva per il lotto la previsione a zona V3-Spazi pubblici a verde.

Con l'osservazione n. 2305 si chiedeva che per il lotto in questione venisse attribuita la destinazione urbanistica prevista nella Variante di Adeguamento al D.M. 1444/68, nonché la classe edilizia E4 con densità fondiaria di 4 mc/mq, secondo quanto previsto dal P.R.G. del 62.

Con Decreti dirigenziali dell'Assessorato Territorio e Ambiente n. 124 del 13.03.2002 e n. 558 del 29.07.2002 veniva approvata la Variante Generale al P.R.G., e con essa venivano accolte entrambe le sopracitate osservazioni.

In sede di valutazione delle osservazioni approvate, e di adeguamento delle tavole di Piano alle prescrizioni derivanti dai decreti 124/D.R.U. e 558/D.R.U, questo Settore ha operato una sintesi tra le prescrizioni di carattere generale previste dai decreti e le singole osservazioni, in taluni casi contrastanti tra di loro.

In particolare, per l'area in oggetto è stata visualizzata, in adeguamento ai principi generali dei decreti, la destinazione a spazi pubblici a verde.

Ing. Vincenzo Collura

Il Dirigente del Servizio
(Arch. V. Polizzi)

13 MAR 2006

DOTT. GASPARE GENOVA

Via Carella n. 8
90100 PALERMO

ALLEGATO ALLA PROPOSTA
DI DELIBERA N. 19
DEL 14.07.2016



Palermo, 23 Marzo 2006

CITTA' DI PALERMO ARCHIVIO SETT. URBANISTICA
23 MAR 2006
N. 110200

RACCOMANDATA A.R.

Lev. 2°
D'ORDINE DEL CAPO SETTORE
ESPERTO DI PROG.NE

Giuseppe Lazzara

23 MAR 2006

AL COMUNE DI PALERMO

Settore Urbanistica
Servizio 2° - Gruppo Gestione
Certificazioni
Piazza della Pace, 7
90139 PALERMO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Depositato agli atti di questo Ufficio.
Composto da n. 3 fogli
Palermo, 13.07.2015 Arch. Giovanni Sarta

Oggetto: richiesta di rettifica della destinazione urbanistica prevista dalla vigente Variante Generale del P.R.G., relativamente ad un lotto di terreno adiacente al Piano di Lottizzazione di una zona C in località Passo di Rigano, compresa tra la Via G. B. Di Blasi e Vie Nuove di P.R.G. - Ditta Genova Gaspare ed altri. Lotto esteso mq. 3600 annotato in catasto al foglio 48, particelle 1093,1092, 282 (parte), 363 (parte), 393, 193 (parte), partite catastali nn. 72350, 59841, 66771 e 36100.

Rif. a Vs del 13 marzo 2006, prot. N. 79898.

Il sottoscritto Dott. Gaspare Genova, nato a Palermo il 13 febbraio 1950 ed ivi residente nella Via Carella n. 8 - in nome proprio, per conto e nell'interesse di Gaspare e Vincenzo Genova (entrambi eredi di Giovan Battista Genova) e di Franca Genova - in riscontro alla Vs. in oggetto specificata, il cui contenuto si contesta *in toto* in quanto poco chiaro, assolutamente illegittimo e contrario ad ogni logica, non solo giuridica, si vede costretto a dedurre quanto appresso.

Innanzitutto deve rilevarsi come con l'istanza del 3/1/2006 la ditta Genova non chiedeva, così come erroneamente affermato da codesto Settore, "il cambio della destinazione urbanistica" del lotto di che trattasi, ma la **rettifica** (che è cosa ben diversa) dell'erronea indicazione nella tavola 5010 a scala 1:5000 della destinazione del medesimo lotto, effettuata ignorando del tutto le determinazioni assessoriali di accoglimento delle osservazioni prodotte dalla scrivente ditta, in sede d'approvazione definitiva della variante di P.R.G..

Infatti, come è riconosciuto nella nota che si riscontra, e come risulta inequivocabilmente dagli atti, il lotto in questione - in sede d'approvazione della variante al P.R.G. di cui ai decreti dirigenziali dell'Assessorato Territorio ed Ambiente nn. 124 del 13/3/2002 e 588 del 29/7/2002 - ha avuto attribuito la destinazione urbanistica prevista nella variante di adeguamento al D.M. 1444/68 con classe E4, e densità fondiaria di 4 mc./mq, **in accoglimento delle osservazioni** dei proprietari odierni istanti (prot. n. 2305 del 25.06.97).

Risulta, pertanto, del tutto illegittima la determinazione di cui alla Vs. nota con la quale codesto settore - in relazione all'accoglimento di altra osservazione (n. 1502 del 23.06.97) con la quale un cittadino avrebbe evidenziato una presunta carenza di spazi destinati a servizi per le zone limitrofe - in sede di valutazione delle osservazioni approvate e di adeguamento delle tavole di piano alle prescrizioni derivanti dai decreti nn. 124/D.R.U. e 558 D.R.U., ha ritenuto, contraddittoriamente ed ingiustificatamente, di *"operare..... una sintesi tra le prescrizioni di carattere generale previste dai decreti e le singole osservazioni"* (?).

A prescindere dalla circostanza che le osservazioni, parimenti accolte, sono state formulate da un soggetto il cui interesse è tutto da verificare, l'illegittimità di tale determinazione, emerge con tutta evidenza sotto diversi profili:

- **difetto di potere ed incompetenza** assoluta del settore in indirizzo a porre in essere qualsivoglia modifica o annullamento di una previsione e destinazione urbanistica già attribuita ed approvata dall'Assessorato, unico organo cui tale potere compete, le cui prescrizioni non possono che essere recepite come atto dovuto;

- assoluta **erroneità del presupposto** che ha dato luogo alla determinazione di che trattasi, poiché giova ribadire, la ditta proprietaria ha chiesto l'esatta esecuzione del disposto assessoriale e la rettifica dell'erronea indicazione in tavola di tale disposto (rettifica certamente di competenza di chi l'errore aveva posto in essere) e non un *"cambio di destinazione"*;

- **contraddittorietà, inammissibilità, atipicità ed inopportunità** della modifica che ci occupa in quanto adottata da codesto settore operando una non meglio specificata *"sintesi"* tra prescrizioni generali (?). Tale incomprensibile, quanto immotivato, termine ha «tutta l'aria» di essere stato utilizzato per dissimulare l'illegittimo annullamento di un provvedimento esecutivo e quindi per sua natura immodificabile.



Deve, poi, rilevarsi come il lotto in questione, anche se considerato autonomamente, è limitrofo ad un più vasto piano di lottizzazione relativo a terreni di proprietà della stessa ditta, approvato con delibera del commissario ad *acta*, dott. Fazio, n. 43 del 12/3/1997, poi incluso nella variante al P.R.G., ed anch'esso approvato con i richiamati D.R.U. assessoriali che accoglievano altra osservazione della ditta Genova (n. 2286 del 22.03.1997).


Detto lotto, quindi, risulta strettamente collegato ed armonizzato con il richiamato Piano di Lottizzazione che prevede, secondo gli standards, gli spazi destinati a servizi, a verde pubblico e a parcheggi, in mancanza dei quali il predetto piano non sarebbe mai stato approvato.

Alla luce delle superiori considerazioni emerge chiaramente che la mancata rettifica richiesta sarebbe evidente fonte di ingenti danni e di conseguenti responsabilità, sotto vari profili, per i soggetti che l'hanno disattesa.

Quanto sopra premesso e ritenuto, si diffida codesto Settore, nella persona del responsabile del procedimento e del proprio Dirigente ad annullare o comunque porre nel nulla in autotutela, nel più breve termine e comunque non oltre **giorni 30** dalla ricezione della presente, l'impropria "*sintesi*" operata e, per l'effetto, a dare corso alla richiesta di rettifica dell'erroneo mancato riporto nella tavola 5010 a scala 1:5000 della destinazione relativa al lotto in questione come prevista ed approvata dai decreti assessoriali, già inoltrata con nota del 3/1/2006.

Con avvertenza che in mancanza lo scrivente si vedrà costretto ad adire le competenti sedi giurisdizionali, nessuna esclusa, al fine di tutelare al meglio le proprie posizioni soggettive.

Distinti saluti.


- Dott. Gaspare Genova -



MINUTA TORNI

50/4505/05

MUNICIPIO DI PALERMO

SETTORE URBANISTICA

Servizio 2°-Gruppo Gestione e Certificazione

Fax 091/7406000

E-Mail urbanistica@urb.comune.palermo.it

Piazza della Pace, 7 - 90139 Palermo

PROT. USCITA		
★	13 MAR 2006	★
N. 79898		

Protocollo n.

Palermo,
Allegati n.

Il responsabile dell'Istruttoria: Ing. Collura Vincenzo

OGGETTO: richiesta verifica e variazione della destinazione urbanistica prevista dalla vigente Variante Generale del P.R.G., relativamente ad un lotto di terreno adiacente al piano di lottizzazione di una zona C in località Passo di Rigano, compresa tra la Via G.B. Di Blasi e Vie Nuove di P.R.G.-Ditta Genova Gaspare ed altri.

Al Sig.

Genova Gaspare
Via Carella n. 8
90100 Palermo

Con riferimento alla vostra richiesta del 03.01.06, di pari oggetto, si rappresenta quanto segue:
l'area per la quale si richiede il cambio della destinazione urbanistica, secondo la Variante Generale al P.R.G. adottata con D.C.C. n. 45 del 13.03.1997 era destinata ad Istituti di istruzione secondaria superiore.

Avverso lo strumento urbanistico adottato, e per il lotto in questione, sono state presentate le osservazioni prot. n. 1502 del 23.06.97 e prot. n. 2305 del 25.06.97.

L'osservazione n. 1502, evidenziava per zone limitrofe al lotto una carenza di spazi destinate a servizi, secondo gli standard prescritti dal D.M. 1444/68, e proponeva per il lotto la previsione a zona V3-Spazi pubblici a verde.

Con l'osservazione n. 2305 si chiedeva che per il lotto in questione venisse attribuita la destinazione urbanistica prevista nella Variante di Adeguamento al D.M. 1444/68, nonché la classe edilizia E4 con densità fondiaria di 4 mc/mq, secondo quanto previsto dal P.R.G. del 62.

Con Decreti dirigenziali dell'Assessorato Territorio e Ambiente n. 124 del 13.03.2002 e n. 558 del 29.07.2002 veniva approvata la Variante Generale al P.R.G., e con essa venivano accolte entrambe le sopraccitate osservazioni.

In sede di valutazione delle osservazioni approvate, e di adeguamento delle tavole di Piano alle prescrizioni derivanti dai decreti 124/D.R.U. e 558/D.R.U, questo Settore ha operato una sintesi tra le prescrizioni di carattere generale previste dai decreti e le singole osservazioni, in taluni casi contrastanti tra di loro.

In particolare, per l'area in oggetto è stata visualizzata, in adeguamento ai principi generali dei decreti, la destinazione a spazi pubblici a verde.

Ing. Vincenzo Collura

Il Dirigente del Servizio
(Arch. V. Polizzi)

13 MAR 2006

Prot. n. 213923
Foglio di trasmissione in sede a:

ALLEGATO ALLA PROPOSTA
DI DELIBERA N. 191
DEL 16.07.2015



Scw, 2
8

- 1. Sig. Sindaco
- 3. Avv. Raimondo

- 2. Settore Urbanistica
- 4.

25 MAG. 2006

LORO SEDI

R.G.	ALLEGATI: n.....	COMUNICAZIONI
	DESCRIZIONE	
	<p>data di notifica: 11/05/06 n.194694</p> <p>natura: Ricorso</p> <p>autorità: T.A.R.S.</p> <p>parti: Genova Gaspare dott.</p> <p>oggetto: Per l'annullamento della nota prot. n.79898 del 13/03/06 del Dirig. Serv. Gest. E Certif.ne del Settore Urbanistica.</p>	<p>1 Per conoscenza</p> <p>2 Per quanto sotto richiesto</p> <p>3 Per la difesa, in relazione alle deduzioni che perverranno.</p> <p>4</p> <p>5</p>

Si prega rimettere, con urgenza, un circostanziato rapporto, corredato dal provvedimento impugnato e dai relativi documenti ed atti, affinché possa tempestivamente provvedersi alla difesa dell'Amm.ne. Si fa presente che, per inderogabili esigenze di difesa, le carte suddette dovranno pervenire in duplice copia, delle quali una con attestazione di conformità. Poiché vi è domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, quanto richiesto deve pervenire immediatamente.

AVV. BENEDETTO RAIMONDO

19 MAG 2006

ARREG. 1956 94/06

COPIA CONFORME ALLA COPIA
Depositato agli atti di questo ufficio.
Composto da n. 11 fogli.
Palermo, il 13.07.2015

Arch. Giovanni Sartis
Sartis

STUDIO MISTRETTA
Avv. FRANCESCO MISTRETTA
Avv. LUCIO ABBATE
Avv. ALESSANDRA GAZZE'
Avv. MAURIZIO LINO
Avv. ADRIANA PANDOLFO
Avv. FULVIO SINAGRA
Avv. GIANFRANCO BAVASTRELLI
Via della Libertà, 171 - 091 34 32 62 (PBX)
90143 - PALERMO

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA SICILIA

COPIA

PALERMO

RICORSO

del dott. Gaspare Genova, nato a Palermo il 13/2/1950 (CF. GNVGPR50B13G273G), rappresentato e difeso, sia unitamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Mistretta, Alessandra Gazzè e Maurizio Lino e domiciliato presso lo studio del primo a Palermo in questo Viale della Libertà 171 per mandato in calce al presente atto

URGENTE

11-05-2006

CONTRO

il Comune di Palermo, in persona del Sindaco *pro tempore*

E CONTRO

il Settore Urbanistica del Municipio di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

PER L'ANNULLAMENTO

della nota prot. n. 79898 del 13/3/2006, spedita il 16 successivo, del Dirigente del Servizio 2° Gruppo, Gestione e Certificazione del Settore Urbanistica del Municipio di Palermo (doc. n. 2), nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

006762/A6 11-05-2006
GENOVA GASPARE / MISTRETTA
Dic. 3,87
Iscrit. 3,94
Posta 0,00
Tassa 0,39
Totale 8,20
URGENTE


FATTO

- A) L'odierno ricorrente è proprietario, unitamente ai Sigg.ri Franca, Gaspare e Vincenzo Genova (questi ultimi due eredi di Giovan Battista Genova), di un appezzamento di terreno esteso mq. 3600 ed annotato al foglio n. 48, particelle nn. 1093, 1092, 282 (parte), 363 (parte), 393, 193 (parte), partite catastali nn. 72350, 59841, 66771 e 36100 del N.C.U. del Comune di Palermo - riferimento cartografico zonizzazione p.r.g. 1:5000: tavola 5010 colonna P. rigo 14.
- B) Lo stesso, unitamente ai predetti soggetti, è altresì comproprietario di altro e più ampio appezzamento di terreno esteso mq 51,957,26 e compreso tra la Via E. Di Blasi e le Vie Nuove di P.R.G., annotato in catasto al fg. N. 48, particelle nn. 165, 169, 170, 171, 172, 193, 199, 270, 280, 282, 360, 361, 362, 363, 391, 392b e 484, partite catastali n. 36100, 59841 e 72350 - riferimento cartografico zonizzazione p.r.g. 1:5000: tavola 5010 colonna P-Q-R, righe 13/14/15/16.
- C) A seguito dell'adozione della variante generale al PRG, adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 45 del 13/3/1997, i suddetti proprietari presentavano rituali osservazioni, assunte ai nn. di protocollo del Comune di Palermo 2305 il 25/6/1997 (per il lotto di cui al punto A) del fatto) e 2286 il 23/6/1997 (per il lotto di

cui al punto B) del fatto).

D) Con la prima delle predette osservazioni (2305) veniva richiesta la riconferma della previsione urbanistica della variante di adeguamento al DM n. 1444/68 che prevedeva la destinazione "edilizia residenziale classe E4 con densità fondiaria 4 mc/mq" (cfr. doc. n 3); con la seconda (2286) veniva richiesta, altresì, la presa d'atto della deliberazione commissariale n. 43 del 12/3/1997 di approvazione del piano di lottizzazione per l'area interessata, "così come definita dalla succitata variante di adeguamento al D.M. n. 1444/68 per l'intera zona C" (cfr. doc. n. 4).

E) Le **cite osservazioni**, dichiarate inaccoglibili dall'Amministrazione comunale, malgrado i **pareri favorevoli** all'accoglimento delle stesse del funzionario all'uopo preposto (docc. nn. 5 e 6), venivano definitivamente approvate dall'Assessorato del Territorio Ambiente della Regione Siciliana con decreto del 29/7/2002 - pubblicato nella G.U.R.S. n. 41 del 30/8/2002 - di rettifica del decreto 13 marzo 2002, concernente approvazione della variante al Piano Regolatore Generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del Comune di Palermo (cfr. docc. nn. 7 e 8)

F) Con nota del 3/1/2006 il ricorrente, anche in nome e

per conto dei comproprietari, faceva presente al Comune che in sede di predisposizione di un progetto per la fruizione del lotto edificabile, aveva rilevato - con riferimento al lotto di cui al punto A) del fatto (adiacente a quello di cui al punto B) - "che la zonizzazione della Variante Generale di P.R.G.,...riporta per il lotto in questione una previsione urbanistica diversa da quella conseguita, essendosi nello specifico accertato che la destinazione urbanistica ivi introdotta con la cosiddetta presa d'atto è quella di area destinata a zona V3 (doc. n. 8). Destinazione urbanistica del tutto difforme, quindi, da quella richiesta con le osservazioni prot. n. 2305 (edilizia residenziale classe E4 con densità fondiaria pari a 4 mc/mq -) accolte con il citato decreto assessoriale del 29/7/2002.

G) Con la predetta nota, pertanto, il ricorrente, stante la macroscopicità dell'errore dell'Amministrazione Comunale, chiedeva "la rettifica di quanto erroneamente riportato nella Tavola 5010 a scala 1:5000 e la conferma per iscritto delle variazioni apportate" (doc. n. 9).

H) Con la nota impugnata il dirigente del Servizio 2° Gruppo, Gestione e Certificazione del Settore Urbanistica del Municipio di Palermo, Arch. V. Polizzi, rigettava la richiesta rettifica con una fumosa ed

incomprensibile motivazione che qui di seguito si riporta: *"in sede di valutazione delle osservazioni approvate e di adeguamento delle tavole di piano...questo settore ha operato una sintesi tra le prescrizioni di carattere generale previste dai decreti e le singole osservazioni...In particolare, per l'area in oggetto è stata visualizzata, in adeguamento ai principi generali dei decreti, la destinazione a spazi pubblici a verde"*? (doc. n. 2).

I) Pertanto, con nota a.r. del 23/3/2006, il dott. Genova chiedeva al suddetto settore di annullare in autotutela il provvedimento sopra descritto e, per l'effetto di "dare corso alla richiesta di rettifica dell'erroneo mancato riporto nella tavola 5010 a scala 1:5000 della destinazione relativa al lotto in questione come prevista ed approvata dai decreti assessoriali, già inoltrata con nota del 3/1/2006 (doc. n. 10).

L) Essendo detta nota rimasta del tutto priva di riscontro il ricorrente si vede costretto ad adire codesto Ecc.mo Tribunale al fine di far valere l'illegittimità del provvedimento impugnato che va annullato per i seguenti motivi di

DIRITTO

Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della causa tipica e del travisamento dei fatti. Difetto di motivazione. Illogicità manifesta. Contraddittorietà

con precedente manifestazione di giudizio.

Deve rilevarsi innanzitutto come l'Amministrazione Comunale, con il provvedimento oggetto del presente ricorso, abbia impropriamente qualificato la sopra richiamata richiesta, formulata dall'odierno ricorrente in data 3/1/2006, come richiesta di "cambio di destinazione urbanistica".

Sul punto, infatti, sarà sufficiente esaminare il tenore letterale della predetta istanza laddove si chiede semplicemente "la **rettifica** di quanto erroneamente riportato nella tavola 5010 a scala 1:5000" (doc. n. 9).

Non si comprende, quindi, come - con il provvedimento impugnato - il Settore Urbanistica del Comune, travalicando le proprie competenze, abbia potuto rimettere in discussione la destinazione urbanistica dell'area che ci occupa, stravolgendo in tal modo il contenuto del provvedimento assessoriale di accoglimento delle osservazioni *illo tempore* presentate dal ricorrente.

Il singolare *modus operandi* del predetto Settore, che di fatto ha compromesso, pregiudicandolo, il diritto del dott. Genova a fruire dell'area edificabile, è stato motivato, come già rilevato, invocando una non meglio specificata "sintesi tra le prescrizioni di carattere generale previste dai decreti e le singole osservazioni".

Invero, l'arbitraria attribuzione, posta in essere dalla P.A., all'area che ci occupa della destinazione a "spazi pubblici a verde", non solo si pone in aperto contrasto con la propria precedente manifestazione di volontà, espressa - sia pure in forma di parere favorevole - in sede di deduzioni alle osservazioni *de quibus* (cfr. doc. n. 5) ma, ciò che è più grave, soprattutto **travolge - annullandolo di fatto - il decreto dell'Assessorato Territorio ed Ambiente di accoglimento delle osservazioni medesime** (cfr. docc. nn. 7 e 8).

Non sfuggirà, quindi, di certo all'attenzione di codesto Ecc.mo Decidente l'assoluta carezza di potere e competenza del Settore Urbanistica del Comune di Palermo a porre in essere qualsivoglia modifica o annullamento di una previsione di destinazione urbanistica dell'area in argomento, già **attribuita ed approvata** dall'Assessorato (edilizia residenziale - classe E4 - densità fondiaria di 4 mc/mq), unico organo cui spetta tale potere, le cui vincolanti prescrizioni non potevano che essere dal predetto Settore, recepite come **atto dovuto ed immodificabile**.

Come è noto, infatti, l'approvazione degli strumenti urbanistici avviene mediante un atto complesso alla cui formazione concorrono le determinazioni volitive dell'amministrazione comunale e di quella regionale.

Tuttavia "l'atto con cui il Comune controdeduce alle osservazioni dei privati proponendone alternativamente il rigetto o" - come nella specie - "l'accoglimento, totale o parziale, trattandosi di un atto privo di contenuto provvedimentale, assolve ad una mera funzione endoprocedimentale, ad un tempo consultiva e propositiva nei confronti dell'amministrazione regionale cui compete la pronuncia definitiva sulle osservazioni in sede di approvazione del piano" (cfr., per tutte, Tar Trentino Alto Adige, Trento, 17/12/1991 n. 446).

Deve, in ultimo, rilevarsi l'ulteriore circostanza, certamente non secondaria, secondo cui il terreno in questione, anche se autonomamente considerato, è limitrofo al più vasto terreno, sempre di proprietà della stessa ditta (cfr. punto B) del fatto) interessato da un piano di lottizzazione approvato con delibera del Commissario *ad acta*, dott. Fazio, n. 43 del 12/3/1997, successivamente incluso nella variante di cui al P.R.G. anch'esso, non ci stancheremo di ripetere, approvato con il più volte citato decreto assessoriale del 29/7/2002.

Ne consegue che la modifica operata dall'amministrazione comunale, in ogni caso per quanto detto palesemente illegittima, risulta anche del tutto illogica atteso che il lotto *de quo* è perfettamente integrato

ed armonizzato con il richiamato piano di lottizzazione il quale già prevede, secondo gli standards, gli spazi destinati a servizi, a verde pubblico, ed a parcheggi, in mancanza dei quali il predetto piano non sarebbe mai stato approvato (cfr. docc. nn. 3 e 4).

Tutto quanto sopra premesso e considerato


VOGLIA L'ECC.MO T.A.R.

annullare il provvedimento impugnato, disponendo per l'effetto i consequenziali provvedimenti anche in ordine alle spese, competenze, ed onorari di giudizio.

Con riserva di richiedere con separato giudizio il risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 33 e 35 del d. lgs. n. 80/98, come modificati dalla legge 205/2000.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 9, comma V, della legge 23/12/1999, n. 448, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che è il contributo unificato è pari a € 340,00 esente dal pagamento del contributo unificato.


Palermo, 8 maggio 2006



Avv. Francesco Mistretta



Avv. Alessandra Gazzè



Avv. Maurizio Lino

Delego a sottoscrivere il presente ricorso ed eventuali motivi aggiunti ed a rappresentarmi e difendermi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale gli Avv.ti Francesco Mistretta, Alessandra Gazzè e Maurizio Lino, conferendo loro ogni più ampio potere di legge ed eleggendo domicilio presso lo studio del primo a Palermo, Via Libertà 171

Per le finalità funzionali all'esercizio dei diritti ed all'adempimento degli obblighi scaturenti dal presente mandato, esprimo consenso al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili ed autorizzo il trattamento dei medesimi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 da me conosciuto.

F.TO: GASPARE GENOVA

- Vera la firma -

F.TO: F. MISTRETTA

F.TO: ALESSANDRA GAZZÈ

F.TO: MAURIZIO LINO

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno duemilasei, il giorno del mese di maggio, ad istanza degli Avv.ti Francesco Mistretta, Alessandra Gazzè e Maurizio Lino e nell'interesse del dott. Gaspare Genova io sottoscritto assistente U.N.E.P., addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte d'Appello di Palermo,

ho notificato il suesteso ricorso, affinché ne abbiano scienza e ad ogni effetto di legge:

- al **Comune di Palermo**, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per presso la Casa Comunale a Palermo, consegnandone copia conforme all'originale a mani del sig. **MEGNA GIUSEPPE**, impiegato ivi addetto, incaricato delle relazioni delle notificazioni T.9. -

Palermo, 11/5/2006

UFFICIO LEGALIZZAZIONE
DOTT.SSA ANNALISA BARBERA
Corte di Appello di Palermo
UNEP

~~- al Settore Urbanistica del Municipio di Palermo (servizio II, gruppo gestione e certificazione), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato a Palermo, Piazza della Pace 7, consegnandone copia conforme all'originale a mani~~

19/06/2006

ALLEGATO ALLA PROPOSTA
DI DELIBERA N° / Settore Urbanistica
DEE

Servizio II - Formazione PRG - Piazza della Pace, 7 - 90139 PALERMO

Palermo

N° prot.

Risposta alla nota

del

allegati n°

Il responsabile del procedimento: arch. Giovanni Sarta 091 7406005 - g.sarta@comune.palermo.it

Oggetto: Variante Generale al PRG - osservazioni n° 2305 e n° 1502 alla delibera 45/97 di adozione

COPIA CONFORME ALLA COPIA
Depositato agli atti di questo ufficio
Composto da n. 2 fogli.
Palermo, il 13.07.2015

All' Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente
Via Ugo La Malfa, 169
PALERMO

PROT. USCITA	
★	21 GIU 2006
N. 289734	

E, p.c.

Al Sign Gaspere Genova
Via Carella, 8
90100 PALERMO

All' Avvocatura Comunale
c.a. Avv. Raimondo

La variante Generale al PRG, adottata con delibera di Consiglio Comunale n°45 del 1997, destinava l'area individuata nello stralcio di PRG allegato (ALLEGATO 1), di proprietà del sign. Gaspere Genova (comproprietario), a zona F1.

In fase di pubblicazione del piano, avverso la richiamata delibera di adozione del Consiglio Comunale, per questa area, sono state presentate due osservazioni:

- la n° 2305 del Signor Gaspere Genova ed altri (ALLEGATO 2), con la quale è richiesto il cambio della destinazione da zona F1 ad "edilizia residenziale con classe E4 con densità di 4 mc/mq", giudicata "accoglibile" dall'Ufficio (ALLEGATO 3) (anche se detto giudizio appare viziato dall'erronea considerazione che l'area oggetto dell'osservazione rientri entro il perimetro della lottizzazione approvata dal Commissario ad Acta con deliberazione n°43 del 12/03/97, che invece interessa aree limitrofe sempre di proprietà del signor Genova), "non accoglibile" dal Consiglio Comunale e "accolta" da Codesto Assessorato;
- la n° 1502 del sign. Brucoli Gaetano (ALLEGATO 4) che chiede, tra le altre cose, per questa specifica area, il cambio della destinazione da zona F1 a zona V3, giudicata "accoglibile" dall'Ufficio (ALLEGATO 5), "non accoglibile" dal Consiglio Comunale e "accolta" da Codesto Assessorato.

Ritenuto che, tra le altre cose, i D.Dir.124 e 558/DRU/02 mettono in luce la esiguità della dotazione di servizi da standard previsti nel piano, nel dovere effettuare una sintesi tra le considerazioni generali contenute nei decreti, e quelle puntuali riguardanti le osservazioni accolte, l'Ufficio ha ritenuto più coerente con le prescrizioni dei decreti, riportare la modifica richiesta con l'osservazione n° 1502, privilegiando, in tal modo, l'interesse pubblico legato alla realizzazione del servizio.

Il signor Gaspere Genova, con nota assunta agli atti dello scrivente Ufficio il 11/01/2006, n° 8057, (ALLEGATO 6) chiede la rettifica della previsione di piano, zona V3, riportata negli elaborati della "Presa d'Atto".

Questo Ufficio, con nota del 13/03/2006, n° 79898, (ALLEGATO 7) nel rigettare la richiesta del signor Genova, espone le considerazioni effettuate in fase di adeguamento degli elaborati di piano alle disposizioni dei decreti di approvazione.

Il Signor Genova, con nota assunta agli atti il 29/03/2006, n°110200, (ALLEGATO 8) diffida l'Ufficio ad operare la richiesta "rettifica" agli elaborati di piano ed, in data 08/05/2006, presenta Ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (ALLEGATO 9).

Nel ricorso è richiesto l'annullamento della citata nota n.79898 del 13/03/2006 del Dirigente del servizio 2° Gruppo Gestione e Certificazione del Settore Urbanistica nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Considerato che i fatti contestati sono legati alla trasposizione sugli elaborati di piano delle disposizioni dei decreti di approvazione del PRG, questo Ufficio si dichiara disponibile a correggere gli elaborati di piano, qualora Codesto Assessorato, attraverso un decreto di rettifica dei precedenti D.Dir.124 e 558/DRU/02, assuma, sulla questione, determinazioni diverse rispetto a quelle riportate da questa Amministrazione sugli elaborati di piano.

Si rimane in tal senso a disposizione per incontri o per la trasmissione di documentazione integrativa.

Il Dirigente del Servizio
Arch. Vincenzo Polizzi



19 GIU. 2006

Il Capo Settore
Arch. Federico Lazzaro



21 GIU. 2006

Sev. 2°
Corso
- 4 MAR 2010

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Depositato agli atti di questo Ufficio.
Composto da n. 3 fogli
Palermo, 14.07.2015

ALLEGATO N. 10

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Territorio ed Ambiente
DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 P A L E R M O
SERVIZIO 3 - U. O. 3.1

Arch. Giovanni Satta
[Signature]

ALLEGATO ALLA PROPOSTA
DI DELIBERA N. 19
DEL 14.07.2015



25 FEB. 2010

14605
Prot. n. del

OGGETTO: Comune di Palermo - variante Generale al P.R.G. - osservazioni n. 2305 e n. 1502 alla delibera consiliare 45/97 di adozione del P.R.G..
Delibera consiliare n. 07 del 21/01/04 di presa d'atto del decreti approvativi dello strumento urbanistico generale.

RACCOMANDATA A/R

Settore Urbanistica ENTRATA
05 MAR 2010
N. <u>181416</u>

e. p. c.

Al Responsabile del Settore Urbanistica
del Comune di Palermo
Palermo

Al Servizio II - Formazione P.R.G.
Settore Urbanistica
del Comune di Palermo
Palermo

Al Sindaco del Comune di Palermo

Al Presidente del Consiglio Comunale di Palermo
loro sedi

Al Sig. Genova Gaspare
via Carella, 8
Palermo

Con lettera del 30/06/2009 trasmessa per conoscenza agli uffici di codesto Settore, il sig. Genova Gaspare ed altri componenti hanno chiesto a questo Assessorato un chiarimento sull'esito dell'osservazione n. 2305 presentata a seguito dell'adozione del P.R.G., alla luce delle determinazioni che l'Assessorato ha assunto con i provvedimenti di approvazione del piano in oggetto (D.Dir. n. 124 e 558 del 2002), ed a seguito di quanto successivamente riportato da codesto Settore nelle tavole planimetriche di P.R.G., predisposte in adeguamento alle prescrizioni contenute nei provvedimenti regionali sopra richiamati.

Nel riassumere brevemente i tratti della questione prospettata, si evidenzia preliminarmente che la richiesta dei Signori Genova è stata attenzionata poiché, oltre a riguardare argomenti oggetto di deliberazione da parte del Consiglio Comunale su "materie" di competenza di questo Dipartimento (confermando con ciò l'assunto di questo Assessorato di non esprimersi su quesiti formulati da privati), costituisce oggetto di riscontro alla nota

di codesto Settore di prot. n. 289734 del 21/06/06 di pari oggetto della presente, nell'ambito, però del rispetto del principio di leale collaborazione tra gli enti pubblici e non già per dare esito ad un procedimento amministrativo "tipizzato" (e quindi obbligatorio), non avendone rilevato le necessarie condizioni e caratteristiche.

La questione verte sulla destinazione attribuita all'area oggetto dell'osservazione n. 2305, riportata nelle tavole di adeguamento ai D.Dir. n. 124 e 558 del 2002. L'area estesa mq. 3600 è compresa tra le vie G. Di Stefano, Filino di Agrigento ed A. Aliotta, e risulta visualizzata nella tavola P2a - 5010 di P.R.G., denominata: "zonizzazione e vincoli sul territorio". Con l'osservazione n. 2305 è stato chiesto il cambio di destinazione da zona F1 (istituti di istruzione secondaria superiore) ad edilizia residenziale, a riconferma della previgente destinazione urbanistica. La predetta osservazione è stata accolta in sede di approvazione regionale del P.R.G..

Con l'osservazione n. 1502 presentata dal sig. Brucoli Gaspare sono state proposte alcune modifiche tendenti a rimodulare spazi destinati a servizi e viabilità, in una vasta area compresa tra le vie E. Di Blasi, Ruggeri, Leonardo da Vinci, Gandolfo, Di Giorgi, Telesino; in tale contesto ricade pure l'area interessata all'osservazione n. 2305. In sede di approvazione regionale del P.R.G. anche l'osservazione n. 1502 è stata accolta.

Negli elaborati predisposti da codesto Settore a seguito dell'emanazione dei provvedimenti di approvazione del P.R.G. di cui ai D.Dir. n. 124 e n. 558 del 2002, all'area interessata dall'osservazione n. 2305 è stata assegnata la destinazione di zona "V3" (spazi pubblici a verde).

Tale scelta ha ingenerato una corrispondenza tra il sig. Genova che chiedeva la rettifica della destinazione dell'area nelle tavole di adeguamento e codesto Settore, culminata con la nota n. 79898/06 di rigetto della richiesta di rettifica, e con il ricorso al T.A.R. presentato avverso tale diniego.

Con la già citata nota prot. n. 289734/06 codesto Settore ha evidenziato che il criterio adottato in sede di adeguamento degli elaborati alle decretazioni assessoriali, è stato quello di operare "una sintesi tra le considerazioni generali contenute nei decreti, e quelle puntuali riguardanti le osservazioni accolte"; ciò nell'ottica di privilegiare l'interesse pubblico legato alla realizzazione di servizi, avendo ritenuto più coerente con le prescrizioni dei decreti, riportare le modifiche proposte con l'osservazione n. 1502. La medesima nota comunale conclude testualmente: "Considerato che i fatti contestati sono legati alla trasposizione sugli elaborati di piano delle disposizioni dei decreti di approvazione del P.R.G., questo ufficio si dichiara disponibile a correggere gli elaborati di piano, qualora codesto Assessorato, attraverso un decreto di rettifica dei precedenti D.Dir. 124 e 558/DRU/02, assuma, sulla questione, determinazioni diverse rispetto a quelle riportate da questa Amministrazione sugli elaborati di piano".

Ciò posto occorre chiarire come l'approvazione dell'osservazione n. 2305 non si ponga in contraddizione con l'approvazione dell'osservazione n. 1502, in relazione alle loro diverse specificità. La prima inerisce ad un'area di limitata estensione cui si conferisce un'apposita destinazione urbanistica a conclusione del procedimento di approvazione del P.R.G.. La seconda attiene alla proposta di riorganizzazione di spazi pubblici e viabilità in un contesto urbanistico di ampie dimensioni, al fine di pervenire a soluzioni di assetto urbanistico aventi finalità di carattere generale.

Non si può fare a meno di rilevare che le motivazioni che hanno condotto codesto Settore ad operare in sede di redazione degli elaborati di adeguamento del P.R.G. alle prescrizioni assessoriali, non avrebbero dovuto, né potuto, condurre a soluzioni confliggenti con le decisioni assunte con i già citati D.Dir. n. 124 e 558 del 2002, in quanto l'adempimento comunale della presa d'atto, per sua stessa natura, non consente alcuna ulteriore interlocuzione con le determinazioni regionali contenute nel decreto approvativo, che costituisce ormai l'atto conclusivo del complesso iter di formazione ed approvazione del P.R.G. (vedasi al riguardo, T.A.R. Catania, Sez. prima, n. 1687 del 22/10/2009).

Quanto ora dedotto trova conferma nella prescrizione riportata all'articolo 4 del D.Dir. n. 124/DRU/02, dove sono indicati gli adempimenti che codesto Comune doveva compiere per pervenire ad un "testo definitivo e completo" del progetto di P.R.G. approvato.

Nel contesto degli adempimenti prescritti nel suddetto articolo 4, è stato indicato anche l'intervento del Consiglio Comunale al solo scopo di renderlo partecipe, nella consapevolezza che l'assunzione della delibera consiliare, benché non richiesta nel procedimento di approvazione del P.R.G. descritto dalla L.R. n. 71/78, costituiva non già (e non solo) una mera presa d'atto delle correzioni effettuate dagli uffici comunali sugli elaborati di piano, conseguenti alle determinazioni finali sullo strumento urbanistico in sede di approvazione regionale.


Si ricorda che sulla tematica riguardante la presa d'atto alle prescrizioni dei decreti di approvazione del P.R.G., questo Dipartimento con la nota prot. n. 67158 del 18/10/04, nel rappresentare l'impossibilità ad effettuare controlli puntuali sulle modifiche al P.R.G. discendenti dall'accoglimento delle osservazioni in relazione al loro elevato numero ed entità, aveva tuttavia evidenziato che gli adeguamenti tecnici da apportare in adempimento alle prescrizioni assessoriali si inquadravano come atti dovuti.

Appare altresì utile che codesto Settore consulti la corrispondenza intercorsa in occasione della trasmissione della delibera n. 483 del 14/12/2004 riguardante la rettifica delle deduzioni sull'osservazione n. 33 (Collegno 2000).


Pertanto allo stato attuale non sussiste motivo alcuno che possa condurre questo Assessorato ad rettificare i provvedimenti approvativi emessi con i D.Dir. n. 124 e n. 558 del 2002.

Si ritiene pertanto che codesto Settore debba valutare l'argomento in oggetto alla luce di quanto sopra rappresentato. Qualora poi si dovesse avvertire la necessità ovvero l'opportunità di apportare modifiche alle previsioni urbanistiche in atto vigenti, codesto Settore potrà proporre un'apposita variante da sottoporre alle valutazioni e determinazioni del Consiglio Comunale da trasmettere successivamente a questo Assessorato ai sensi dell'art. 3 e 4 della citata L.R. n. 71/78, tenuto conto ovviamente della situazione di fatto e di diritto riguardante il momento di attuazione del relativo procedimento amministrativo.

Il Dirigente Generale ad interim
(dott. Sergio Gelardi)



Il Dirigente dell'Unità Operativa 3.1
(Arch. Nunziata Comadino)



Il Dirigente del Servizio 3
(Arch. Giovanni Ciotta)





Palermo, 11

21 SET 2012

COMUNE DI PALERMO
AVVOCATURA COMUNALE

FOGLIO

- di trasmissione al
- 1) Al Settore Urbanistica
- 2) Al Settore Edilizia Privata

Prot. N. 674676
Risposta al foglio N.

LORO SEDI

Indicare nella risposta il seguente numero di classifica: (23-05-339/1995)

N.	ALLEGATI	OSSERVAZIONI
	DESCRIZIONE	
10.09.12	TARS di Palermo R. G. n. 1093/06 Sentenza n. 1769/12 Dei 25.07/03.08.12 Causa: Genova Gaspare c/Comune di Palermo	1) per quanto di competenza 2) per conoscenza

T.M.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica
Dott. SSA Paola Di Tapani

21 SET 2012
AVV. BENEDETTO RAIMONDO

ALLEGATO ALLA PROPOSTA
DI DELIBERA N. 19
DEL 14.07.2015



CASA COINVIALE

11 SET. 2012

AREG N. 644600

CENTRO NOTI
LINDA RUBIN
Ufficio Turisi, 40442

N. 1763/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01093/2006 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1093 del 2006, proposto da:
Genova Gaspare, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco
Mistretta, Alessandra Gazze', Maurizio Lino, Girolamo Calandra,
Giuliana Ardito, con domicilio eletto presso lo studio
dell'avv. Girolamo Calandra in Palermo, piazza V.E. Orlando 33;

contro

Comune di Palermo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

-della nota prot.79898 del 13/3/2006.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 luglio 2012 il dott.

COPIA CONFORME ALLA COPIA
Depositato agli atti di questo ufficio.
Composto da n. 5 fogli.
Palermo, il 13.07.2012

Arch. Giovanni Sarta



Prot. N. 644561/12

dall'Assessorato al Territorio e all'Ambiente della Regione Siciliana in sede di approvazione del D.A. del 2977/2002 in G.U.R.S. n.41 del 30/8/2002, di rettifica del decreto 13 marzo 2002 concernente l'approvazione della variante al PRG del Comune di Palermo.

Rappresenta il ricorrente quindi di aver inoltrato al Comune di Palermo una nota (3/1/2006) in relazione alla riscontrata discrasia tra la zonizzazione della zona di interesse, destinata a zona V3, siccome difforme a quella oggetto delle osservazioni approvate in sede di D.A. 29/7/2002: ne chiedeva quindi la rettifica.

Con la nota impugnata il Dirigente del Servizio 2^ Gruppo, Gestione e Certificazione del Settore Urbanistica del Comune di Palermo, ha rigettato la richiesta. Seguiva l'inoltro di una istanza di annullamento in autotutela in difetto della quale è stato quindi proposto il presente gravame nel quale si articola la doglianza dell'eccesso di potere per sviamento e sotto altri profili.

Il Comune di Palermo, benché ritualmente intimato, non ha resistito al giudizio.

Con atto depositato il 7 marzo 2011, deceduto il primo dei difensori in epigrafe indicato, si costituivano in giudizio ulteriori procuratori del ricorrente, con elezione di nuovo domicilio.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Come da documentazione allegata (produzione del 17 maggio 2012) risulta provata la dedotta censura dell'eccesso di potere per sviamento della causa tipica, per travisamento dei fatti ed illogicità.

Si osserva infatti come il comune di Palermo, a seguito dell'istanza del

h

le proprie determinazioni già definitivamente contenute nei provvedimenti approvativi di cui ai D.Dir. n,124 e n,558 del 2002, non ha potuto fare a meno di stigmatizzare l'operato degli Uffici del Settore urbanistica del Comune di Palermo che, in sede di redazione degli elaborati al momento della "presa d'atto" a seguito dell'adozione del D.A. cit., *"non avrebbero dovuto, né potuto, condurre a soluzioni configgenti con le decisioni assunte con i già citati D.Dir.124 e 558 del 2002, in quanto l'adempimento comunale della presa d'atto, per sua natura, non consente alcuna ulteriore interlocuzione con le determinazioni regionali contenute nel decreto approvativo, che costituisce oramai fatto conclusivo del complesso iter di formazione ed approvazione del P.R.G."*.

Le considerazioni dell'Assessorato Regionale appaiono condivisibili e dirimenti. Ed invero, in sede di mera "presa d'atto", l'ente comunale non può procedere ad operazioni di sintesi che si concretano nella elusione dell'approvazione delle osservazioni proposte dai cittadini.

Ha quindi errato il Comune, eccedendo i limiti del potere esercitabile in sede di "presa d'atto" nell'ambito del complesso iter amministrativo di approvazione del P.R.G., nel procedere alla suddetta operazione di sintesi imprimendo all'area di interesse del ricorrente una destinazione urbanistica in evidente contrasto con quella derivante dall'approvazione in sede regionale dell'osservazione dallo stesso Genova presentata.

In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto con annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da

RELATA DI NOTIFICA: Ad istanza come sopra, io sottoscritto A.U.G della Corte di Appello di Palermo ho notificato copia della suestesa sentenza al **COMUNE DI PALERMO**, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica in Palermo, presso la Casa comunale, ivi facendone consegna a mani

A mani dell'impiegato *Parrotto Daniela*
ivi addetto alla ricezione degli atti.
come dice **10 SET. 2012**
Palermo Uff. Giud.
Francesco Stracusa



CASA COMUNALE

- 1 MAR. 2013

AREG N. 174498

ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

ALLEGATO ALLA PROPOSTA
DI DELIBERA N. 101
DEL 15.07.2015

REGIONALE

DELLA SICILIA - PALERMO - SEZ. II

Ricorso per esecuzione del giudicato

del dott. Gaspare Genova, nato a Palermo in data 13 febbraio 1950, C.F. GNV GPR 50B13 G272G, residente in Palermo, Via Carella n. 8, elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza V.E. Orlando n. 33 presso lo studio dell'Avv. Girolamo Calandra che lo rappresenta e lo difende per mandato a margine del presente atto e che chiede che ogni comunicazione venga effettuata al seguente indirizzo di posta certificata: girolamocalandra@pecavvpa.it, ovvero al numero di fax: 091586022

contro

il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore domiciliato per la carica in Palermo, presso la Casa Comunale

per la ottemperanza

della sentenza n. 1769/2012 dei 25 luglio - 3 agosto 2012 del T.A.R. Sicilia, Palermo, sezione II, notificata al Comune (non costituitosi) in data 10 settembre 2012, non appellata e passata in autorità di cosa giudicata.

FATTO

Comune di Palermo
Settore Pianificazione Territoriale
& Mobilità
15 MAR 2013
E 174498

Delego a rappresentarmi e difendermi, con ogni facoltà di legge l'Avv. Girolamo Calandra; eleggo domicilio presso il di lui studio in Palermo, Piazza V.E.Orlando n.33.

Preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del D.Lgs. n.196/03 predo il mio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'adempimento dell'incarico professionale conferito con il presente mandato.

[Signature]
Voca la firma
[Signature]

002761/A02 018
GENOVA GAS - AVV. CALANDRA
COMUNE DI PALERMO

COPIA CONFORME ALLA COPIA
Depositate agli atti di questo ufficio.
Composto da n. 8 fogli.
Arch. Giovanni Sarta
Palermo, il 13.07.2015

Seu. Calandra

15 MAR 2013
notificare
Comune
(urbanistica)
15/03/2013

*IL RESPONSABILE
DELLA SEZIONE II
DELLA SEZIONE II*

Con sentenza n. 1769/2012 dei 25 luglio - 3 agosto 2012 il T.A.R. Sicilia, Palermo, sezione II, accoglieva il ricorso proposto dal sig. Gaspare Genova per l'annullamento della nota n.79898 del 13 marzo 2006 del Comune di Palermo, con condanna alle spese legali liquidate in Euro 1.500,00 oltre accessori.

La nota impugnata rigettava la richiesta del dott. Genova (avanzata con nota del 3 gennaio 2006) affinché il Comune provvedesse alla rettifica della visualizzazione in P.R.G. afferente un lotto di terreno di cui egli è comproprietario, in Palermo, esteso mq. 3.600, annotato in catasto alle partite 72350, 59841, 66771, 36100, foglio 48, particelle 1092, 1093, 282 (parte), 363 (parte), , 393, 193 (parte).

Parte ricorrente lamentava che a seguito della adozione della variante al P.R.G. della città di Palermo risalente al 13 marzo 1997, ed a seguito dell'accoglimento - da parte dell'ARTA - delle osservazioni presentate da esso dott. Genova e dagli altri comproprietari, non si palesava corretta la visualizzazione grafica della zonizzazione della detta variante quale inserita nella Tavola 5010 a scala 1:5000; ciò in quanto la destinazione urbanistica afferente i terreni sopra riportati risultava essere

“ZONA V.3”, mentre avrebbe dovuto essere “ZONA RESIDENZIALE CLASSE E4 CON DENSITA’ FONDIARIA PARI A 4 MC/MQ”. E chiedeva appunto che il Comune procedesse alla debita rettifica.

Il TAR ha annullato il provvedimento di rigetto della richiesta di rettifica, evidenziando – come del resto aveva già fatto l’ARTA - come l’approvazione in sede regionale della osservazione n.2305 non si poneva affatto in contraddizione con l’approvazione della osservazione n.1502, e come in sede di mera presa d’atto il Comune non aveva alcun potere di procedere ad *“operazioni di sintesi che si concretano nella elusione dell’approvazione delle osservazioni proposte dai cittadini.....imprimendo all’area di interesse del ricorrente una destinazione urbanistica in evidente contrasto con quella derivante dall’approvazione in sede regionale dell’osservazione dallo stesso Genova presentata”*..

Infatti va evidenziato che il Comune aveva rigettato la richiesta di rettifica sulla base delle seguente (illegittima) argomentazione:” *In sede di valutazione delle osservazioni approvate e di adeguamento delle tavole di Piano alle prescrizioni derivanti dai Decreti 124/DRU e 558/DRU, questo*

Settore ha operato una sintesi tra le prescrizioni di carattere generale previste dai decreti e le singole osservazioni, in taluni casi contrastanti tra di loro”.

In buona sostanza e conclusivamente, in esecuzione della sentenza di cui trattasi il Comune di Palermo dovrà provvedere sulla richiesta avanzata dal Dott. Genova in data 3 gennaio 2006; e quindi procedere alla rettifica della visualizzazione grafica della zonizzazione della succitata variante al P.R.G. di Palermo quale inserita nella Tavola 5010 a scala 1:5000; ciò in quanto la destinazione urbanistica afferente i terreni sopra riportati risulta ancora oggi essere “ZONA V.3”, mentre dovrà essere “ZONA RESIDENZIALE CLASSE E4 CON DENSITA’ FONDIARIA PARI A 4 MC/MQ”.

Poiché la sentenza di che trattasi è passata in autorità di cosa giudicata ma il Comune si è guardato bene del provvedere alla esecuzione della stessa, si rende necessario il presente ricorso.

DIRITTO

In ordine al rito

Per quanto riguarda l’aspetto procedurale, il presente ricorso si palesa senz’altro ammissibile, in quanto sussiste il presupposto richiesto e cioè il passaggio in giudicato della sentenza.

Nel giudizio il Comune è rimasto contumace; la sentenza è stata notificata in data 10 settembre 2012, e non è stata fino ad oggi impugnata; è passata in autorità di cosa giudicata fin dal 15 novembre 2012, cioè da oltre due mesi.

In ordine al merito

Per quanto riguarda il merito, non sussistono dubbi in ordine alla circostanza che il giudicato non è stato ancora eseguito.

Infatti il Comune non ha ancora provveduto alla correzione della visualizzazione cartografica di cui trattasi e i terreni di cui il dott. Genova è comproprietario **risultano ancora rappresentati come in "ZONA V3" anzicchè visualizzati come in "ZONA RESIDENZIALE CLASSE E4 CON DENSITA' FONDIARIA PARI A 4 MC/MQ"**.

In secondo luogo, il Comune non ha ancora provveduto al rimborso in favore del dott. Genova delle spese giudiziarie nella misura quantificata di Euro 1.500,00 oltre accessori (per un totale di Euro 1.799,74 aggiungendo CPA ed IVA).

oooooooooooooooo

Premesso quanto sopra, si chiede:

**VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
SICILIA**

I

Disporre la esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1769/2012 dei 25 luglio – 3 agosto 2012 del TAR Sicilia, Palermo.

II

Nominare ora per allora il Commissario ad acta per la ipotesi in cui il Comune di Palermo, entro un certo fissando termine, non proceda alla esecuzione della sentenza.

III


Condannare il Comune di Palermo al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, non sussistendo – ad avviso di questa difesa - i presupposti per una compensazione anche parziale.

oooooooo

Ai fini dell'art. 9 della L. 23 dicembre 1999 n. 488, si dichiara che verrà pagato un contributo unificato di €. 300,00 trattandosi di ricorso per ottemperanza.

oooooooooooo

Palermo, 27 febbraio 2013

Avv. 

RELATA DI NOTIFICA: Ad istanza come in atti,
 io sottoscritto A.U.G. della Corte di Appello di
 Palermo, ho notificato copia di quanto procede al
COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco
 pro tempore, domiciliato per la carica in Palermo,
 presso la Casa comunale, ivi facendone consegna a
 mani



A mani dell'impiegato *Maria Susanna*
 ivi addetto alla ricezione degli atti
 come dice **27 FEB. 2013**
 Palermo Uff. Giud.
 Francesco Simeusa



Lista invio uffici

Ufficio che invia STAFF AMMINISTRATIVO DIRIGENTE
COORDINATORE
Ufficio che riceve UO18-Staff Dirigente Servizio Edilizia Privata

AOO Comune di Palermo
Settore SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA
Registro AREG-Registro protocollo generale

Registrazione N. 2013/0174498/A del 01/03/2013 Data Arrivo/Partenza
Oggetto RICORSO PER ESECUZIONE DEL GIUDICATO AL TARS - PALERMO
Genova Gaspare c/ Comune di Palermo - per l'ottemperanza della sent.n. 1769/12 del TARS PALERMO
notif. 27.02.13

del

Documento Anno-N.

del

Tipo Documento

Copie

Assegnato a Persona/Ufficio: AVV. CALANDRA GIROLAMO
Mittente

Assegnato a Persona/Ufficio:	Data
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA'	15/03/2013
UO18-Staff Dirigente Servizio Edilizia Privata - SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA	12/03/2013
RAIMONDO BENEDETTO	06/03/2013
SEGRETERIA PRESIDENTE - UFFICIO DI STAFF AL CONSIGLIO COMUNALE	05/03/2013
MASARACCHIA ADRIANA	05/03/2013
SETTORE SERVIZI LEGALI - SETTORE SERVIZI LEGALI	01/03/2013
UFFICIO DI STAFF AL CONSIGLIO COMUNALE - UFFICIO DI STAFF AL CONSIGLIO COMUNALE	01/03/2013
PROTOCOLLO SETTORE URBANISTICA - SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA	01/03/2013

15.03.2013
PC

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL COMUNE DI PALERMO

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ
Polo Tecnico - Via Ausonia, 69 - 90146 PALERMO
e.mail: serviziurbanistica@comune.palermo.it



NOTIFICARE
IN GIORNATA

21330/m
10/11/13

Palermo 05/06/2013

Risposta alla nota n° _____ del _____

prot. 27 PEP6 n° _____

allegati n° _____
ALLEGATO ALLA PROPOSTA
DI DELIBERA N. 19
DEL 14.07.2015

Funzionario Istruttore: arch. Giovanni Sarta 091 7401415

Oggetto: Presa d'atto delle modifiche agli elaborati di piano apportate in ottemperanza dei decreti approvativi - **ERRATA CORRIGE** -
Accoglimento Osservazione n.2305 del 25.06.1997

Al Signor Gaspare Genova
Via Carella n.8
PALERMO

E, p.c

Al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
Palermo - Sez. II

All' Assessore alla Pianificazione Territoriale e Mobilità

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7, 8, 9 e 10 della L.241/90 e s.m.i., si comunica che lo scrivente Servizio, in esecuzione della Sentenza TARS n.1769/12, ha predisposto apposito atto deliberativo di Consiglio Comunale ad oggetto:

"Variante Generale al P.R.G. - Presa d'atto delle modifiche agli elaborati di piano apportate in ottemperanza dei decreti approvativi - ERRATA CORRIGE - Accoglimento Osservazione n.2305 del 25.06.1997"

Conformemente a quanto richiesto con l'osservazione accolta dalla Regione in fase di approvazione del PRG, l'area individuata alle particelle n.ri 1093, 1092, 282 (parte), 363 (parte), 393 e 193 (parte) del Foglio di mappa n.48, oggi classificata come zona "V3 - Spazi pubblici a verde", a seguito del provvedimento consiliare sarà compresa entro il "Perimetro agglomerati abusivi - art.14 LRS n.37/85" da disciplinare con l'art.8 delle Norme Tecniche di Attuazione della "Variante di Adeguamento al D.M. 1444/68", che si riporta:

"Art.8 - Zone dei Piani di Recupero degli insediamenti abusivi

Sono le zone indicate nella delibera commissariale n.7 del 1988, con le modifiche contenute nella presente zonizzazione, per cui dovranno essere redatti i Piani Particolareggiati di Recupero secondo la Legge Regionale 37/1985.

In queste zone ai sensi dell'art.21 della stessa legge, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e interventi comunali per la tutela dell'igiene e pubblica incolumità, salvo quanto previsto per le opere ammesse a conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria".

Si informa inoltre che:

- L'Amministrazione competente è il Comune di Palermo - Servizio Urbanistica, Polo Tecnico, via Ausonia, 69, Palermo;
- Il responsabile del procedimento è l'arch. Giovanni Sarta in servizio presso il Servizio Urbanistica;
- E' possibile prendere visione degli elaborati della proposta deliberativa nei normali orari di ricevimento al pubblico (Mercoledì 15:30 - 17:30, Venerdì 9:30 12:30).

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio
(d.ssa Paola Di Trapani)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Depositato agli atti di questo Ufficio.

Composto da n. 2 fogli

Palermo, 13.07.2015

Arch. Giovanni Sarta



COMUNE DI PALERMO

Segreteria Generale

Ufficio Messi - Albo Pretorio

P.zza Pretoria n. 1. 90133 Palermo

Tel. 091/7402263 Fax 091/7402376

messi.albo@comune.palermo.it

albopretorio@cert.comune.palermo.it

Palermo,

18/04/13

Prot. n.

325761/2

Risposta a nota n. 286233 del 08/04/2013

Resp. del procedimento: Esp. Amm.vo Dr. Natale Rosselli Email: n.rosselli@comune.palermo.it

Estensore: COLL.PROF.MESSO ANTONIETTA RUSSO

OGGETTO: Restituzione notifiche a carico di GENOVA GASPARE


Allegati n. 1

Comune di Palermo

SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA

Al Servizio Urbanistica
M/9/2013
Arch. Sante
Al 16 MAG 2013

Con riferimento alla Vs. nota n. 286233 del 08/04/2013, si restituisce l'atto di cui in oggetto munito della relata del Messo Notificatore.



Il Responsabile della U.O. Esp. Amm.vo

(Dr. Natale Rosselli)

14
ATTO DI INVITO

DEL 14.07.2015 7 MAG. 2013

del dott. **Gaspere Genova**, nato a Palermo in data 13 febbraio 1950, C.F. GNV GPR 50B13 G272G, residente in Palermo, Via Carella n. 8, elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza V.E. Orlando n. 33 presso lo studio dell'Avv. **Girolamo Calandra**



PREMESSO

- che con sentenza n. 1769/2012 dei 25 luglio - 3 agosto 2012 del T.A.R. Sicilia, Palermo, sezione II, è stato accolto il ricorso proposto dall'odierno istante avverso la nota n.79898 prot. del 13 marzo 2006 con la quale era stata rigettata la richiesta di provvedere alla rettifica di una discrasia tra la zonizzazione afferente un terreno di sua proprietà (destinato erroneamente a zona V3, indicato in catasto al foglio di mappa 48, alle particelle 1093, 1092, 282 parte, 363 parte, 393 e 193 parte) ed il contenuto del D.A. 29 luglio 2002 il quale, in sede di accoglimento di osservazioni proposte avverso il P.R.G., aveva determinato la destinazione esatta in "zona residenziale E4 con densità fondiaria 4 mc. per mq.";



- che il Comune di Palermo, nonostante la sentenza fosse passata in autorità di cosa giudicata fin dal 15 novembre 2012, non ha provveduto in merito;

Unione Unico Terr. - Comuni di Aspetoli, Palermo
775 **NORMALE** 07/05/13
10.90 **006301/A02** 01.8
0.00 GENOVA GAS - AVV. CALANDR
1.09 COMUNE DI PALERMO
19/14

fin CASA COMUNALE
7 MAG. 2013
AREG N. 381441

COPIA, CONFORME ALLA COPIA
Depositato agli atti di questo ufficio.
Composto da n. 7 fogli.
Palermo, il 13.07.2015

Arch. **Giovanni Sarò**

- che pertanto con atto 27/02/2013 l'odierno istante ha proposto innanzi al TAR Palermo, ricorso per la esecuzione del sopra indicato giudicato, chiedendo – ora per allora trascorso inutilmente l'assegnando termine – la nomina di commissario ad acta;
- che il detto ricorso risulta iscritto alla sezione II, R.G. n.503/2013, con trattazione già fissata in camera di consiglio per il giorno 22 maggio 2013;

PREMESSO ALTRESI'

- che in data 11 aprile 2013 è stata notificata all'odierno istante la nota n.279796 prot. del 5 aprile 2013 del Settore Pianificazione Territoriale e Mobilità del Comune di Palermo, a firma del dirigente del servizio Dott.ssa Paola Di Trapani (funzionario istruttore arch. Giovanni Sarta), con la quale viene comunicato che, in (asserita) esecuzione della succitata sentenza n.1769/2012 del TAR, era stato predisposto apposito atto deliberativo di consiglio comunale avente ad oggetto: *“variante generale al P.R.G. – presa d'atto delle modifiche agli elaborati di piano apportate in ottemperanze dei decreti approvativi – errata corrige – accoglimento osservazione n.2305 del 25.06.1997”*;
- che in particolare, secondo quanto si legge nella suddetta nota, l'area in questione, già (erroneamente)

classificata come zona "V3 – spazi pubblici a verde", a seguito del provvedimento consiliare predisposto verrà compresa entro il "perimetro agglomerati abusivi – art. 14 L.R.S. n.37/85" da disciplinare con l'art. 8 delle N.T.A. della Variante di Adeguamento al D.M. 1444/68;

CONSIDERATO

- che tale previsione urbanistica appare manifestamente errata.

Infatti essa previsione, piuttosto che in esecuzione della sopra citata sentenza TARs, si pone in palese contrasto con la stessa, in quanto detta sentenza ha perentoriamente statuito, con riferimento diretto al contenuto del decreto assessoriale che accoglieva l'osservazione, quale dovesse essere la destinazione delle aree di che trattasi, non mancando di stigmatizzare (e ciò appare di significativa rilevanza) la illegittimità dell'operato degli uffici del settore urbanistica del Comune di Palermo i quali "in sede di redazione degli elaborati al momento della "presa d'atto" a seguito dell'adozione del D.A. sopra citato, non avrebbero dovuto, né potuto, condurre a soluzioni confliggenti con le decisioni assunte con i citati D.DIR. n.124 e 558 del 2002, in quanto l'adempimento comunale della presa d'atto,

per sua natura, non consente alcuna ulteriore interlocuzione con le determinazioni regionali contenute nel decreto approvativo, che costituisce oramai fatto conclusivo del complesso iter di formazione ed approvazione del P.R.G.”.

In buona sostanza, con il provvedimento consiliare che l'Amministrazione intende adottare (annunciato con la succitata nota n.279796 prot. del 5 aprile 2013), non solo non si dà esecuzione alla succitata sentenza TAR, ma si incorre nell'errore – che, altrimenti pensando, si tratterebbe di un inspiegabile accanimento tale da sconfinare nella protervia – di reiterare quel comportamento illegittimo che i giudici hanno annullato con una precisa stigmatizzazione della gravità del vizio;

CONSIDERATO ALTRESI'

- che appare opportuno (onde il presente atto dichiaratorio e di diffida) segnalare con la necessaria urgenza all'Amministrazione comunale la sussistenza dell'errore e la gravità dello stesso; e ciò a vantaggio di entrambe le parti:

a) a vantaggio dell'odierno istante, che non ha motivo di subire una ulteriore illegittima negativa determinazione di pianificazione urbanistica e di

vedere sacrificate illegittimamente le proprie aspettative;

b) a vantaggio dell'Amministrazione comunale, la quale si sottrarrebbe ad una azione di danni di notevole consistenza, con sicura (anche se futura) rilevanza della vicenda innanzi al giudice contabile.

Tutto ciò premesso e considerato il dott. Gaspare Genova, nato e residente come sopra,


INVITA

- 1) il **COMUNE DI PALERMO**, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica in Palermo presso la Casa comunale Piazza Pretoria;
- 2) l'**ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE DEL COMUNE DI PALERMO, ING. TULLIO GIUFFRÈ**', domiciliato per la carica presso il Polo Tecnico in Via Ausonia n.69;
- 3) il **PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE URBANISTICA DI PALERMO, ARCH. ALBERTO MANGANO**, domiciliato per la carica presso il Polo Tecnico in Via Ausonia n.69,
- 4) **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PALERMO DOTT. ORLANDO SALVATORE**, domiciliato per la carica in Palermo presso la Casa comunale Piazza Pretoria

a) ad intervenire con la dovuta urgenza – ciascuno nell'ambito delle rispettive funzioni e competenze – a bloccare l'iter dell'atto deliberativo di consiglio comunale di cui è menzione nella succitata nota n.279796 prot. del 5 aprile 2013;

b) ad adottare apposito provvedimento in concreta ed effettiva conformità della più volte citata sentenza TAR.S.

Palermo, 6 maggio 2013

11 
Avv. Girolamo Calanità

RELATA DI NOTIFICA: Ad istanza come sopra, io sottoscritto A.U.G. della Corte di Appello di Palermo, ho notificato copia di quanto precede a:

1) **COMUNE DI PALERMO**, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica in Palermo presso la Casa comunale Piazza Pretoria, ivi facendone consegna a mani

A mani dell'impiegato
ivi addetto alla ricezione degli atti
come dice
Palermo

08 MAG. 2013

Uff. Giud.
Francesco Siracusano

2) **ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE DEL COMUNE DI PALERMO, ING. TULLIO GIUFFRÈ**, domiciliato per la carica presso il Polo

Tecnico in Via Ausonia n.69, ivi facendone consegna
a mani

3) **PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
CONSILIARE URBANISTICA DI PALERMO,
ARCH. ALBERTO MANGANO**, domiciliato per la
carica presso il Polo Tecnico in Via Ausonia n.69, ivi
facendone consegna a mani



4) **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE DI PALERMO DOTT. ORLANDO
SALVATORE**, domiciliato per la carica in Palermo
presso la Casa comunale Piazza Pretoria, ivi
facendone consegna a mani



COMUNE DI PALERMO

Area della Pianificazione del Territorio
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ
Servizio Urbanistica

Polo Tecnico - Via Ausonia, 69 - 90146 PALERMO
e.mail urbanistica@comune.palermo.it

MINUTA
Forma al Servizio
11.06.2013

Comune di Palermo Settore Pianificazione Territoriale e Mobilità
12 GIU 2013
n° U 683518

ALLEGATO ALLA PROPOSTA
DI DELIBERA N. 19
DEL 16.07.2013

Palermo

Risposta alla nota n° _____ del _____ allegati n° _____

Funzionario Istruttore: P.O. arch. Giovanni Sarta - tel. 091 7401415

Oggetto: **ATTO DI INVITO del dott. Gaspare Genova** – Osservazione alla Variante Generale del P.R.G. di Palermo, adottata con delibera del Consiglio Comunale n.45 del 13.03.1997.

Al **Signor Gaspare Genova**
c/o avv. Girolamo Calandra
piazza V.E. Orlando n.33
PALERMO

E, p.c.

- Al T.A.R.S. di Palermo
- Al Signor Sindaco
- All' Assessore alla Pianificazione Territoriale e Mobilità
- Al Presidente della Commissione Consiliare Urbanistica
- Al Presidente del Consiglio Comunale
- All' Avvocatura Comunale
c.a. avv. Benedetto Raimondo

In riferimento all'Atto di Invito, notificato al Comune di Palermo in data 08.05.2013, prot.n.381441, assunto al protocollo dello scrivente Ufficio con nn.393304 e 381441 rispettivamente del 16.05.2013 e 20.05.2013, si rappresenta quanto segue. -

In ottemperanza alla sentenza T.A.R.S. n.1769/12, lo scrivente Servizio ha avviato la procedura di rettifica degli elaborati di piano, da effettuare, così come previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, con delibera di Consiglio Comunale di Presa d'Atto. La rettifica è formulata con l'esclusiva finalità di riportare le modifiche richieste con l'Osservazione presentata dalla S.V. in data 25.06.1997 ed accolta dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.

Nell'osservazione si dichiara, in sintesi:

- La proprietà dell'area;
- Che il previgente PRG del 1962 classificava l'area come "edilizia residenziale Classe E4 con densità fondiaria di 4mc/mq";
- Che il lotto è stato enucleato dal "Piano di Lottizzazione per una zona di terreno compresa tra la Via Evangelista di Blasi e Vie nuove di P.R.G.";
- Che la destinazione ad Istituto Superiore (zona F1) per l'area in questione non è idonea per la sua esigua estensione;
- Che la Variante di Adeguamento al D.M. 1444/68 mantiene la classificazione del previgente PRG del 1962.

L'osservazione si conclude con le seguenti testuali parole: "Sulla scorta di quanto sopra, gli scriventi, con la presente richiedono che per l'area in argomento venga riconfermata la previsione urbanistica della Variante di adeguamento al D.M. n. 1444/68 anche per evitare che la stessa inavvertitamente resti non normata."

Ma la Variante di adeguamento al D.M. n. 1444/68 comprende l'area in questione all'interno del "Perimetro agglomerati abusivi - art.14 LRS n.37/85" e non conferisce alcuna altra destinazione oltre detta previsione.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Depositato agli atti di questo Ufficio.
Composto da n. 2 fogli
Palermo, 16.07.2013
Arch. Giovanni Sarta

Nell'osservazione sussiste, pertanto, una palese contraddizione tra quanto richiamato in premessa e quanto richiesto nella parte conclusiva della stessa, in base alla quale non è possibile ritenere quale fosse la effettiva volontà che l'Assessorato Regionale ha espresso con il suo accoglimento.

A parere dello scrivente Ufficio, pertanto, nonostante l'erronea lettura del PRG contenuta nell'osservazione e per quanto detta erronea lettura sia riportata anche negli atti processuali, considerata la univocità e chiarezza della richiesta espressa con l'osservazione, si ritiene che la rettifica degli elaborati di Piano non possa che essere effettuata riportando la corretta classificazione urbanistica della Variante di adeguamento al D.M. n. 1444/68.

Considerato, inoltre, che nell'Atto di Invito che si riscontra non sono forniti elementi conoscitivi utilizzabili per sostenere una, eventuale, differente interpretazione degli atti, questo Ufficio provvederà a trasmettere la proposta deliberativa di "Presenza d'Atto" al Consiglio Comunale così come formulata.

Ritenuto, infine, che la classificazione di "... *agglomerato abusivo*" non risponde oltre che alle Sue aspettative, anche allo stato dei luoghi ed al quadro normativo di riferimento, l'Ufficio si impegna, già da adesso, a conferire una più congrua classificazione urbanistica all'area nell'ambito della formazione del Nuovo PRG, la cui redazione è stata avviata con l'approvazione delle Direttive Generali, avvenuta con atto di Consiglio Comunale emanato in data 05.06.2013.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio
(d.ssa Paola Di Trapani)

11 GIU. 2013

ALLEGATO ALLA PROPOSTA
DI DELIBERA N. 19
DEL 19.07.2015



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 503 del 2013, proposto da:
Gaspare Genova, rappresentato e difeso dall'avv. Girolamo Calandra, con
domicilio eletto presso lo studio del medesimo legale sito in Palermo, piazza V.F.
Orlando 33;

contro

Comune di Palermo, in Persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso
dall'avv. Benedetto Raimondo, con domicilio eletto presso la sede dell'Ufficio
Legale del Comune, sito Pa in Palermo, piazza Marina N.39;

per l'ottemperanza

sentenza del T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 1769/2012

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Palermo;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

COPIA CONFORME ALLA COPIA
Depositato agli atti di questo ufficio.
Composto da n. 6 fogli.
Palermo, il 19.07.2015

Arch. Giovanni Sartù

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti l'Avv. G. Calandra;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 27/02/2013 e depositato l'08/03/2013, il ricorrente ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia per l'ottemperanza, ai sensi dell'art.11 e ss. c.p.a., del giudicato nascente dalla sentenza resa tra le parti da questa Sezione II, n. 1769/2012, notificata in data 10 settembre 2012 e non appellata.

Con la predetta sentenza, in accoglimento del ricorso proposto dal medesimo ricorrente, il T.A.R. aveva annullato la nota dell'Amministrazione prot.79898 del 13/3/2006, con condanna alle spese del Comune soccombente. Segnatamente, è stato riconosciuto l'errore in cui era occorso il Comune di Palermo che, nel procedere ad una "operazione di sintesi", aveva in concreto ecceduto *i limiti del potere esercitabile in sede di "presa d'atto" nell'ambito del complesso iter amministrativo di approvazione del P.R.G., (...) imprimendo all'area di interesse del ricorrente una destinazione urbanistica in evidente contrasto con quella derivante dall'approvazione in sede regionale dell'osservazione dallo stesso Genova presentata.*

In questa sede il ricorrente lamenta il mancato adeguamento dell'Amministrazione al *decisum* in parola, in relazione ai provvedimenti consequenziali da adottare quanto alla pretesa sottostante.

Evidenza che gli effetti conformativi derivanti dalla sentenza avrebbero dovuto indurre l'Amministrazione a procedere alla correzione/rettifica della visualizzazione grafica della zonizzazione impressa dal P.R.G. (Tavola 5010 a scala 1:5000) ai terreni in proprietà (come individuati nell'atto introduttivo del giudizio

di cognizione e ribaditi anche nel ricorso qui in esame) siccome ancora visualizzati come "Zona V.3" in luogo di quella richiesta di "Zona Residenziale classe E4 con densità fondiaria pari a 4 mc/mq".

Ha altresì chiesto l'esecuzione del capo della sentenza relativo alle spese di giudizio, concludendo per la nomina di Commissario ad Acta in caso di perdurante inadempimento.

Il Comune di Palermo, nel costituirsi in giudizio, con memoria del 6 maggio 2013 ha rappresentato che l'Amministrazione ha dato avvio al procedimento di rettifica richiesta predisponendo l'apposito atto deliberativo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale: ha concluso chiedendo il rigetto della domanda relativa alla nomina di Commissario ad Acta nonché la compensazione delle spese del presente giudizio.

Il ricorso è fondato nei sensi che seguono.

In primo luogo deve darsi atto di quanto rappresentato dallo stesso procuratore del ricorrente circa il pagamento delle spese processuali liquidate con la prefata sentenza, in ordine alle quali il Comune avrebbe già provveduto mercé la determina n. 54 del 27 marzo 2013.

Per la restante parte il ricorso per ottemperanza è fondato e va accolto.

L'avvio del procedimento di rettifica, del quale dà atto il Comune di Palermo, non sostanzia ancora l'integrale conseguimento del bene della vita sottostante al ricorso deciso con la sentenza della cui esecuzione qui si controverte: rimane ancora inevaso quanto richiesto dal ricorrente, di cui alla nota del 3/1U2006, in ordine alla rettifica della destinazione urbanistica da assegnare alle aree di interesse in dipendenza dell'accoglimento, in sede regionale, delle osservazioni al P.R.G. presentata dalla ditta Genova.

Sul punto, per altro, il Comune resistente limita la propria difesa unicamente alla richiesta di non dar corso alla nomina del Commissario ad Acta, stante i tempi allo

stato non preventivabili per l'Amministrazione attiva rispetto la definizione di quanto di competenza.

Sul punto questo decidente, pur ammettendo che difficoltà oggettive sulla calendarizzazione dei lavori del Consiglio Comunale non consentono oggi all'Amministrazione di indicare un termine per la conclusione del procedimento di rettifica in parola, non può tuttavia sottrarsi dal dovere di procedere, su apposita richiesta del ricorrente, alla nomina di un Commissario *ad Acta* che provveda in via sostitutiva in caso di infruttuoso decorso del termine qui parimenti assegnato al Comune di Palermo per dare integrale esecuzione alla sentenza in rilievo: termine che il Collegio reputa congruo stabilire in giorni 90 decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notifica, a cura di parte, se anteriore.

Come premesso, in caso di infruttuoso decorso del termine sopra assegnato, provvederà in via sostitutiva, ad entro l'ulteriore termine di giorni 90, il Direttore Generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, qui nominato Commissario *ad Acta*, con possibilità di delega ad altro Dirigente del medesimo dipartimento.

Le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso per ottemperanza in epigrafe indicato e per l'effetto:

a) ordina al Comune di Palermo di dare integrale esecuzione al *decisum* discendente dalla sentenza n. 1769/2012 resa tra le parti, assegnando a tal fine il termine di giorni 90 dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica, a cura di parte, se anteriore;

b) nomina sin d'ora Commissario *ad Acta* il Direttore Generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, con possibilità di delega ad altro Dirigente del medesimo dipartimento, che provvederà in via sostitutiva, in caso di infruttuoso decorso del termine di cui al punto precedente, entro i successivi 90 giorni.

c) condanna il Comune di Palermo al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali del presente giudizio di ottemperanza che liquida in complessivi €.750,00 (Euro settecentocinquanta/00), oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



COMUNE DI PALERMO

AVVOCATURA

PIAZZA MARINA N.39 (PALAZZO ROSTAGNO) - 90133 PALERMO
(E-mail: avvocaturacomunale@comune.palermo.it)
(Tel.: 0917407722 - Fax: 0917407725)

Prot. *h. Ph 134* all. n.1

Riscontro nota n. del

li *14 GIU 2013*

Estensore: *Avv. B. Raimondo* (E-mail: b.raimondo@comune.palermo.it)

Indicare nella risposta il seguente numero di classifica: 23.5.339/1995

OGGETTO: GENOVA GASPARE c/ COM.PA - Ricorso proposto innanzi al T.A.R. della Sicilia, con atto notificato al Comune il 27.2.2013, per l'ottemperanza alla sentenza n.1769/2012 dei 25.7/3.8.2012, resa inter partes dal medesimo T.A.R. - **COMUNICAZIONE ESITO GIUDIZIO OTTEMPERANZA E TRASMISSIONE COPIA SENTENZA N.1235/2013.**

Anticipata con email

** Arch. Jante
Dott. Manfredi*

24 GIU. 2013

Settore Pianificazione Territoriale e Mobilità
Servizio Urbanistica

Sede

Si comunica che con sentenza n.1235/13 del 22.5.2013, depositata il 5.6.2013, il T.A.R. ha **ACCOLTO IN PARTE** il ricorso per ottemperanza di cui in oggetto.

Si trasmette in allegato copia della predetta sentenza (priva delle sottoscrizioni in quanto estrapolata dal sito INTERNET del T.A.R.) per il più a praticarsi per l'esecuzione.

Avv. *Benedetto Raimondo*

*Serv. Urbanistica
d'ordine del Copo Area
N. 19/6/13*

Comune di Palermo Settore Pianificazione Territoriale e Mobilità
14 GIU 2013
E L P 4 134

ALLEGATO ALLA PROPOSTA
DI DELIBERA N. 19
DEL 26/07/2013

serv. urbanistica
ordine del Capo Area
26 LUG 2013
COMUNE DI PALERMO

4 LU
SU
uff. P. es. ee

Ufficio Unico Imp. - Corte di Appello Palermo
7.75 NORMALE 01/07/13
3.52 009967/A01 01.8
0.00 GENOVA GAS AVV. CALANDR
0.35 COMUNE DI PALERMO
11.62

Arch. Confine

31-7-2013

Arch. Giovanni Satta

COPIA CONFORME ALLA COPIA
Depositato agli atti di questo ufficio.
Composto da n. 12 fogli.
Palermo, il 13.07.2013

ATTO DICHIARATORIO E DI INVITO

Il dott. **Gaspere Genova**, nato a Palermo in data 13 febbraio 1950, C.F. GNV GPR 50B13 G272G, residente in Palermo, Via Carella n. 8, elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza V.E. Orlando n. 33 presso lo studio dell'Avv. **Girolamo Calandra**

premesso

- che con sentenza n. 1769/2012 dei 25 luglio - 3 agosto 2012 del T.A.R. Sicilia, Palermo, sezione II, è stato accolto il ricorso proposto dall'odierno istante avverso la nota n.79898 prot. del 13 marzo 2006 con la quale era stata rigettata la richiesta di provvedere alla rettifica di una discrasia tra la zonizzazione afferente un terreno di sua proprietà (destinato erroneamente a zona V3, indicato in catasto al foglio di mappa 48, alle particelle 1093, 1092, 282 parte, 363 parte, 393 e 193 parte) ed il contenuto del D.A. 29 luglio 2002 il quale, in sede di accoglimento di osservazioni proposte avverso il P.R.G., aveva determinato la destinazione esatta in "zona residenziale E4 con densità fondiaria 4 mc. per mq.";

- che il Comune di Palermo, nonostante la sentenza fosse passata in autorità di cosa giudicata dal 15 novembre 2012, non ha provveduto in merito;



25 LUG 2013
563857

CASA COMUNALE
03 LUG 2013
AREG n. 563857

COMUNE DI PALERMO
Settore Segreteria Generale
Deposito Atti Casa Comunale
~~3 LUG. 2013~~
PER RICEVUTA
L'impiegato

- che pertanto, con atto 27/02/2013, l'odierno istante ha proposto innanzi al TAR Palermo, ricorso per la esecuzione del sopra indicato giudicato, chiedendo – ora per allora trascorso inutilmente l'assegnando termine – la nomina di commissario ad acta;

- che detto ricorso è stato accolto con la sentenza n. 1235/2013 dei 22 maggio/5 giugno 2013, attualmente in corso di notifica;

PREMESSO ALTRESI'

- che in data 11 aprile 2013 è stata notificata all'odierno istante la nota n.279796 prot. del 5 aprile 2013 del Settore Pianificazione Territoriale e Mobilità del Comune di Palermo, a firma del dirigente del servizio Dott.ssa Paola Di Trapani (funzionario istruttore arch. Giovanni Sarta), con la quale viene comunicato che, in (asserita) esecuzione della succitata sentenza n.1769/2012 del TAR, era stato predisposto apposito atto deliberativo di consiglio comunale avente ad oggetto: *“variante generale al P.R.G. – presa d'atto delle modifiche agli elaborati di piano apportate in ottemperanze dei decreti approvativi – errata corrige – accoglimento osservazione n.2305 del 25.06.1997”*;

- che in particolare, secondo quanto si legge nella suddetta nota, l'area in questione, già (erroneamente) classificata come zona "V3 - spazi pubblici a verde", a seguito del provvedimento consiliare predisposto, verrà compresa entro il "perimetro agglomerati abusivi - art. 14 L.R.S. n.37/85" da disciplinare con l'art. 8 delle N.T.A. della Variante di Adeguamento al D.M. 1444/68;

CONSIDERATO

- che, apparendo tale previsione urbanistica manifestamente errata l'odierno istante, con atto datato 6 maggio 2013 e notificato in data 8 maggio 2013, ha invitato cotesta Amministrazione comunale (nelle sue varie articolazioni di competenza) ad intervenire con la necessaria urgenza per bloccare l'iter dell'atto deliberativo di consiglio comunale di cui era menzione nella succitata nota n. 279796 prot. del 5 aprile 2013;

- che, in particolare, con tale atto di invito la evidenza dell'errore in cui stava per incorrere l'Amministrazione veniva esplicitata con ampiezza di argomentazioni che qui di seguito si trascrivono:

"Infatti essa previsione, piuttosto che in esecuzione della sopra citata sentenza TARs, si pone in palese contrasto con la stessa, in quanto detta sentenza ha

perentoriamente statuito, con riferimento diretto al contenuto del decreto assessoriale che accoglieva l'osservazione, quale dovesse essere la destinazione delle aree di che trattasi, non mancando di stigmatizzare (e ciò appare di significativa rilevanza) la illegittimità dell'operato degli uffici del settore urbanistica del Comune di Palermo i quali "in sede di redazione degli elaborati al momento della "presa d'atto" a seguito dell'adozione del D.A. sopra citato, non avrebbero dovuto, né potuto, condurre a soluzioni confliggenti con le decisioni assunte con i citati D.DIR. n.124 e 558 del 2002, in quanto l'adempimento comunale della presa d'atto, per sua natura, non consente alcuna ulteriore interlocuzione con le determinazioni regionali contenute nel decreto approvativo, che costituisce oramai fatto conclusivo del complesso iter di formazione ed approvazione del P.R.G."

In buona sostanza, con il provvedimento consiliare che l'Amministrazione intende adottare (annunciato con la succitata nota n.279796 prot. del 5 aprile 2013), non solo non si dà esecuzione alla succitata sentenza TAR, ma si incorre nell'errore - che, altrimenti pensando, si tratterebbe di un inspiegabile accanimento tale da sconfinare nella

protervia – di reiterare quel comportamento illegittimo che i giudici hanno annullato con una precisa stigmatizzazione della gravità del vizio”;

CONSIDERATO ALTRESI'

- che riscontrando tale atto di invito cotesta Amministrazione comunale, con nota n.483518 prot. del 12 giugno 2013 a firma della Dott.ssa Paola Di Trapani, Dirigente del Servizio Urbanistica, ha inteso chiarire le ragioni che avevano portato alla previsione urbanistica *“perimetro agglomerati abusivi”*; e ciò ha fatto utilizzando il seguente sillogismo:

a) l'osservazione si conclude con le seguenti testuali parole: *“sulla scorta di quanto sopra gli scriventi con la presente richiedono che per l'area in argomento venga riconfermata la previsione urbanistica della variante di adeguamento al D.M. n. 1444/68....”*;

b) la variante di adeguamento al D.M. n. 1444/68 comprende l'are in questione all'interno del *“perimetro agglomerati abusivi – art. 14 LRS n. 37/85”*;

c) pertanto l'Amministrazione, avendo deliberato la previsione urbanistica nell'ambito del *“perimetro agglomerati abusivi”*, altro non ha fatto

se non accogliere pedissequamente la richiesta dei sigg.ri Genova;

CONSIDERATO ANCORA

- che la determinazione cui è pervenuta cotesta Amministrazione comunale appare, *prima facie* ed a tacer d'altro, quanto meno pretestuosa e tendenzialmente punitiva, in quanto, attaccandosi soltanto al dato testuale della domanda finale dell'osservazione ed estraniandosi totalmente dal contenuto sostanziale della osservazione stessa, essa Amministrazione ha ritenuto di aver trovato il modo di deludere le legittime aspettative dell'odierno istante, nonostante questi avesse ottenuto dal T.A.R. l'accoglimento del proprio ricorso con la sopra citata sentenza n. 1769/2012;

- che il pretesto cui si è "attaccata" cotesta Amministrazione (e cioè il riferimento - nella osservazione - alla variante di adeguamento al D.M. n. 1444/68) risultava già ampiamente superato alla data di adozione della nota n. 79898 prot. del 13 giugno 2006 annullata dal T.A.R. con la sentenza n. 1769/2012, in quanto in detta nota si da chiaramente atto che con la osservazione si chiedeva l'attribuzione della specifica previsione urbanistica "*classe edilizia*

E4 con densità fondiaria di 4 mc/mq, secondo quanto previsto dal P.R.G. del 1962” ;

- che, peraltro, l'erroneo richiamo da parte dei sigg.ri Genova alla variante al D.M. 1444/68 era manifestamente irrilevante sotto duplice profilo:

a) in quanto la sostanza della osservazione veniva chiaramente esplicitata nella individuazione precisa della disciplina urbanistica che veniva richiesta venisse attribuita al lotto (classe edilizia E4 con densità fondiaria di 4 mc/mq, secondo quanto previsto dal P.R.G. del 1962”);

b) la variante di adeguamento al D.M. n. 1444/68 è decaduta da ben oltre dieci anni;

RITENUTO

- che, contrariamente a quanto si legge nella nota n. 483518 prot. del 12 giugno 2013 di cotesta Amministrazione, è **ben possibile** ritenere quale fosse la effettiva volontà che l'Assessorato regionale ha espresso con l'accoglimento della osservazione dei sigg.ri Genova, sol che si avesse avuto la cura di leggere tutti gli atti del procedimento;

- che all'uopo sarebbe stato sufficiente leggere la nota n. 14605 prot. del 25 febbraio 2010 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente la quale, al terzo capoverso, ultima parte, così recita:

“con l’osservazione n. 2305 è stato chiesto il cambio di destinazione da zona F1 (istituti di istruzione secondaria superiore) ad edilizia residenziale, a riconferma della previgente destinazione urbanistica”;

RITENUTO INFINE

- che del tutto inaccettabile risulta il contenuto dell’ultimo capoverso della più volte citata nota n. 483518 prot., secondo il quale la destinazione urbanistica del lotto di che trattasi potrebbe addirittura risultare “diversa” in quanto più congrua (il concetto di tale congruità non è minimamente esplicitato), il che lascia intravedere una possibile ulteriore determinazione punitiva.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto il
Dott. Gaspare Genova

INVITA

- 1) il **COMUNE DI PALERMO**, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica in Palermo presso la Casa comunale Piazza Pretoria;
- 2) l’**ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE DEL COMUNE DI PALERMO, ING. TULLIO GIUFFRÈ**, domiciliato per la carica presso il Polo Tecnico in Via Ausonia n.69;

3) il **PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE URBANISTICA DI PALERMO, ARCH. ALBERTO MANGANO**, domiciliato per la carica presso il Polo Tecnico in Via Ausonia n.69,

4) **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PALERMO DOTT. ORLANDO SALVATORE**, domiciliato per la carica in Palermo presso la Casa comunale Piazza Pretoria



a) a desistere (ciascuno nell'ambito della rispettiva competenza) dalla presentazione in consiglio comunale della correzione di destinazione urbanistica del lotto di che trattasi quale era stata preannunziata con la nota n. 279796 prot. del 5 aprile 2013 (*perimetro agglomerati abusivi*);

b) a portare in consiglio comunale la correzione della destinazione urbanistica in argomento con la destinazione "*zona residenziale E4 con densità fondiaria 4 mc/mq*";

c) a desistere dalla volontà di assegnazione al lotto di che trattasi di una destinazione diversa da quella sopra indicata alla lettera b) (destinazione richiesta e confermata sia dall'ARTA che dal T.A.R.).

Palermo, 1° luglio 2013

//


Avv. 

RELATA DI NOTIFICA: Ad istanza come sopra, io sottoscritto A.U.G. della Corte di Appello di Palermo, ho notificato copia di quanto precede a:

1) **COMUNE DI PALERMO**, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica in Palermo presso la Casa comunale Piazza Pretoria, ivi facendone consegna a mani

*alle signore Porro
Doville impagato in ordine allo ripa d*

Pa 1-07-13

2) **ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE DEL COMUNE DI PALERMO, ING. TULLIO GIUFFRÈ**, domiciliato per la carica presso il Polo Tecnico in Via Ausonia n.69, ivi facendone consegna a mani

3) **PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE URBANISTICA DI PALERMO, ARCH. ALBERTO MANGANO**, domiciliato per la carica presso il Polo Tecnico in Via Ausonia n.69, ivi facendone consegna a mani

4) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE DI PALERMO DOTT. ORLANDO
SALVATORE, domiciliato per la carica in Palermo
presso la Casa comunale Piazza Pretoria, ivi
facendone consegna a mani



Lista invio uffici

Ufficio che invia U018-Staff Dirigente Servizio Edilizia Privata
 Ufficio che riceve SERVIZIO URBANISTICA

AOO Comune di Palermo
 Settore SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA
 Registro AREG-Registro protocollo generale

Registrazione N. 2013/0563857/A del 03/07/2013 Data Arrivo/Partenza Documento Anno-N. del Tipo Documento Copie

Oggetto ATTO DICHIARATORIO E DI INVITO:
 GENOVA GASPARE INVITA IL COMUNE DI PALERMO - L'ASSESSORE ALLA PIANIFICAZIONE DEL COMUNE DI PALERMO ING. TULLIO GIUFFRÈ - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE URBANISTICA DI PALERMO ARCH. ALBERTO MANGANO - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PALERMO DOTT. ORLANDO SALVATORE -
 NOT. ALLA CASA COMUNALE L'01.07.13

Assegnato a Persona/Ufficio:

	Data
SERVIZIO URBANISTICA - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA'	24/07/2013
U018-Staff Dirigente Servizio Edilizia Privata - SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA RAIMONDO BENEDETTO	22/07/2013
UFFICIO DI STAFF AL CONSIGLIO COMUNALE - UFFICIO DI STAFF AL CONSIGLIO COMUNALE	05/07/2013
PROTOCOLLO SETTORE URBANISTICA - SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA	03/07/2013
SETTORE SERVIZI LEGALI - SETTORE SERVIZI LEGALI	03/07/2013

Mittente
 AVV. CALANDRA GIROLAMO

24/7/13



COMUNE DI PALERMO

Area della Pianificazione del Territorio
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ
Servizio Urbanistica

Polo Tecnico - Via Ausonia, 69 - 90146 PALERMO
e.mail urbanistica@comune.palermo.it

18 MINOZ
Forma del progetto
25.09.2013

Comune di Palermo Settore Pianificazione Territoriale e Mobilità
25 SET 2013
USCITA N. 48 SP76

ALLEGATO ALLA PROPOSTA
DI DELIBERA N. 119
DEL 14.07.2015
prot allegati n°

Palermo

Risposta alla nota n° _____ del _____

Responsabile del procedimento: P.O. arch. Giovanni Sarta - tel. 091 7401415

Oggetto: **ATTO DICHIARATORIO E DI INVITO del dott. Gaspare Genova**
Presenza d'atto delle modifiche agli elaborati di piano apportate in ottemperanza dei decreti approvativi - **ERRATA CORRIGE - Accoglimento Osservazione n.2305 del 25.06.1997 in attuazione della Sentenza T.A.R.S. n.1769/2012.**

- Al Signor Sindaco
 - All' Assessore alla Pianificazione Territoriale e Mobilità
 - Al Presidente della Commissione Consiliare Urbanistica
 - Al Presidente del Consiglio Comunale
 - Al Segretario Generale
 - All' Avvocatura Comunale
- c.a. avv. Benedetto Raimondo

In riferimento all'Atto Dichiaratorio e di Invito, notificato al Comune di Palermo in data 02.07.2013, prot.n.563857, assunto al protocollo dello scrivente Ufficio con n.563857 del 25.07.2013, si conferma quanto già rappresentato con nota n.483518 del 12.06.2013, che ad ogni buon fine si allega in copia unitamente al precedente "Atto di invito" presentato dal Signor Genova, e si rappresenta, inoltre, quanto segue.

Nel nuovo atto di invito in sintesi si asserisce che:

- a) Il D.Dir.558/DRU/02 di approvazione del PRG "aveva determinato la destinazione esatta in <<zona residenziale E4 con densità fondiaria 4 mc per mq>>" (pag.1).
- b) La destinazione "perimetro agglomerati abusivi - art.14 L.R.S. n.37/85" è errata (pag.3).
- c) Detta destinazione "... piuttosto che in esecuzione della sopra citata sentenza TARS, si pone in palese contrasto con la stessa, in quanto detta sentenza ha perentoriamente statuito, con riferimento diretto al contenuto del decreto assessoriale che accoglieva l'osservazione, quale dovesse essere la destinazione delle aree di che trattasi, non mancando di stigmatizzare (...) la illegittimità dell'operato degli uffici del settore Urbanistica del Comune di Palermo i quali ... non avrebbero dovuto, ne' potuto, condurre a soluzioni configgenti con le decisioni assunte con i citati D.Dir. n.124 e 558 del 2002 ..." (pag.3-4).

"Con il provvedimento consiliare che l'amministrazione intende adottare (...) non solo non si dà esecuzione alla succitata sentenza TARS, ma si incorre nell'errore ... di reiterare quel comportamento illegittimo che i giudici hanno annullato ..." (pag.4-5).

La determinazione cui è pervenuta l'Amministrazione Comunale "... attaccandosi soltanto al dato testuale della domanda finale dell'osservazione ed estraniandosi totalmente dal contenuto sostanziale della osservazione stessa, (con la quale) ... ha ritenuto di aver trovato il modo di dedurre le legittime aspettative dell'odierno istante, nonostante questi avesse ottenuto dal TAR l'accoglimento del proprio ricorso con la citata sentenza n.1769/2012" (pag.6).

"La sostanza della osservazione veniva chiaramente esplicitata nella individuazione precisa della disciplina urbanistica che veniva richiesta venisse attribuita al lotto

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Depositato agli atti di questo Ufficio, Arch. Giovanni Sarta
Composto da n. 3 fogli
Palermo, 15.07.2015

(classe edilizia E4 con densità fondiaria di mc/mq, secondo quanto previsto dal PRG del 1962)" (pag.7).

- d) *La variante di adeguamento al D.M. n.1444/68 è decaduta da bel oltre dieci anni.* (pag.7).
- e) *"... contrariamente a quanto si legge nella nota n.483518 prot. del 12 giugno 2013 di codesta Amministrazione, è ben possibile ritenere quale fosse la effettiva volontà che l'assessorato regionale ha espresso con l'accogliano dell'osservazione dei sigg.ri Genova, sol se si avesse avuto la cura di leggere tutti gli atti del procedimento" ed, in particolare "sarebbe stato sufficiente leggere la nota n.14605 prot. del 25 febbraio 2010 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente la quale, al terzo capoverso, ultima parte, così recita: <<con l'osservazione n.2305 è stato chiesto il cambio di destinazione da zona F1 (...) ad edilizia residenziale, a riconferma della previgente destinazione urbanistica>>" (pag.7-8).*

A fronte di dette affermazioni con l'atto di invito si richiede di *"portare in consiglio comunale la correzione della destinazione urbanistica in argomento con la destinazione <<zona residenziale E4 con densità fondiaria 4 mc/mq" (pag.9).*

Mel merito si evidenzia quanto segue:

- a) Nel testo dei D.Dir.124 e 558/DRU/2002 di approvazione del PRG, in riferimento all'osservazione dei Signori Genova, è unicamente riportata la dicitura *"Accolta"* senza alcuna indicazione sulla classificazione di zona da assegnare. La destinazione dell'area, pertanto, va determinata in relazione a detto pronunciamento contenuto nei decreti e a quanto richiesto con l'osservazione.
- b) *"perimetro agglomerati abusivi - art.14 L.R.S. n.37/85"* è la destinazione di zona prevista dalla Variante Di Adeguamento al DM.144/68, espressamente richiesta dai Sigg. Genova con l'osservazione presentata. Pertanto, a parere dello scrivente, l'attribuzione di una destinazione differente da quella espressamente richiesta si porrebbe in contrasto con la Sentenza TARS, perché, così come riportato nella stessa *" .. in sede di mera <<presa d'atto>> l'ente comunale non può procedere ad operazioni di sintesi"* (nella Presa D'atto era stata effettuata una sintesi del contenuto di due osservazioni accolte, entrambe riguardanti l'area del Sigg. Genova, ma di contenuto diverso), incorrendo in un errore analogo a quello contestato e stigmatizzato dalla Sentenza. Ciò in quanto risulterebbe parimenti illegittima la "sintesi" tra la "premessa" dell'osservazione, che fa riferimento alla zona edificabile del PRG del 62, e la parte conclusiva della stessa, ove si esprime la "richiesta", che fa esplicito ed inequivocabile riferimento alla destinazione della Variante di Adeguamento al DM1444/68 quale destinazione da assegnare all'area, o, come affermato da controparte, tra il contenuto "letterale" della richiesta ed in contenuto "sostanziale" dell'osservazione nel suo complesso.
- c) Considerato che l'esplicito rinvio alla previsione della Variante di Adeguamento al DM1444/68 è contenuto in un'osservazione "accolta" con i decreti di approvazione del PRG, è possibile ritenere che, per quanto detta variante generale sia decaduta, le sue previsioni permangono per l'area in esame.
- d) E' fuorviante richiamare il contenuto della nota n.14605 del 25 febbraio 2010 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente per affermare quale fosse la "autentica" volontà che l'Assessorato ha espresso con l'accoglimento dell'osservazione, perché detta nota è inerente un quesito di diversa natura (la nota si esprimeva sulla problematica delle due osservazioni accolte e contrastanti inerenti la medesima area) e non attinente il contrasto tra le dichiarazioni riportate nella premessa dell'osservazione ed il contenuto della richiesta espressa nella parte conclusiva della stessa.

Per quanto attiene alla richiesta di cui all'invito, va evidenziato che, a parere dello scrivente, la classificazione dell'area come "zona residenziale E4 con densità fondiaria 4 mc/mq", che, secondo la parte, rappresenta una "sintesi" dei contenuti delle due parti dell'osservazione (premessa e richiesta), non essendo esplicitamente ed inequivocabilmente disposta dall'osservazione accolta, non può essere riportata sul PRG nell'ambito di una "Presa d'Atto".

Considerato che, a parere dello scrivente, le inesattezze contenute nell'osservazione viziano l'intero procedimento di assegnazione della destinazione (determinazioni del Consiglio Comunale e dell'Assessorato) una destinazione dell'area differente da quella della previgente Variante di Adeguamento, più congrua con lo stato dei luoghi, con le restanti previsioni del PRG e con le aspettative del Signor Genova, può essere assegnata solo in fase di riesercizio della facoltà pianificatoria per quest'area e, pertanto, con procedura di variante urbanistica.

Ai fini dell'assegnazione della destinazione di zona territoriale omogenea, va evidenziato che l'attuale PRG non comprende una classificazione E4 con densità di 4mc/mq e che non è possibile classificare l'area come zona B2, classificazione presente nel PRG vigente con indice di edificabilità pari a 4mc/mq, in quanto ai sensi dell'art.2 del D.M. 1444/68 è possibile classificare B aree con densità edilizia esistente pari a non meno di 1,5 mc/mq (l'area è oggi, invece, priva di edificazione). L'utilizzazione di una classificazione a zona Ca, con indice di 1,5 mc/mq, appare, pertanto, la più coerente con la pianificazione attualmente vigente.

Va considerato, però, che in fase di riesercizio dell'attività pianificatoria assumono rilevanza non solo le aspettative edificatorie del Signor Genova, ma anche l'esigenza di incrementare la dotazione degli spazi pubblici previsti per l'area.

Della necessità di assegnare una destinazione urbanistica più congruente si fa cenno nella proposta deliberativa di "Presa d'atto dell'osservazione ...", con la quale, inoltre, si prospetta una ipotesi di riclassificazione, che, considerata la molteplicità delle soluzioni che possono essere assunte in relazione ai presupposti sopra elencati, è predisposta in forma di direttive che il Consiglio Comunale impartisce agli Uffici, in modo che lo Stesso, qualora lo ritenga opportuno, può, prima dell'avvio del procedimento di variante, confermare o modificare quanto proposto.

Nella proposta da sottoporre al Consiglio Comunale, pertanto, si ipotizza si destinare i due terzi dell'area, pari a circa mq 2.200, a zona V3 e la restante parte, pari a circa mq 1.100 a zona Ca con indice di edificabilità di 1,5 mc/mq, nell'ambito della quale è possibile prevedere nuova edificazione per mc 1.650 circa.

Si ritiene, pertanto, che, in attuazione della Sentenza TARS n.1769/2012, in riferimento all'Atto Dichiaratorio e di Invito, alla nota dell'avvocatura (n.659063 del 06.08.2013), a quella del Segretario Generale (n.668625/USG del 09.08.2013) e a quella dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale (281/P del 10.07.2013 assunta al protocollo del Servizio Urbanista con n.586634 del 10.07.2013), allegate in copia, è necessario procedere, salvo differente avviso delle SSLL, con l'inoltro al Consiglio Comunale della proposta deliberativa di Presa d'Atto della destinazione della Variante di Adeguamento, contenente, anche, una esplicita direttiva agli Uffici per la predisposizione di una proposta di variante nei termini sopra accennati.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio
(d.ssa Paola Di Trapani)

25 GEN 2013



Regione Siciliana
Assessorato Territorio ed Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica
SERVIZIO 5 - Vigilanza Urbanistica

ALLEGATO ALLA PROPOSTA
DI DELIBERA N. 19
DEL 14.07.2015

Prot. n. 19523 del 30.09.2013

OGGETTO: Ricorso al TAR Sicilia – Sezione II di Palermo proposto da Genova Gaspare c/Comune di Palermo. Adempimenti Commissario ad acta.



Al Arch. Donatello Tessina
SEDE

E p.c

Al Sig. sindaco del Comune di
PALERMO

Al TAR
Per la Regione Siciliana
(Sezione Seconda) di Palermo

In esecuzione agli adempimenti indicati nella Sentenza n. 1235/13 con la quale lo scrivente è stato nominato Commissario ad Acta, con facoltà di delega ad altro funzionario dell'Assessorato TT.AA., si delega la S.V. ARCH. DONATELLO TESSINA a procedere agli adempimenti richiesti nella citata Sentenza che in copia si allega. Per le suddette finalità il Commissario ad Acta è autorizzato all'uso del mezzo proprio di trasporto qualora ne ravvisi l'urgenza e la convenienza. Le spese discendenti dal presente intervento, come indicato negli adempimenti della Sentenza in oggetto, sono state poste a carico del Comune di Palermo.



IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Gaetano Gullo)

COPIA CONFORME ALLA COPIA
Depositato agli atti di questo ufficio.
Composto da n. 1 fogli.
Palermo, il 13.07.2015

Arch. Giovanni Sarta

ALLEGATO N. 20



ALLEGATO ALLA PROPOSTA
DI DELIBERA N. 19
DEL 14.01.2015

Palermo, 20-4-15

SEGRETERIA DEL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SICILIA - PALERMO

Sezione 2^a

Prot. N. 23F/15

A norma della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, si trasmette copia della ordi-
nanza collegiale istruttoria emessa sul
ricorso N. 503/13

ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

24 APR 2015

OGGETTO

PROTOCOLLO
N. V.A. 2

Trasmissione della ordinanza
collegiale istruttoria
N. 943/15

si prega voler invia-
re quanto richiesto
in triplice copia

con preghiera di accusarne ricevuta.

ARCH. DONATELLO MESSINA
cd ASS.TO REG. LE
TERRITORIO ED AMBIENTE
PALERMO



IL DIRETTORE
SEGRETERIA GIURISDIZIONALE

[Signature]

COPIA CONFORME ALLA COPIA
Depositato agli atti di questo ufficio.
Composto da n. 4 fogli.
Palermo, il 13.07.2015

ausonia - pa

ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
27 APR 2015
PROTOCOLLO
N. 10028



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sull'istanza di proroga del commissario ad acta sul ricorso numero di registro generale 503 del 2013, proposto da Gaspare Genova, rappresentato e difeso dall'avv. Girolamo Calandra, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, piazza V.E. Orlando n. 33;

contro

- il Comune di Palermo, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Raimondo, con domicilio eletto presso l'Avvocatura della medesima amministrazione in Palermo, piazza Marina n. 39;

per la proroga

dell'incarico al commissario ad acta.

Vista la sentenza di questo T.A.R. n. 1769/2012 con cui è stato accolto il ricorso proposto dalla parte ricorrente e, per l'effetto,



annullata la nota del Comune di Palermo prot. n. 79898/2006;

Visto il ricorso ex art. 112 e s. cod. proc. amm. e la susseguente sentenza n. 1235/2013 con cui è stato accolto in parte il medesimo ricorso per l'ottemperanza;

Vista ordinanza n. 2537/2014 con la quale è stata concessa la proroga richiesta dal commissario ad acta;

Vista l'istanza del commissario ad acta per la concessione di ulteriore proroga per lo svolgimento e conclusione del mandato;

Visti gli atti tutti della causa;

Visti gli artt. 112 e ss cod. proc. amm.;

Relatore il dott. Giuseppe La Greca ;

Uditi nell'udienza camerale del 10 aprile 2015 i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Considerato che il commissario ad acta incaricato degli adempimenti conseguenti alla sentenza n. 1235/2013 ha chiesto un'ulteriore proroga per la conclusione delle attività inerenti all'incarico di cui trattasi;

Ritenuto che non sussistono cause ostative alla concessione di detto ulteriore termine per la conclusione dell'intervento sostitutivo di cui alla soprarichiamata sentenza, qui fissato in giorni novanta dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione seconda, accoglie l'istanza del commissario ad acta in premessa

indicata e, per l'effetto, assegna un nuovo termine di giorni novanta per la conclusione dell'intervento sostitutivo, nei sensi di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà depositata in Segreteria la quale provvederà a darne comunicazione alle parti ed al commissario ad acta incaricato.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere

Giuseppe La Greca, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE

Cosimo Di Paola

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

17 APR. 2015

II _____

IL SEGRETARIO

Cirandola
(Art. 89, Co. 3, cod. proc. amm.)



Area 2 Interdipartimentale
Sistemi Informativi Geografici, Infrastruttura
Dati Territoriali Regionali e Cartografia
tel. 091 7077215 - fax 091 7077234
e-mail donatello.messina@regione.sicilia.it
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo
U.R.P.: tel. 091.7077846 - 091.7077994
fax 091.7077096
urp.urbanistica@regione.sicilia.it

ALLEGATO N. 21

ALLEGATO ALLA PROPOSTA
DI DELIBERA N. 191
DEL 14.07.2015

Palermo, prot. n. 14977 del 24-06-2015 - Rif. nota prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Sentenza TARS n. 1235/2013 pronunciata su ricorso proposto da Gaspare Genova n. 503/13.

COMUNE DI PALERMO Area della Pianificazione del Territorio
08 LUG 2015
ENTRATA N. <u>55128P</u>

Al Responsabile Formazione Strumenti Urbanistici
Arch. Giovanni Sarta
del Comune di
PALERMO

In adempimento all'incarico ricevuto, con delega del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, prot. n. 19523 del 30/09/2013, si invita la S. V. a volere riformulare la proposta di deliberazione, con le modifiche indicate dallo scrivente nella nota allegata alla presente ed in conformità all'accoglimento del ricorso presentato dal Sig. Genova, in particolare dando esecuzione al dettame evidenziato nella sentenza e di seguito riportato: *"rimane ancora inevaso quanto richiesto dal ricorrente, di cui alla nota del 3/1U2006, in ordine alla retifica della destinazione urbanistica da assegnare alle aree di interesse in dipendenza dell'accoglimento, in sede regionale, delle osservazioni al P.R.G. presentata dalla ditta Genova"*.

Il Commissario ad Acta
Arch. Donatello Messina

Responsabile procedimento _____ (se non compilato è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)

Plesso ____, Piano ____, Stanza ____ - tel. 091 7077789 - e-mail donatello.messina@regione.sicilia.it

Orario e giorni di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

COPIA CONFORME ALLA COPIA
Depositato agli atti di questo ufficio.
Composto da n. 7 fogli.
Palermo, il 13.07.2015

Arch. Giovanni Sarta

OGGETTO: Variante Generale al P.R.G. – Presa d'atto delle modifiche agli elaborati di piano apportate in ottemperanza dei decreti approvativi – **ERRATA CORRIGE** – **Accoglimento Osservazione n.2305 del 25.06.1997**

II COMMISSARIO AD ACTA

PREMESSO che:

1. Con D.Dir.124 e 558/DRU/02 rispettivamente del 13.03 e del 29.07 del 2002 è stata approvata la Variante Generale al PRG di Palermo.
2. L'art.4 del D.Dir. 124 prescrive che *" Il Comune di Palermo (...) dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dall'Ufficio redattore del piano le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, (...) Con successiva delibera il Consiglio Comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto (...) "*
3. Con delibera di C.C. n.7 del 2004 il Consiglio Comunale ha preso atto delle modifiche e delle correzioni agli elaborati di piano che discendono di decreti approvativi del PRG.
4. Per disciplinare il ricorso alla correzione degli elaborati di Piano di cui alla delibera di C.C. n.7/2004 di "Presa d'Atto" è stato inserito, all'art.27 – Norme transitorie delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG il comma 3 che recita:
"Sono fatte salve tutte le prescrizioni, modifiche e rettifiche imposte dai D.Dir.558 e 124/DRU/02 di approvazione del presente piano. Eventuali correzioni degli elaborati della presa d'atto del Consiglio Comunale, potranno essere apportati attraverso le medesime procedure previste dai citati decreti."
5. In conformità alla norma il Consiglio Comunale, con delibere n.125/2006 del e n.106/2008 ha già preso atto della correzione di alcuni errori degli elaborati di cui alla delibera di C.C. n.7/2004.

ATTESO che:

1. Il Singor Gaspare Genova ed altri dichiarano di essere proprietari di un'area compresa tra le vie Di Stefano, Filino di Agrigento e A. Aliotta, individuate alle particelle n.ri 1093, 1092, 282 (parte), 363 (parte), 393 e 193 (parte) del Foglio di mappa n.48,
2. Il PRG del '62 classificava l'area come zona "E4" con Densità Edilizia media di 4 mc/mq.
3. La Variante di Adeguamento al D.M. 1444/68 comprende l'area all'interno del *"Perimetro agglomerati abusivi - art.14 LRS n.37/85"*, regolamentata dall'art.8 delle N.T.A. che recita:
*"Art.8 – Zone dei Piani di Recupero degli insediamenti abusivi
Sono le zone indicate nella delibera commissariale n.7 del 1988, con le modifiche contenute nella presente zonizzazione, per cui dovranno essere redatti i Piani Particolareggiati di Recupero secondo la Legge Regionale 37/1985.
In queste zone ai sensi dell'art.21 della stessa legge, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, e interventi comunali per la tutela dell'igiene e pubblica incolumità, salvo quanto previsto per le opere ammesse a conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria"*
4. La Variante Generale al PRG, così come adottata con delibera di Consiglio Comunale n.45 del 13.03.1997, classifica l'area come zona *"F1 – Istituti di Istruzione secondaria superiore"*.

5. A seguito della pubblicazione della delibera di C.C. n.45/1997 di adozione della Variante Generale al PRG il Signor Gaspare Genova presenta l'osservazione n.2286 del 24.06.1997 con la quale richiede la "presa d'atto" della deliberazione commissariale n.43 del 12.03.1997 di approvazione del Piano di Lottizzazione di una vasta area in prossimità a via Evangelista Di Blasi, attigua all'area in questione (ALLEGATO G), e l'osservazione n.2305 del 25.06.1997 (ALLEGATO 1) con la quale richiede, specificatamente per l'area di cui trattasi, che " .. venga riconfermata la previsione urbanistica della Variante di Adeguamento al D.M. n.1444/68 anche per evitare che la stessa inavvertitamente resti non normata"
6. Le osservazioni sono giudicate "accoglibili" dall'Ufficio del Piano (ALLEGATO 1°), "non accoglibili" dal Consiglio Comunale e "accolte" dalla Regione (ALLEGATO 2)
7. Per la stessa area in esame è stata presentata un'altra osservazione, la n.1502 del 23.06.1997, (ALLEGATO 3) inoltrata dal Signor Brucoli Gaetano, che riguarda una vasta area che insiste presso via Evangelista di Blasi, per la quale il Signor Brucoli prospetta una sistemazione urbanistica differente da quella prevista con il piano adottato. Nell'ambito di detta sistemazione per il lotto di terreno del Signor Genova è prevista una destinazione a zona V3. L'osservazione è giudicata "Accoglibile" dall'Ufficio del Piano, "Non accolta" dal Consiglio Comunale ed "Accolta" dalla Regione.
8. Il fase di adeguamento degli elaborati di piano alle prescrizioni regionali, nel dovere operare una sintesi tra le differenti richieste di cui alle osservazioni accolte, il Settore Urbanistica ha ritenuto più congrua la destinazione di zona "V3 - Spazi pubblici a verde".

RILEVATO che:

1. Con nota assunta al protocollo del Settore Urbanistica con n.8057 del 11.01.2006 il Signor Gaspare Genova chiede la rettifica della destinazione urbanistica riportata nelle tavole di PRG di cui alla delibera di C.C. n.7/2004, ritenendo (erroneamente) che all'area debba essere assegnata, in accoglimento dell'osservazione, una densità fondiaria di 4 mc/mq (ALLEGATO 4).
2. Con nota n.79898 del 13.03.2006 il Settore Urbanistica rigetta la richiesta (ALLEGATO 5).
3. Con nota assunta al protocollo al n.110200 del 29.03.2006 (ALLEGATO 6) il Signor Genova diffida gli Uffici ad operare la "rettifica" richiesta ed il 08.05.2006 presenta ricorso avanti al TARS (ALLEGATO 7) per l'annullamento della citata nota n.79898 del 13.03.2006 del Settore Urbanistica
4. Con nota n.289734 del 21.06.2006 (ALLEGATO 8) il Settore Urbanistica, in riferimento alla richiesta del Signor Genova, ed alle particolari condizioni verificatesi per la definizione della destinazione urbanistica dell'area, richiede parere all'Assessorato Territorio ed Ambiente.
5. Con nota n.14605 del 25.02.2010 (ALLEGATO 9) il Dipartimento Regionale di Urbanistica dell'Assessorato Territorio ed Ambiente, in riferimento al parere richiesto, afferma che è possibile ritenere che non vi siano conflittualità tra le due osservazioni accolte, lasciando intendere che le richieste del Signor Brucoli, di carattere più generale, potevano essere conciliate con quelle più specifiche del Signor Genova, ed afferma che l'Ufficio avrebbe dovuto operare in modo da non produrre un contrasto tra le previsioni del PRG e le determinazioni dei decreti approvativi.
6. Con Sentenza n.1769/12, notificata al Comune il 10.09.2012, il TARS di Palermo accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla il provvedimento impugnato (ALLEGATO 10).

7. In data 27.02.2013 è notificato il "Ricorso per l'esecuzione del giudicato" presentato dal Signor Gaspare Genova avanti il T.A.R.S.. (ALLEGATO 11)

RITENUTO che:

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7, 8, 9 e 10 della L.241/90 e s.m.i. è stato notificato, a mezzo di messo notificatore al Signor Genova, l'avviso di avvio del procedimento (ALLEGATO 12).
2. A seguito dell'avviso il Signor Genova presenta un "Atto di invito" con il quale si richiede di " .. bloccare l'iter del (presente) atto deliberativo ... " e ad "adottare apposito provvedimento in concreta ed effettiva conformità della più volte citata sentenza TARS". (ALLEGATO 13).
3. Con nota n.483518 del 12.06.2013 il Servizio Urbanistica ha comunicato al Signor Genova le proprie determinazioni (ALLEGATO 14)
4. Con sentenza n.1235, notificata al Comune l'1 luglio 2013, il T.A.R.S. accoglie il ricorso e dispone la nomina del Commissario, nel caso in cui il Comune non provveda, nei 90 giorni successivi alla notifica, alla esecuzione della Sentenza T.A.R.S. 1769/12 (ALLEGATO 15)
5. In data 02.07.2013 il Signor Genova inoltra un nuovo Atto Dichiaratorio e di Invito con il quale chiede di "portare in consiglio comunale la correzione della destinazione urbanistica in argomento con la destinazione <<zona residenziale E4 con densità fondiaria 4 mc/mq>>". (allegato 16).
6. Con nota n.785976 del 25.09.2013 il Servizio Urbanistica rappresenta, ai destinatari della diffida, il proprio avviso sulla vicenda. (ALLEGATO 17).
7. Con nota n.19523 del 30.09.2013 il dirigente dell'Assessorato Territorio ed Ambiente nomina delega l'arch. Donatello Messina, nella funzione di Commissario incaricato della esecuzione della Sentenza TARS 1235/13 (ALLEGATO 18).
8. con nota n. 10028 del 27/04/2015 veniva introitata l'ordinanza n. 943/15 con cui, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, concedeva la proroga per la definizione del procedimento.

CONSIDERATO che:

1. La Sentenza n.1769/12, il TARS di Palermo accogliendo il ricorso e, per l'effetto, annullando il provvedimento impugnato, si determina sulla necessità di effettuare la rettifica la PRG richiesta con l'osservazione accolta.

che con detta sentenza è stata annullata la nota n.79898 prot. del 13 marzo 2006 del Comune di Palermo con la quale era stata rigettata la richiesta del dott. Genova di provvedere alla rettifica di una discrasia tra la zonizzazione afferente un terreno di sua proprietà (destinato erroneamente a zona V3, indicato in catasto al foglio di mappa 48, alle particelle 1093, 1092, 282 parte, 363 parte, 393 e 193 parte) ed il contenuto del D.A. 29 luglio 2002 il quale, in sede di accoglimento di osservazioni proposte avverso il P.R.G., aveva determinato la destinazione esatta in "zona residenziale E4 con densità fondiaria 4 mc. per mq.";

- che dall'esame comparativo delle due sentenze sopra citate alla luce del D.A. 29 luglio 2002 di accoglimento delle osservazioni presentate dal dott. Genova avverso la variante di P.R.G., risulta che occorre rettificare, nella variante al P.R.G. di Palermo del 13 marzo 1997, la visualizzazione della destinazione urbanistica dei terreni di proprietà del dott. Genova come sopra

indicati; e ciò nel senso che va cancellata la indicazione della destinazione urbanistica a zona V3 e va sostituita la indicazione "zona residenziale E4 con densità fondiaria 4 mc/mq.",

- che in data 11 aprile 2013 è stata notificata al Dott. Genova la nota n.279796 prot. del 5 aprile 2013 del Settore Pianificazione Territoriale e Mobilità del Comune di Palermo, con la quale è stato comunicato allo stesso che, in esecuzione della succitata sentenza n.1769/2012 del TAR, era stato predisposto apposito atto deliberativo di consiglio comunale avente ad oggetto: "variante generale al P.R.G. – presa d'atto delle modifiche agli elaborati di piano apportate in ottemperanze dei decreti approvativi – errata corrige – accoglimento osservazione n.2305 del 25.06.1997";

- che, in particolare, secondo quanto si legge nella suddetta nota, l'area in questione, già classificata come zona "V3 – spazi pubblici a verde", a seguito del provvedimento consiliare predisposto avrebbe dovuto essere compresa entro il "perimetro agglomerati abusivi – art. 14 L.R.S. n.37/85" da disciplinare con l'art. 8 delle N.T.A. della Variante di Adeguamento al D.M. 1444/68;

- che, apparendo tale previsione urbanistica errata il Dott. Genova, con atto datato 6 maggio 2013 e notificato in data 8 maggio 2013, ha invitato l'Amministrazione comunale di Palermo ad intervenire con la necessaria urgenza per bloccare l'iter dell'atto deliberativo di consiglio comunale di cui era menzione nella succitata nota n. 279796 prot. del 5 aprile 2013; Tale atto di invito evidenziava la discrasia tra ciò che rappresentava l'Amministrazione rispetto a quanto riportato nella sentenza TAR, in quanto detta sentenza ha perentoriamente statuito, con riferimento diretto al contenuto del decreto assessoriale che accoglieva l'osservazione, quale dovesse essere la destinazione delle aree di che trattasi,

- che riscontrando tale atto di invito l'Amministrazione comunale di Palermo, con nota n.483518 prot. del 12 giugno 2013 ha inteso chiarire le ragioni che avevano portato alla previsione urbanistica "perimetro agglomerati abusivi"; e ciò ha fatto utilizzando il seguente sillogismo:

a) l'osservazione si conclude con le seguenti testuali parole: "sulla scorta di quanto sopra gli scriventi con la presente richiedono che per l'area in argomento venga riconfermata la previsione urbanistica della variante di adeguamento al D.M. n. 1444/68....";

b) la variante di adeguamento al D.M. n. 1444/68 comprende l'area in questione all'interno del "perimetro agglomerati abusivi – art. 14 LRS n. 37/85";

c) pertanto l'Amministrazione, avendo deliberato la previsione urbanistica nell'ambito del "perimetro agglomerati abusivi", altro non ha fatto se non accogliere pedissequamente la richiesta del dott. Genova;

- che il punto sul quale ha fatto leva l'Amministrazione comunale di Palermo (e cioè il riferimento alla variante di adeguamento al D.M. n. 1444/68) risultava già ampiamente superato alla data di adozione della nota n. 79898 prot. del 13 giugno 2006 annullata dal T.A.R. con la sentenza n. 1769/2012, in quanto in detta nota si da chiaramente atto che con la osservazione si chiedeva l'attribuzione della specifica previsione urbanistica "classe edilizia E4 con densità fondiaria di 4 mc/mq, secondo quanto previsto dal P.R.G. del 1962";

che, peraltro, l'erroneo richiamo da parte del Dott. Genova alla variante al D.M. 1444/68 era manifestamente irrilevante sotto duplice profilo:

a) in quanto la sostanza della osservazione veniva chiaramente esplicitata nella individuazione precisa della disciplina urbanistica che veniva richiesta venisse attribuita al lotto (classe edilizia E4 con densità fondiaria di 4 mc/mq, secondo quanto previsto dal P.R.G. del 1962);

b) la variante di adeguamento al D.M. n. 1444/68 è decaduta da ben oltre dieci anni;

RITENUTO

- che, contrariamente a quanto si legge nella nota n. 483518 prot. del 12 giugno 2013 dell'Amministrazione comunale di Palermo, risulta ben chiara la effettiva volontà espressa dall'Assessorato regionale Territorio e Ambiente con l'accoglimento della osservazione del Dott. Genova; infatti nella nota n. 14605 prot. del 25 febbraio 2010 del detto Assessorato, al terzo capoverso, ultima parte, si legge: "con l'osservazione n. 2305 è stato chiesto il cambio di destinazione da zona F1 (istituti di istruzione secondaria superiore) ad edilizia residenziale, a riconferma della previgente destinazione urbanistica";

VISTI:

- La L.R. 71 del 1978
- Il D.Dir.124/DRU/02

- Il D.Dir.558/DRU/02
- Gli elaborati
 - o Stralcio planimetria catastale (ALLEGATO A) ;
 - o Stralcio aerofotogrammetria 2006 (ALLEGATO B);
 - o Foto aeree (da Google Maps) (ALLEGATO C)
 - o Stralcio Variante di Adeguamento al DM 1444/68 (ALLEGATO D)
 - o Stralcio del PRG di cui alla delibera di C.C. n.7/2004 (ALLEGATO E)
 - o Stralcio del PRG rettificato (ALLEGATO F);

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa:

1) rettificare nella variante al P.R.G. di Palermo del 13 marzo 1997, sia sotto il profilo grafico che sotto il profilo normativo, la visualizzazione della destinazione urbanistica dei terreni annotati in catasto alle partite 72350, 59841, 66771, 36100, foglio 48, particelle 1092, 1093, 282 (parte), 363 (parte), 393 e 193 (parte), di proprietà del dott. Gaspare Genova; sostituendo alla erronea attuale indicazione come "zona V3" alla corretta indicazione "zona residenziale E4 con densità fondiaria 4 mc/mq.;

1. Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa

IL DIRIGENTE

Il Dirigente responsabile del Servizio Urbanistica esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere (favorevole/contrario) in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto (motivare il parere contrario e citare la norma violata).

Il Dirigente del Servizio Urbanistica
(Dott.ssa Paola Di Trapani)

Il Dirigente Coordinatore del Settore/Capo Area, letta la superiore proposta e i relativi contenuti, appone il proprio visto per condivisione del suddetto parere tecnico.

Il Capo Area
(Dott.ssa Paola Di Trapani)

Il Sindaco/l'Assessore al ramo, letta la superiore proposta e ritenuto che la stessa rientra tra gli obiettivi programmati dell'Ente, ne propone l'adozione da parte del Consiglio Comunale.

l'Assessore alla Pianificazione Territoriale e Mobilità
Ing. Tullio Giuffè

Il Dirigente responsabile di Ragioneria esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, parere (favorevole/contrario) in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto (motivare il parere contrario e citare la norma violata).

Il Dirigente responsabile di Ragioneria

RETTIFICA degli elaborati del P.R.G. in accoglimento Osservazione n. 2305 del 25.06.1997 -
Sentenza T.A.R.S. n.1769 del 2012

ALLEGATO B

Stralcio aerofotogrammetria 2006 Scala 1:5.000

ALLEGATO ALLA PROPOSTA
DI DELIBERA N. 19


DEL 15.07.2015



area interessata



Arch. Giovanni Sartre



RETTIFICA degli elaborati del P.R.G. in accoglimento Osservazione n. 2305 del 25.06.1997 -
Sentenza T.A.R.S. n.1769 del 2012

ALLEGATO C

Foto aeree (da Google Maps)





area interessata

ALLEGATO ALLA PROPOSTA
DI DELIBERA N. 19
DEL 14.07.2015



Arch. Giovanni Sarta



RETTIFICA degli elaborati del P.R.G. in accoglimento Osservazione n. 2305 del 25.06.1997 -
Sentenza T.A.R.S. n.1769 del 2012

ALLEGATO D

Stralcio Variante di adeguamento al DM 1444/68 Scala 1:5.000


ALLEGATO ALLA PROPOSTA
DI DELIBERA N. 19
DEL 15.07.2015



area interessata



Arch. Giovanni Sartor
Sartor



RETTIFICA degli elaborati del P.R.G. in accoglimento Osservazione n. 2305 del 25.06.1997 -
Sentenza T.A.R.S. n.1769 del 2012


ALLEGATO E

Stralcio del PRG di cui alla delibera di C.C. n.7/2004 SCALA 1:5.000

ALLEGATO ALLA PROPOSTA
DI DELIBERA N. 19
DEL 14.07.2015

 area interessata

Arch. Giovanni Sarta



RETTIFICA degli elaborati del P.R.G. in accoglimento Osservazione n. 2305 del 25.06.1997 -
Sentenza T.A.R.S. n.1769 del 2012

ALLEGATO F


Stralcio del PRG rettificato SCALA 1:5000

ALLEGATO ALLA PROPOSTA
DI DELIBERA N. 19

DEL 16.07.2015 Arch. Giovanna Sart



Zona residenziale E4 con densità fondiaria 4 mc/mq o equivalente destinazione di zona
territoriale omogenea del vigente PRG.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO AD ACTA


(Arch. Donatello Messina)

IL ^{vice} VICESEGRETARIO GENERALE


(Dott. Serafino Di Peri)

N° _____ Registro pubblicazione Albo Pretorio

Affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data 28-07-2015 per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

IL MESSOCOMUNALE

Palermo li,.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal..... a tutto tutto il quindicesimo giorno successivo.

IL MESSO COMUNALE

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Palermo ,li,.....

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- in seguito al decorso di giorni dieci dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune come sopra certificato
- in seguito a dichiarazione di immediata eseguibilità in sede di adozione del presente provvedimento da parte dell'Organo deliberante

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Palermo, li,.....